TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1084_II

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

NVOVO
RACC.
T. II.

II

108

BIBLIOT
CIVICA
DI
UDINE

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

DIFESE
Criminali, Civili, Miste,
Informazioni, ed altro
DI
FRANCESCO DUODO
AVVOCATO
Raccolta divisa in otto Tomi
„ Conveniens hominum est,
„ homines serbare, voluptas".
Ovid. de Ponto Lib. II.
TOMO II

„ Magis est secundum Naturam pro
„ omnibus hominibus, si fieri possit, conser-
„ vandis aut juvandis maximos labores,
„ molestiasque suscipere . . . . . .; quam vi-
„ vere in solitudine, non modo sine ullis
„ molestiis, sed etiam in maximis volup-
„ tatibus abbundantem omnibus copiis".

Cicer. de Offic. Lib. III. Cap. V.

V.

VIII.

INDICE

I. Ferite in diversi. Difesa del Sig.r Pietro Fontanini. Pag. 1.

II. Omicidio. Difesa delli fratelli Ferroli . . . . . Pag. 51.

III. Furto sofferto. Difesa I. del Comun di Pocecco . . Pag. 86.

IV. Furto sofferto. Difesa II. del Comun di Pocecco . . . Pag. 112.

V. Fratricidio. Difesa di Giovambattista Ragogna. Pag. 146.

VI. Insurrezione promossa. Difesa di Girolamo Catlasso. Pag. 182.

VII. Cani d'arma, ed Omicidio. Difesa di Antonio Pagnutti. Pag. 196.

VIII. Omicidio. Difesa di Giacomo Vuarro Francesco Lodolo, Giuseppe Pividore, e Valentin Cancavino . . Pag. 210.

IX. Ferita in persona Religiosa. Difesa di Pietro Nimis. Pag. 232.

X. Furto. Difesa di Angelo Pressacco . . . Pag. 274.

XI. Contrabbando di tabacco. Difesa di Pietro Buttolo . . Pag. 306.
XII. Contrabbando di tabacco. Difesa di Domenico Buttolo . Pag. 324.
XIII. Spalleggiò d'omicida nella fuga. Difesa di Angelo Martinelli . . . . . . Pag. 334.
XIV. Desertori. Difesa di Paolo Milasinovich detto Biliscovich, e Giovanni Cristianovich . . . . Pag. 348.
XV. Ascolto commesso dall' Eccelso Consiglio de' Dieci. Difesa per il Sig.r Conte Giovan-Francesco di Spilimbergo . Pag. 359.

I.

Difesa

del Sig.r

Pietro Fontanini

XII.

Argomento

„ Tre fatti criminosi ricadenti a colpa
„ del Sig.r Pietro Fontanini erano il soggetto di
„ tre separate criminali procedure contro di lui
„ incoate all' Officio Giurisdizionale allorchè commi-
„ se egli il quarto criminoso fatto, il quale per
„ la sua gravità fu partecipato all' Eccelso Con-
„ siglio de' Dieci che ne delegò con amplissime
„ facoltà l' Ecc.mo Reggimento, e sua Corte Pre-
„ toria ".

„ Proseguitasi la procedura con l'abbina-
„ zione di tutti quattro li fatti in un solo processo
„ venne il Fontanini fatto cautamente arrestare,
„ indi compiuta si confermò col Decreto delibera-
„ tivo il di lui cauto arresto".

„ Era egl' imputato: 1.° di aver gravemen-
„ te ferito di coltello Pietro Massarino: 2.° di a-
„ ver scaricato uno Schioppo contro Santo Moro-
„ so: 3.° di aver ferito pure di coltello Daniele
„ Peverino: 4.° finalmente di aver colpito con
„ replicati scarichi d'armi da fuoco lo Sbirro
„ Ambroggio Gallo ".

„ Al caso della espedizione proddusse e-
„ gli a sua giustificazione Scrittura con Capitoli,
„ indi la seguente Difesa".

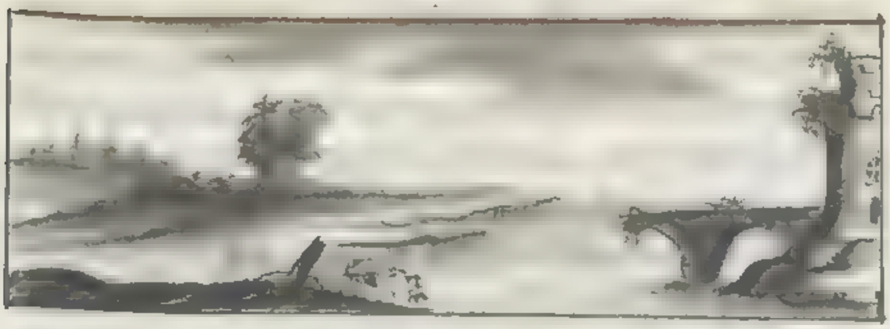

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente
Nob.i, ed Ecc.ti Sig.ri Assessori
Ecc.ma delegata Corte Pretoria

Se quelle azioni tutte, che escono dalle mani fragilissime degli Uomini o sia per leggerezza d'immatura età non ancora addestrata agli affari, ed al riflesso dalle passate vicende, e dalla esperienza, ò per impulso non facilmente vincibile d'istantaneo concitamento avessero da essere con inflessibile rigore inesorabilmente castigate da Chi è investito dell'armata autorità delle Leggi troppo sensibile sarebbe al totale della

Società il peso delle Criminali Sanzioni, e troppo ripugnante nelle conseguenze agli oggetti primitivi inalterabili della unione, ed alle vere esigenze della di lei susistenza, giacché riuscirebbero al rovinoso effetto di toglierle tutti quegl' Individui che in qualche circostanza pressante è impossibile di rafrenare, e di reggere con la Ragione dalla età, e dall' impeto istantaneamente combattuta, e souverchiata.

Questo principio, comecché in se stesso per assoluto non controvertibile, e vero, fu espressamente riconosciuto, e con prescrizioni consentanee in tutta l'estensione addottato ovunque non arbitrario dispottismo ma la retta Ragione le regole prescrivesse alle umane azioni, quindi allorché nei Volumi di què Classici celebratissimi Scrittori, che spiegarono le Leggi, ed esposero la pratica de' Giudizj, si ricerchi il trattato di ciò, che toglie a' delitti le qualità esecrabili, ed aggravanti, e lascia perciò il Giudice in libertà di secondare i sensi della comune Umanità, che a pro degl'infelici gli ricercano il cuore, ne' primi luoghi si annoverano [a] l'età non matura, il non fermo intendimento, e le istantanee non vincibili Cause motrici. Ciocché se può in genere, ed a certi rapporti predicarsi di qualun-

---

[a] Melch. Homicidior. Examen P. II. Quest. XVI. S. 3. Jul. Cl. Pract. Crim. L. V. S. fin. Quest LX in annotaio.

lunque altro, lo si può molto più, e senz'alcuna riserva di questo Serenissimo Governo, che con gloriosa particolarità ben degna dell'Indole clementissima, che ne forma il distintivo pacifico Carattere, non ha le Sanzioni Sue Criminali scritte col sangue, né così severe sono le Massime de' Suoi Tribunali, e le Pratiche de' Giudizj che non si badi senz'alcun rigorismo, e co' migliori riguardi alle circostanze de' fatti per giudicar delle cose non dal nome, dall'apparenza, o dal concitato fanatismo, ma secondo l'Equità, e non sieno i rigori della Giustizia dalla ristoratrice Clemenza con ben determinate misure soavemente temperati.

Che se ad onta di tutto ciò la Voce del Popolo, che pure fu altre volte per debolezza, o connivenza delle menti umane creduta facilmente, o predicata quella del Cielo, esser dovesse l'Astro regolatore del presente Giudizio coll'autorizzare un'insussistente rumore, e coll'imporre nell'animo de' Giudici, infelice al certo, e ben doppiamente infelice sarebbe per riuscire il destino del mio sventurato Pietro Fontanini, giacché alla fatalità di avere molti nemici, che mi vorrebbero alla malignità, al livore, ai timor loro sacrificato, si aggiungerebbe quella di vedere a mio danno e con funesta non desiderabile astrazione sovvertito tutto ciò che fu sino ad

ora massima sacra di Ragione, dettato preciso di Legge, precetto apertissimo di vigente costantissima Pratica. ... . ..

Poiché però non sono più que' ferrei tempi, ne' quali un pregiudicio sparso nel Volgo dirigeva la mano tremante de' Giudici nel segnar servilmente la Sentenza; poiché il fine tragico, e miserevole di molti grand' Uomini, che periti sono, benché innocenti, per opera di Magistrati diretti dall'entusiasmo de' molti, han levato loro il velo dagli occhi. poiché non meno le Istorie piene di lagrimevoli fatti agli Eruditi, che l'Esperienza gran maestra degli affari co' troppo famigliari esempj insegna ad ognuno, che questa Voce del Popolo, che seppe un tempo prostituirsi tributando come ad altrettante Divinità, acclamazioni, e voti a quelli, che pure non erano che Mostri nati a distruggere il Genere Umano, e ad appestare la Terra, altro non è in fine che un'appoggio screditato, e vacillante degli umani Giudicj, ed uno Scoglio infame, ove tropo di frequente naufraga si riduce la Verità delle cose; poiché finalmente tanta, e tale è la penetrazione de' prestantissimi miei Giudici, tanta, e tale è la loro costanza che ben sapranno le circostanze calcolare della mia età giovanile dell' impeto concitato, delle tumultuanti passioni, e sopra tutto dalle veraci deposizioni de' Testimonj distinguere le

le menzognere, dalle imparziali le frodolenti, e passionate, e difendere il loro cuore da ogn'impressione del furente fanatismo, che dificile render ne potesse l'accesso alla Verità, ed alla Giustizia, io mi presento a questo augusto Tribunale pieno di quella rispettosa confidenza, che inspirar possono all'animo di uno sventurato tutti questi argomenti tante volte fra lo squallore, e l'ozio pesantissimo di questo mio Carcere infelice per unico conforto ritessuti, e meditati, e spero, ch'io non sarò il primo che interrompa la serie continuata, e gloriosa delle clementissime incensurabili Sentenze da questo Sacrario emanate.

E per serbare nelle difese, cui sono necessitato, un'ordine che il più utile sia ed il men' ultroneo, e prolisso, io mi atterrò al Costituto Oppositzionale come a quello, che raccoglier deve ed esprimere senza superfluità tutte le imputazioni a mio carico, e seguirò senza scostarmene un momento le tracce in quello segnate, e tralasciando tutto ciò, che non conduce al proposto indispensabile oggetto studierò la possibile brevità onde in un Processo pur troppo involuto per abbinazione di quattro fatti non sia oltre il dovere, e la necessità trattenuta quella clementissima attenzione di cui tanto abbisogno e che umilmente quanto fervorosamente imploro

„ Il primo fatto" dice il venerato Fisco „ per

„ cui dovette la Giustizia versar criminalmente,
„ fu quello da voi commesso nella persona di Pietro
„ q.m Domenico Massarino ". Si raccolga addunque questo fatto, e si raccolga, giusto all'impegno, nelle stessissime circostanze, nelle quali è descritto nell' Opposizionale medesimo.

Nel dopo pranzo del giorno quattordici Giugno 1779 anno, che non era [a] il sedicesimo compiuto della mia età, io mi ritrovava nell' Osteria di Mattia Florean, ed era nella Caneva dell' Osteria medesima, che beveva con alcune persone, allorchè venne Pietro Massarino a ricercare se si fosse veduto un certo, che io non mi ricordo chi nominasse. Osservatolo io, che aveva un garoffolo ne' buchi della Camisiola ch'era quello, o almeno del tutto simile a quello, che io aveva nella mattina del giorno stesso regalato ad una Giovane che avvicinavo, gli ricercai onde lo avesse avuto:

A questa richiesta, che in nessun modo poteva offenderlo rispos' egli con sgarbo e con delle insolenze, ed io caldo dal vino che in què momenti avevo bevuto, e molto più agitato dal dispiacere ben grande di vedermi avanti agli occhi un testimonio quanto irretragabile altrettanto irritante del

[a] vedi il Capitolo I. a giustificazione prodotto

del trionfo del Massarino sopra di me, e nelle mie premure, né potendo resistere all'impetuoso trasporto di tale dispiacenza resa più sensibile dal sgarbo anziaetto, e dalle insolenze, glie la strappai dal sito, ove lo teneva, e fattolo a pezzi lo gettai a terra, e lo calpestai co' piedi.

Bastava questo sfogo al mio risentimento, ch'io spero compatito facilmente da Chi conosce assai bene l'energia irresistibile delle passioni in una età così fervida, né sarei certamente passato oltre se non avesse il Massarino replicato le ingiurie, e se arrivato non fosse persino alle minacce.

Allora fu, ch'io non seppi contenermi, vero essendo anche tropo, che
„ [a] Juvenile vitium est, regere non posse impetum".
Trassi di saccoccia il mio coltello, ed alieno com'era ad ogni modo, dal sangue, percossi col manico del coltello stesso il Massarino nel capo. Fuggì egli verso la Cucina inseguito da me, che in timore, che cercasse di armarsi di uno Schioppo che teneva colà l'Oste Fiorean, gli tenni dietro, onde non avesse campo di verificare le sue minacce col mio eccidio.

Nè temei io già fuori di proposito, mentre, dato egli di fatto la mano su quel Schioppo,

[a] Senec. ex Troad. Act. II

voleva adoperarlo contro di me, e mi fece fronte ma io il rattenni afferrandolo appunto per lo Schioppo. Tentai levarglielo di mano, ma inutilmente, perlocchè insistendo egli, e temendo io con ragione di dover soccombere se riuscito gli fosse di liverarsene, gl'impressi una ferita coll'anzidetto mio coltello, e quindi interpostesi alcune circostanti persone fummo separati, ed io mi ritirai a Casa.

Se queste però sono, come lo sono veracemente le precise circostanze, ond'è espresso questo fatto nell'Opposizionale, io non saprei, umilmente riflettendo, come convenire mi potesse ragionevolmente l'imputazione di essere un buggiardo, e di avere „ operato con un furore talmente in„ sano da ferirmi da me stesso ", come vuole il venerato Fisco.

Vero, che nel racconto del fatto medesimo nel mio Costituto „ de plano " io ho ommesso la circostanza di aver col manico del coltello percosso nel capo il Massarino; ma che perciò? Tacendosi ancora quanto è espresso ne' Libri, ov'è registrato il Jus Comune, de' Principi suffraganti coloro che in criminale giudizio [a] in qualunque modo

„ [a] ignoscendum censuerunt „ ei, qui sanguinem suum „ qualiter qualiter redemptum vo„ luit". Dig. L. XLVIII. Tit. 41.

do cercano di rimuovere il pericolo instante alla propria vita, alla libertá, all'onore; non é egli indubitato, buggiardo essere propriamente quello, che dice positivamente il falso, non mai quello, che ommette una qualche circostanza dei vera massime quando l'ommissione sia l'opera della memoria, e non del cuore." Saró io reo d'irremissibile mendacio allorché ho ommesso non commesso; allorché l'ingenua confessione di circostanze piú aggravanti dimostrano ad evidenza, che l'ommissione non fu un'artifucio, onde ingannare la Giustizia, ma una mancanza di memoria, che in affare di quasi cinqu'anni mi ha compatibilmente tradito."

Esaminiamo ora il furore, col quale si pretende aver io in quell'occasione operato. In questo argomento quando dal venerato Fisco si accorda [a] verissimo l'incontro mio col Massarino, verissima la richiesta, ch'io gli feci del come avess'egli quel tal garoffolo, e si concede cioché confessa [b] lo stesso Massarino, che mi sia stato da lui con sgarbatura risposto, io non so vedere il perché non potessi essere compatito se in quelle circostanze, nel riscaldo del vino, che aveva bevuto,

---

[a] era il Capitolo II. [b] era il Capitolo III.

nell'irritamento della veduta di quel garoffolo, che avevo regalato a Giovane da me trattata nell'esacerbamento delle ricevute insolenze mi son risolto di strappare il garoffolo stesso, e di stracciarlo. Parrebbe certamente, che un'affronto così sensibile, l'alterigia di un'Amante rivale fortunato sempre insoffribile alla fervida intollerante gioventù, le provocanti risposte dello stesso potessero render compatibile un' atto, quand' anche avesse qualche cosa di violento.

Ond' è per altro, che nell' Oppositionale si dice, che consta, ch'io abbia operato con insano furore? Forse perchè senza imaginabile offesa io ricercai placidamente del garoffolo? Forse perchè non prima posi mano al coltello, che mi sentissi minacciato, non prima ho ferito, che mi vedessi in pericolo? Forse perchè la prima cosa, che io feci quando viddi il Massarino venirmi incontro con lo schioppo alla mano fu di tentar di levarglielo, onde mettermi al sicuro?

Se si accorda verissimo l'incontro, verissima la ricerca come può dirsi mai senza implicanza, che consta dell' insano mio furore? Se si concede che il Massarino mi rispondesse con sgarbatura; se si conviene, che io tentassi di togliermi da ogni pericolo col disarmare il mio Avver-

versario prima di ferirlo, come può dirsi poi, constare, ch'io operassi con insano furore? Non si riconosce in questo modo, che io serbassi anzi tutt' i termini di moderazione, onde salvare me stesso senza offendere altrui; ch'io non passassi a' fatti se non indotto da necessità di difesa?

E per verità: cosa è egli mai questo furore, e massime insano? Certamente un sopimento totale della Ragione, un trasporto dell'anima agitata, e tocca nell'irascibile da dolorosissima sensazione, uno stato d'impeto subitaneo violentissimo incapace di freno, e non suscettibile di riflesso. Come dunque si dice constare l'opera d'insano furore in uno, che si accende a gradi, che serba misura nel vendicar le offese, che sa, fin nel momento estremo regger la mano perchè non corra al sangue di un'offensore ostinato ed insolente se non quando si vede in assoluto pericolo e perchè si astenga da ulterior colpo dopo quell'unico che basta a salvarlo?

Nel quale stato di cose ammettersi non deve che lo stesso Massarino riconosce e confessa di avermi [a] provocato e dichiara ch'era egli alterato dal vino, quindi rimossa ogni istanza che il

[a] era il Capitolo IV.

riscaldo, e la subornazione lo aveva fatto proddurre alla Giustizia, umilmente suplica, e fervorosamente [a] perchè io sia liberato, e spiega l'affannosa premura, ch'io per di lui conto non soffra qualsisia castigo. Sarà perciò più inesorabile l'Animo nobilissimo de' prestantissimi miei Giudici di quel, che lo sia stato quello, che pur pretendeva di essere offeso.~ O dovrò io cercare per persuader Quelli delle ragioni diverse da quelle che bastarono a questo per riconoscere il proprio torto, e per dichiararsi meritamente maltrattato!

Prima però di levar la mano dalla Difesa questo primo fatto riguardante, io non posso trasandare la scusa, che delle Minacce del Massarino si dessume nel venerato Opposizionale dalla mia violenza. Come addunque.~ Mentr'era conscio a se stesso di avermi con sgarbatura nella risposta offeso doveva egli aggiungere offesa ad offesa, e passar dalla insolenza alle minacce.~ Mentre visibile giustissimo era il mio irritamento, doveva egli maggiormente provocarmi.~ Sarà egli commendabile perchè vedendomi giustamente irritato non cessava di aggiungere esca ad un fuoco anche tropo per sua opera vivamente acceso!~ In

[a] era A Capitolo V.

In quale sistema di moderazione, e di prudenza si ritrovò mai, che perché uno é violento sia da lodarsi chi lo provoca, e lo insulta ? Per lo contrario, appunto perch'é violento non occorre irritarlo, e molto meno minacciarlo quando é già irritato, insegnando anzi la prudenza :
„ [a] Dum furor in cursu est, currenti cede furori:
„ Difficiles aditus impetus omnis habet ".

Un'altra circostanza che trasandare egualmente non posso, é quella, che mi si imputa nel venerato Opposizionale quasi ad'artifizio lo aver detto, ch'io ho inseguito il Massarino per timore, che andasse in Cucina ad armarsi al mio eccidio. Se evidentissima inegabile verità non obligasse il veneratissimo Fisco ad esprimere nell'Opposizionale medesimo poche righe appresso a questa imputazione, che realmente [b] andò il Massarino a prender lo Schioppo e che con esso mi si fece incontro, io intenderei come caratterizzar si potesse per un' artifizio l'asserzione di questo mio timore · ma allorche il fatto adequatamente risponde al mio sospetto allorché il Massarino ridotto in quella cucina altro non fece che dar mano allo schioppo, e farmisi contro, pare certamente, che ultronea

„ [a] Ovid. de remedio a-
„ moris. L. I.

[b] era il Caniolo VI.

sia, e mal sostenibile l'imputazione medesima.

Poiché però consta anzi così dalle deposizioni de' Testimonj che dallo stesso Opposizionale, che io in questo fatto né abbia offeso alcuno prima di essere stato offeso, né abbia dato mano ad armi prima d'essere stato minacciato, né abbia ferito prima di aver tentato inutilmente di togliere lo schioppo con cui si era posta in pericolo la mia Vita, né abbia oltrepassato nell'opera i limiti segnati dalla necessaria indispensabile difesa; poiché insostenibile è quindi l'imputazione dell'insano furore onde si vuole, che io abbia operato, poiché una prova della moderazione, e convenienza del mio Carattere, qualunque idéa ne abbiano espressa le persone da un panico timore agitate, e comprese, dessumere si può dall'officiosità da me spontaneamente praticata verso l'Oste Horean allorché gli domandai scusa [a] di quanto aveva eseguito nella sua Osteria, io credo di poter con ragione sperare che questa Ecc.ma Corte Pretoria non avrà esitanza a pronunciare sopra questo primo fatto una Sentenza di libera assoluzione così precisamente voluta dal fatto stesso, e da qualunque di lui circostanza, e tanto fervorosamente domanda-

[a] era il Capitolo VII.

data dallo stesso Massarino.

Siamo ora al secondo fatto, ch'è raccolto, ed imputato nell'Opposizionale.

Nell'anno 1779. in una sera, che non mi ricordo la precisa, e che non fu mai nella procedura individuata, mentre io nessun mal sospicante, né offendente alcuno caminava per San Daniele in compagnia di un tale detto Pacasso, mi sento improvvisamente aggredito con una tempesta di sassate da Santo figlio di Giacomo Moroso unito ad altre persone, che non conobbi sul momento, né mi furono mai posteriormente indicate. Sorpreso dalla impensata aggressione, ed abbandonato dal Pacasso che fuggendo si tolse da ogni pericolo, risolsi di andarmene, e di schivare con una prudente ritirata qualunque inconveniente.

Nell'anno stesso la notte 8. Febraro ritrovandomi io ad una festa publica da ballo, che si faceva in Casa di Angelo Missana vi si ridusse anche il Moroso co' suoi amici. Confesso il vero, che la comparsa di un' Uomo, che praticato mi aveva una così riflessibile, e per ogni riguardo ingiustissima mala azione e che quanto a lui, aveva posto ad evidente prossimo pericolo la mia vita, la di cui unione con il Comunico forse di quella incognita e molto più li esteriori suoi modi d'

insulto, di provocazione di elaterra non poterono non gettare il fuoco nel mio sangue per giovanile furente età facilmente accensibile e di non mettere in orgasmo il mio animo per l'esposto insulto compatibilmente in prevenzione esacerbato.

Partì egli di là non senza qualche atto provocante, che non sfugge mai dalla veduta acutissima di un' offeso né potendo io resistere all' impeto di un' irascibile perciò esaltato mi feci alla porta, e gli scaricai contro un' arma da fuoco che in que' momenti mi era stata consegnata da un Soldato, col quale io era passato a quella festa da ballo, e che mi aveva assicurato, ch'era carica di sale.

Anche in questo secondo fatto la prima cosa, che mi si rimprovera, è la bugia di aver incolpato il Soldato anzidetto di tale scarico. Io però non saprei in altra miglior forma difendermi da questo rimprovero se non adducendo la ingenita premura degli Uomini di comparire impuntabili di nascondere i proprj errori, e di schivare sopra tutto ogni pericolo, che alla propria felice esistenza potesse sovrastare. Locché verissimo essendo, ed evidente, come si potrà mai pretendere, che uno sventurato costituito nelle forze della Giustizia cui lo squallore della Prigione, d'onde sorte in quel momento, la imponente serietà di Chi lo interroga, le catene

dalle

dalle quali si vede strettamente avvinto, con espressioni della maggior energia tengono vivamente presenti le angustie tutte della propria miserevole situazione abbia a confessar liberamente una colpa, che terminar deve col stringere sempre più i suoi lacci, e col renderlo maggiormente infelice? Non sarebbe questo lo stesso ch'esigere, ch'ei rinonciasse a' sentimenti per mano di Natura a caratteri indelebili impressi nel cuor d'ognuno, e che resistesse intrepido per non dir forsennato, alle Voci dell'amor di se stesso per risparmiare a' Tribunali ed al Fisco la fatica dell'inchiesta? Non è egli, siami permesso, assurdo l'imputare a colpa una cosa, ch'è voluta pressochè invincibilmente dalla cura irrequieta e connaturale a tutti della propria conservazione?

Dopo questa bugia che mi si rimprovera, segue l'imputazione del mio animo perseverante nell'astio, e sempre disposto alla vendetta. Questa imputazione poi non ha altro fondamento che la presunzione [a] dessunta dalla Verità che si suppone che io abbia detto nel proposito dell'incontro avuto col Moroso e delle sassate. Ecco adunque la Verità e la bugia per fatale combinazione riuscite egualmente ad essermi funeste: eccomi reo se

---

[a] Vedi il Capitolo VIII.

parlo egualmente, e reo se taccio, se dico il vero, o il falso.

Ad ogni modo, e comunque sia per riuscirmi, io negar non voglio, che la ricevuta ingiuria non mi fosse di un'amara reminiscenza. Per la verità: come non esserne sensibili, o aver vergogna a confessarlo! Vedére violata la sicurezza delle publiche strade, abusato il silenzio dell'ora notturna, la solitudine del luogo, e la superiorità del numero, sentirsi improvvisamente aggredito con sassate mentre alieno dal macchinare, dall'eseguir alcun torto a chi si sia sotto alla protezion delle Leggi si passeggiava senza sospetto di sinistr' incontri, e senza ragion di temerne; conoscere ridotta in pericolo manifesto, ed imminente la propria Vita per opera di sfaccendati, e prepotenti disturbatori della quiete: trovarsi neccessitato ad una fuga sempre vergognosa all'opinione delli più, ed esecrata dalla gioventù fervida, ed intraprendente, son circostanze tali di un fatto così acerbamente toccanti, che non credo possa esservi sulla terra chi non le senta, e non se ne ricordi, o Giudice così sevèro, che punir ne volesse quella facoltà dell'anima che richiamar ne può alla mente l'idéa. Non è però, che altro movente io non avessi per condurmi all'eseguito scanco

vico, fuorché il sentimento di vendicare quella unica offesa.

Ben è vero, che li Testimonj dell'informativo nessuna Causa adducono, ond'io nell'esposto modo operassi nella sera dei otto Febraro; ma qual fede prestar loro si dovrà se si considerino in linea di credibilità le loro deposizioni? La precisione singolarissima, ond'essi non solo sono uniformi fra loro, ma vanno perfettamente, e nelle più minute circostanze d'accordo coll'istesso Moroso, la loro unione, e quindi la evidente amicizia loro col Moroso medesimo dimostrata sempre più dalla premura di vederlo [a] dopo lo sparro a segno di andar a ricercarlo alla propria Casa, non sono essi argomenti da dubitarne? Ma ciò non basta. Al caso dell'abbinazione, e della delegazione, in X.bre 1783. sono ripetuti sopra il fatto seguito in Febraro 1779. cioè quasi cinque anni prima, e pure con affettazione riflessibilissima assicurar vogliono, ed affermano con giuramento, che quel tale Soldato era a quella festa [b] in quel tal cantone opposto al sito della porta: ma questa inverosimile sorprendentissima precisione non mostra ella ad evidenza la loro parzialità ed il desiderio ardentissimo di

[a] era il Capitolo IX. [b] era il Capitolo X

coll'opera de' Giudici quello, che non riuscì loro in quella notte co' sassi ! Come ! Mentre li Testimonj esaminati dopo il periodo di quasi cinqu'anni nel fatto del Massarino hanno sempre in bocca „ se la memoria non m'inganna ; se la memoria malamente non mi suggerisce ; mi pare ; non mi ricordo per niente affatto perchè la cosa è vecchia „ ed altre tali espressioni di dubbio, e d'incertezza, ch'è il linguaggio affatto naturale in affar indifferente, e di epoca rimota ; dovranno li Testimonj del fatto del Moroso ripetuti dopo il periodo medesimo, ed in affare, ch'egualmente dovrebb'essere a lor riguardo indifferente, non solo parlar sempre in tuono accertato, e deciso, ma ricordarsi ancora questa minuta circostanza ! Io mi appello alla Ingenuità, alla Coscienza delli prestantissimi miei Giudici. Vi sarà di essi Chi creda, potersi ritrovar tre persone d'accordo, che dopo tanto tempo si ricordino una circostanza tale, quando ad esse non appartenga ! Ricordarsi dopo cinqu'anni la situazion precisa ad una festa, ove l'anima è distratta in varietà di piacevoli oggetti, di persona, che non interessa ! No, Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente, Nob.i ed Ecc.i Sig.ri Assessori, non vi è probabilità in quest'asserzione, che tanto anzi è meno credibile, quan-

quanto in maggior numero sono le persone asserenti, mentre rarissima sarebbe una tal memoria, e quello, ch'è raro, non potrebbe, senza pericolo della propria preciosa qualità essere comune a molti.

Ora:- che cosa creder dovrassi di tali Testimonj? - Forse, che siano imparziali, anche ad onta di vederli egualmente uniti col Moróso comparire [a] alla festa che uniformi esporre in giudicio, e tanto premurosi di saper dello stesso Moróso, che, lasciato il piacevole intertenimento di una festa da ballo, a notte avvanzata [b] non possono a meno di non andare a ritrovarlo a Casa? Forse, che sieno veritièri perché giurati anche quando dicono ciò, che in linea di credibilità non può digerirsi? Si dovrà dunque piegar il Voto a' loro detti a costo ancora di violentare il proprio sentimento, e la ragione? E in verità, s'è lecito, avrebbesi dovuto defferire il giuramento a Testimonj così evidentemente concertati, e parziali?

Avesse perciò piacciuto all'Altissimo, che la premura di veder deciso il mio destino da questa Ecc.ma attuale Reggenza e l'angustia delle

---

[a] era il Capitolo XI. [b] era il Capitolo XII.

mie circostanze per la ristrettezza del tempo, che manca a compierne il gloriosissimo corso, non mi avessero tolto, oltre all' opportunità di altre difese, anche il poter sostenére l' admissibilità dei Capitolo, che in questo proposito io voleva proporre! Avrei dimostrato ad evidenza e la falsità de' Testimonj sostenenti, che senz' alcun istantaneo motivo io ho eseguito lo sparro, e la costante verità, che li modi esteriori di alteriggia, e d' insulto, onde mi provocò il Moróso a quella Festa, erano stati li moventi immediati che **mi** condussero ad effettuare lo sparro antédetto, comunque negare io non voglia, che quest' alteriggia, e questo insulto non mi richiamassero alla memoria la primiera ingiuria, e me ne accendessero il fuoco nel sangue.

Nulla per altro è più insiisistente della imputatami premeditazione. Se constasse in processo o che il Moróso fosse stato solito intervenire a quella festa, o che, dovendovi essere in quella sera, ne avesse fatto noto ad alcuno il divisamento, si potrebbe forse con qualche miglior probabilità sospettare, che io, avvertito di ciò avessi potuto cogliere quell' occasione per far le mie vendette; non così però quando non solo non consta cos' alcuna di tutto questo, ma è

per

per lo contrario dallo stesso Moróso dichiarato, che fu [a] un' accidente, ch'ei si recasse alla Festa, e quando é per ciò accidentale l'incontro.

Sebbene: che dico io di probabilitá di sospetto? Non é ella una contraddizione in termini, che uno, cui nel fatto, che segue, s'imputa l'operare per solo impulso di bravura, e di prepotenza di voler rendersi terribile ad ogni genere di persone, sia poi capace di premeditazione? Che un giovane dell'etá di appena sedici anni, com' io era allora, cui bolle per necessitá nelle vene ferridissimo il sangue, impetuoso, risoluto, intollerante, abbia operato con quella freddezza di pensamento che assolutamente non é propria che dell' Uomo domato dagli anni, e dalle vicende, tardo, riflessivo, e per lunga esperienza pieno di dubbj, e di riguardi?

Che se ridur si dovesse la cosa alla sola probabilitá, checché ne dicano i Testimonj manifestamente parziali, e concertati nelle circostanze del caso, della mia etá, e del Carattere del Moróso, che non dev' essere quieto subitocché senz'alcuna ragione aggredisce di notte co' sassi chi non l'offende, probabile assolutamente riesce, ed affatto

---

[a] era il Capitolo XIII.

naturale quello, che io asserisco, cioè, ch'esso Moroso m'irritasse cogli accennati modi di alterigia; e d'insulto; e che quindi io mi sentissi compatibilmente riaccendere anche per l'altra ingiuria, mentre
„ [a] Quelibet extinctos injuria suscitat ignes".

Ma tolgasi una volta la mano da questa parte della Difesa, e si serbi possibilmente la prommessa brevità, giacchè quando è visibile la parzialità de' Testimonj, che non sono fuori di sospetto di essere i Complici della ingiuriosa ingiusta aggressione; quando loro perciò non deve prestarsi fede, e potrebbesi sostenère, che non avessero dovuto giurarsi; quando senza l'imaginabile fondamento è la imputata aggravante circostanza della premeditazione; quando probabile per lo contrario, e naturale è la riflessibile circostanza dell'insulto del Moròso fattomi alla Testa; quando, oltre a tutto ciò, ogni ragion vuole, che all'età di sedici anni, facilmente si condoni quanto potess'essersi con non intièra regolarità operato, non occorrono ulteriori argomenti per assicurarsi una libera assoluzione da questa Ecc.^ma Corte Pretoria, che non è ligia dell'

[a] Ovid. de art. am. L. III.

dell'ingiusto desiderio de' maligni, né si fa riguardo delle istanze inadmissibili degl'indolenti, e ben conosce per l'altra parte quanto irresistibile sia ad ognuno, e massime alla gioventù la forza delle passioni, e dell'istantaneo irritamento.

Passo dunque al terzo fatto imputato dal venerato Fisco, ch'è quello della ferita di coltello da me impressa a Daniele, figlio di Giorgio Peverino nella sera de tredeci venendo li quattordici Gennaro dell'anno 1783. Ecco nei termini i più avertati come avvenne il fatto stesso.

Ritrovai nella indicata sera de' Suonatori vaganti per il Paese, e li condussi a fare una serenata sotto le fenestre di una Signora, ch'io frequentava in Casa Toppacino, ove mi ritirai intanto, ch'essi suonavano.

Furono verso di essi gettati de' sassi, uno de' quàli [a] colse in una gamba uno de' Suonatori anzidetti che venne sbigottito a ritrovarmi ed a lagnarsi altamente d. me, quasicché io li avessi condotti ad avventurare la Vita, e ad essere accoppati a sassate.

Penetrato io perciò, e ben giustamente da queste lagnanze, e dall'apprensione del loro

---

[a] era il Capitolo XIV.

pericolo, e riscaldato per una insolenza, che io doveva credere a me diretta, avendo io comandato la serenata, sortj in strada, e cercai di scoprire chi ne fosse stato l'Autore. Appena ebbi fatto qualche passo viddi fuggire una persona, e ritirarsi dietro ad una colonna. Volai a quella parte, e ritrovai la persona stessa, che non potei conoscere in su le prime perchè involta nel tabarro sino agli occhi, e che si scoprì subito con impeto tale, che io temendo, che volesse aggredirmi, denudai il mio coltello e gl'impressi la mentovata ferita. Il conobbi in quell'istante per il Perissini, e gli protestai, che se lo avessi conosciuto prima non lo avrei offeso, come sarebbe stato senz'altro giacchè era mio amico, e lo avevo anzi in quell'istesso dopo pranzo [a] invitato a goder meco di quella serenata.

Se ne andò egli pe' fatti suoi, ed io licenziati li Suonatori mi ritirai nella detta Casa Toppacino, dove momenti dopo venne lo stesso Peverini, che mi sfidò fuori, e tentò tutti i modi [b] di provocazione, e d'insulto per farmi sortire, ciocchè non feci, anche a insinuazione

[a] era il Capitolo XV. [b] era il Capitolo XVI.

ne delle persone di quella Famiglia, cosicché dovett' egli ritornare a Casa senz'avere ottenuto l'intento di cimentarsi meco con la lusinga di ammazzarmi, non per altro prima di avére vomitato contro di me quanto seppe suggerirgli il suo riscaldo, e la sua violenza.

Questo é il fatto, nel quale inegabilmente provata é la compatibile causa della mia mossa, cioé una insolenza caratterizzata, e sensibile fatta da chi non aveva diritto alcuno di sturbare quanto si faceva senza suo danno, od ingiuria sulla publica strada, giacché ad espressione precisa dello stesso venerato Opposizionale consta [a], che io avessi condotto i Suonatori; consta, che sieno state lanciate le sassate; consta, che per queste sassate alcuno di qué Suonatori venisse in Casa Toppacini a farmene delle lagnanze; finalmente consta, che io perció me ne sia sortito a spiare chi le avesse lanciate.

Fin qui io spero certamente di non essere indegno di compatimento, poiché nulla é piú proprio della fragile irritabilissima umanitá che il risentirsi delle offese nulla men facile alla impetuosa gioventu che il soffrire un'insulto al-

[a] era il Capitolo XVII.

la presenza della Donna, che si avvicina, e lo disturbo di una cosa fatta per compiacerla. Lo stesso venerato Fisco non ha sino a questo punto di che ragionevolmente rimproverarmi.

Conosce anch'esso venerato Fisco, che un Giovane irritato per tale ricevuta insolenza, che sortito di casa si vede fuggir d'innanzi, e nascondersi una persona non può non supporre, che questo fatto gli abbia l'insolenza stessa, e cerchi con la fuga sottrarsi, onde non essere conosciuta: anche il venerato Fisco conosce, che l'atto subitaneo di questa persona di svogliersi con risoluzione [a] dal tabarro non può non imporre, e far temére, ch'ella voglia con la violenza, e con l'armi sostenére, e compiere l'insolenza anzidetta; finalmente conosce, che questo atto così subitaneo, ed imponente non può essere sorpassato da un Giovane risoluto, e che la prudenza stessa, e la Natura insegna egualmente a' Giovani che a' Vecchj di non lasciarsi prevenire; quindi nell'impegno di far valére contro di me ogni più minuta cosa, ed incoerente si afferra alla circostanza sola dello aver io conosciuto il Peverini, quasi volesse dire, che avendolo io cono-

[a] vera il Capitolo XVIII.

nosciuto non doveva avventarmi contro di lui.

Quale fondamento ha però questa circostanza? Forse una notorietà assoluta, o precise deposizioni, e giurate di non eccezionabili Testimonj? Nulla di tutto ciò, ma la sola [a] voce dello stesso indolente Peverini. Ecco dunque il perchè io ho detto „ nell'impegno del venerato Fis„ co di far valére contro di me ogni più minuta „ cosa, ed incoerente". Di fatti: come mai? Uno, che ha tutto l'interesse di aggravare il mio destino per vendicar il professato torto, il mio Nemico, quello stesso che ha fatto contro di me le sue istanze in processo, sarà il Testimonio sufficiente a documentare una circostanza? Mentre il Principe istesso, il Principe, la cui imparzialità sarebbe certissima, la veracità senza eccezione, se pur scendere si degnasse dal Trono eccelso di sua Maestà per rendere testimonianza in fatto alieno, non otterrebbe, che la unica [b] sua deposizione formasse una prova legale compiuta. Lo otterrà l'instante Peverini, la cui parzialità è più evidente di quello, che dimostrar si potesse?

Ad ogni modo, poiché mi tocca combattere anche queste incoerenti frivolezze, entriamo

[a] era il Capitolo XIX. [b] Melch. Misc. Crim. P. I C. IV.

pure all'esame di quest'addottata asserzione.

Nel suo primo Costituto dice il Peverini di essere stato da me ricercato se avess'egli gettato quelle sassate, e di avermi [a] risposto le precise parole: „ Ill.mo no, che non son quello ".

Concedasi vero tutto, benché non sia provato con altro che con la sua voce, ciò non dimostra però che io l'abbia conosciuto tanto più, che asserendo egli stesso, ch'era [b] involto nel proprio tabarro sino agli occhi, somministra una violentissima presunzione, che alla voce alterata dalla trapposizione del tabarro io non potessi realmente conoscerlo.

Nel secondo Costituto, onde fu ripetuto, dichiara, ch'era involto sino agli occhi nel suo tabarro espressamente [c] per non essere conosciuto, e ciò dopo aver detto di essere fuggito per non essere [d] conosciuto da me per le ragioni da lui indicate. In seguito vuol sostenere di essersi scoperto [e] dal tabarro per darmisi a conoscere. Questo è un dir cose contraddittorie questo è un mentire con la più ributtante impudenza. Ma

[a] era il Capitolo XX.
[b] era il Capitolo XXI.
[c] era il Capitolo XXII.
[d] era il Capitolo XXIII.
[e] era il Capitolo XXIV.

Ma sia pure la cosa com'egli vuole, abbia egli parlato perch'io il conoscessi; siasi scoperto per l'oggetto medesimo, tutto ciò non toglie certamente la forza a' stringenti motivi, che dalle antecedenze io aveva di crederlo l'insolente disturbatore de' Suonatori, e della serenata, nè mi trasporta fuor di linea di essere compatito, nè esenta il Peverini dalla taccia di un contegno equivoco, ed imprudente.

Le cose susseguite a questo incontro dimostrano ben evidentemente il carattere violento del Peverini, e quindi giustificano sempre più l'apprensione, in cui mi pose l'averlo veduto in quel momento subitaneamente sciogliersi dal tabarro. Ommettendo ancora l'esser egli venuto a sfidarmi alla Casa Toppacini, comechè possa averlo fatto „calore iracundiæ" come dicon i Pratici, e tuttavia in istanti; non è ella riflessibile, ed affatto decisiva l'aggressione [a] praticatami in mezzo la Piazza? Ella sarebbe stata anche nel difensivo deposta, e comprovata, se non avesse il venerato Fisco, contro le regole di sua costante esattezza, ommessa l'assunzione della Nob.e Sig.a Contessa Margherita Beltrame, che io stesso

[a] era il Capitolo XXV.

ho introdedotto [a] come Testimonio presente, e che nominato avrebbe senz'altro la Cameriera, che in quella occasione aveva seco. Anche questa ommissione, quantunque di sensibilissimo mio sconforto, è un' attacco, ch' io sacrifico di buon grado al desiderio di essere giudicato dalla attuale Ecc.ma Corte Pretoria.

Per altro conobbe anche il Peverini di avere il torto, e di non potère a giusta guerra sostenère in Giudicio le proprie istanze. Eccole perciò liberamente, e spontaneamente [b] abbandonate col volontario Costituto di remozione da lui annotato in Atti del Sig.r Daniele Marquardi Notaro in San Daniele, nel quale, tocco egli finalmente da pentimento di aver contro ragione procurato di aggravare il mio destino dopo di avermi insultato, ed in Piazza con micidiale intenzione aggredito, oltre a tutto, suplica la Giustizia a volèr procedere verso di me con ogni dolcezza.

Possibile però, che la forza del vero, che seppe superare ogni ostacolo d' interesse, e di animosità per entrar nell' animo del Peverini, e per indurlo a cedere, ed a confessare l' ingiustizia del me-

[a] era il Capitolo XXVI. [b] era il Capitolo XXVII.

meditato tentativo, debba poi riuscir inefficace per parlare alla Mente sublime, all'angelico Cuore de' prestantissimi miei Giudici? Possibile, che mentre mi assolve il mio stesso Avversario, mi condanni questa Ecc.ma Corte Pretoria, quando il fatto, ogni ragionevole presunzione, e le Voci stesse del Peverini parlano apertamente a mio favore? Io non saprei dubitarne, e però senza immorar ulteriormente su questo fatto, passo al quarto, ed ultimo per compiere una volta questa difesa.

Prima però d'internarmi in questo fatto, siami permesso esporre alcuni prenotati assolutamente indispensabili.

Ambrosio Gallo, ch'è il Ministro Sbirro della Comunità di San Daniele come uomo pieno ridondante di modi è al caso di fare, e fa attualmente delle prestanze a questo, ed a quello degl'Individui componenti quel Consiglio. Grati questi alle ricevute assistenze hanno mille riguardi verso di lui, ond'è, che egli è [a] il Despota della Comunità, che a suo talento dirige quegli affari tutti, ne' quali voglia egli influire. E talmente grande è questo suo predominio in quel Paese, che arrivò persino a minacciare [b] il Sig. Giuseppe

[a] era il Capitolo XXVIII. [b] era il Capitolo XXIX

Perissini, che era attual Giurato, e che morì poi dal disgusto di questo publico insulto, e dalla apprensione delle minacce stesse, mentre Ambrosio restò non solo impunito, ma trionfante.

Ne deriva da questo, che basta toccare lo Sbirro per mettere in moto tutte le suste di quella Comunità, per mettere in orgasmo ogni Ordine di persone, per concitarsi contro l'odio universale ...

Per esserne persuasi non occorre che riflettere alla direzione della Comunità medesima nel caso mio. Finchè si è trattato d'impegni fra me, ed il Massarino, fra me, ed il Moroso, fra me, ed il Perevini, non vi è stato chi si prenda la briga di espedirne la criminale procedura, li processi sono restati per quasi cinqu'anni giacenti, e lo sarebbero in eterno se tocco non si fosse questo Genio benefico, e tutelare. Subito ch'è uscito in Scena questo Sbirro, ecco la Comunità in angustie: ecco Espressi, che volano: ecco Lettere di partecipazione, ferventissime, e caricate: ecco risvegliato ogni altro malanno, onde assicurare a Costui la più soddisfacente giudiciaria vendetta: ecco Testimonj di tutti gli Ordini pronti a mentire: ecco insomma tutto l'impegno possibile perchè sia cancellato dal numero de' Viventi quell'

quell' infelice, che necessitato a difesa ha avuto la fermezza sorprendente, ed esecrata di alzar la fronte intrepida in faccia a questo Dittatore, e di fargli comprendere ch'è pur mortale.

Ciò brevemente prenotato entriamo pure in azione. La sera del Lunedì santo dell'anno 1783. incontratomi verso mezz'ora di notte nello Sbirro antedetto in vicinanza al Porton detto delle Ore, mi sento fare da lui un Chivalà, e lo vedo con uno schioppo a tromba approntato in atto di scaricarlo contro di me.... Fortunatamente fui a tempo di dar mano ad una mia schioppa, e di prevenirlo, e così di replicar uno sparro, giacché mostrava voler insistere; quindi liberatomi dall' urgentissimo pericolo mi son ritirato a Casa.........

Questo fatto ha delle precedenze imputate nel venerato Opposizionale, alle quali è forza rispondere. Si pretende prima di tutto, che nell' Autunno antecedente cioè 1782. mentr'erano li Uomini di esso Amorosio alla Casa di Giovambattista d'Andrea per praticare un' esecuzione comandata dalla Giustizia sulle istanze delli Nob. Sig.ri Giacomo, e Francesco fratelli Salla, io ne li facessi desistere con modi offensivi, e violenti. Nulla però è men sostenibile di questa imputazione.

Ella é smentita da due Testimonj giuratamente deponenti, che quella esecuzione fu [a] praticata coll'asporto della biada . E sarà ben vero, che lo Sbirro Ambrosio sparse allora questa diceria, e ne fece lagnanza col Sig. Pietro Narducci, che era allora Capitanio di San Daniele, ma questa anzicch' essere una circostanza a mio riguardo aggravante, mostra sempre più chiara la violenza di esso Ambrosio, ed il di lui dominio nella Comunità, che arditissimo il rende, ed insoffribile . Basta leggere la giurata deposizione di questo Ill.mo Sig. Capitano per restarne con sorpresa estrema, e con nausea convinti. Per verità: quale cosa più umiliante per una persona Civile che il vedersi [b] strapparzare da uno Sbirro, ed alla presenza di quelli stessi, la cui Autorità dovrebb' esserne uno scudo? quale cosa, che più ributti in linea di dignità, e di decoro che il vedére uno Sbirro entrar non chiamato tra il Giudice, ed il Soggetto, e senza riguardo al Carattere sempre venerabile di chi per publica Instituzione amministra la Giustizia trattar da Canaglia una persona ben-nata? quale maggior violenza che l'osar tanto? quale più deciso dominio

---

[a] era il Capitolo XXX. [b] era il Capitolo XXXI.

nio che il rimanerne impunito !

Che se convenienti necessarj riguardi non mi obligassero a tacere l'Autorevole prestantissimo Senatore, cui dovei ricorrere perché questo amatissimo dovizioso Sbirro facesse meco un'atto di scusa, e le tergiversazioni, e le modificazioni, che ad ogni modo fu d'uopo tollerare per parte di tutta la Comunità a di lui difesa concitata, io potrei alla persuasione aggiungere ben facilmente il racapriccio, e la indignazione.

Si pretende in oltre, per ommettere a studio di brevità le altre più minute circostanze che lo invaghirmi, ch'io feci, di una figlia di detto Ambrosio fosse un motivo onde poi scoppiasse il fatto, di che si tratta.

Qui però io non posso trasandar senza riflettere la severità, con cui mi si rimprovera, ch'io arrivassi per amore al grave eccesso di posporre tutti li riguardi dovuti alla nascita, al decoro della Famiglia, ed all'onore di quella Vita civile in cui mi ha costituito la mia Condizione. Ho io a dirlo ! Non mi pare questo un linguaggio di chi sappia la forza irresistibile di questa passione, ch'è certamente la più naturale agli Uomini, ch'è la più universale e la più forte, e che più facilmente conduce i Mortali alli maggio-

vi eccessi:

„ [a] Sævus Amor docuit natorum sanguine matrem
„ Commaculare manus „.

Di fatti: mentre un Salomone in età matura si scorda per amore fin il suo Dio, che lo aveva collocato sul Trono, che dotato lo aveva di una Scienza, della quale non vi fu per lo avanti, nè dippoi vi sarà la maggiore, che lo aveva colmato di prodiggiose ricchezze, di conseguente gloria, e si riduce persino ad offrire con empia debolezza un sacrilego incenso alli Dei delle Nazioni, si potrà seriamente imputare a delitto capitale irremissibile in un Giovane di vent'anni appena compiuti se invaghito siasi di una fanciulla, ch'è un'angelo [b] di bellezza, comunque d'inferior condizione!

Ma questa stessa serietà di tale rimprovero, anzichè difficoltarmi, facilita le mie difese in questa parte, poichè anzi quanto maggiore è la passione, che in me vien supposta, tanto minor reità contengono l'esagerazioni, che si vogliono da me fatte contro Ambrosio come contro l'unico ostacolo all'adempimento de' miei Voti. La cosa è affatto naturale. Li modi forti, e robus-

[a] Virgil. Eclog. VIII. [b] era il Capitolo XXXII.

busti, con li quali [a.] cercò egli di por freno alla propria figlia, e di alienare il di lei animo dal corrispondere al mio amore, non doveva-no servire che ad irritare il mio desiderio, e ad accrescermene la premura; giacché

„ Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata:
„ Sic interdictis imminet Æger aquis [b]„.

Ecco quindi qualche esaggerazione, qualche minac-cia affatto propria della passione e della gioventù e sempre compatibile da Chi sa quale energia ab-biano questi delicatissimi moventi.

Le quali esaggerazioni, e minacce non devono però credersi in tutta quella estensione, né di tutta quella importanza, onde sono deposte in processo. Tropo evidente è la parzialità di ogni genere di persone per Ambroggio Gallo, tro-po varie, e singolari ne sono le deposizioni per deferirvi intieramente. La stessa direzione di Ambrosio ne è una prova incontrastabile.

Sapeva egli, per quanto ne dice lo stesso venerato Fisco, queste mie esaggerazioni, queste mie minacce, e non per questo fece alcun movi-mento. Si dirà forse, che il contenesse quella prudenza, e moderazione tropo facilmente cre-

---

[a] era il Capitolo XXXIII. [b] Ovid. de rem am Eleg. IV

duta, e tropo eccedentemente lodata nel venerato Opposizionale? No certamente, giacché la violenza [a] del suo Carattere non lascia credere, ch'ei soffrisse insulti se fosser veri, o se potesse temerne. Conviene addunque, ch'egli ne sapesse il vero, e che conoscendo il mio Carattere non ne tenesse conto, comecché incapace mi credesse di mandarle ad effetto.

L'esito corrispose al suo pensiero, giacché, lontano io dall'attaccarlo, gli pagava da bere [b] quando ne aveva la opportunità come confessa egli medesimo, né io gli feci mai l'imaginabile affronto.

Addunque le imputate precedenze assolutamente non conducono, almeno per parte mia, al fatto de' quattordici Aprile. In quella sera io non attaccai Ambrosio, ma fui [c] attaccato. Un Testimonio dello stess' Offensivo riferisce il Chivalà da lui fattomi, ed un'altro riferisce una risoluta parola che non seppe individuare. Sono giurati tutti due, e tutti due convengono, che sono seguiti li sparri dopo l'esposto Chivalà, o la incerta risoluta parola. Quanto a me, nessuno depone, che io dicessi cosa

[a] era il Capitolo XXXIV.
[b] era il Capitolo XXXV.
[c] era il Capitolo XXXVI.

cos'alcuna ... Questo basta perché certo sia, che Ambrosio Gallo fosse l'aggressore. Egli era armato, e di arme [a] lunghe, e corte da fuoco; dunque è indubitato, che io era in pericolo, mentre legalmente „ ad probandum aliquem fuisse in periculo vitę sufficit probare, „ quod ejus Aaversarius veniebat armatus contra ipsum " [b]; e se la difesa della propria Vita è un'azione assolutamente non imputabile a colpa, non mi potranno essere imputati li due sparri voluti indispensabilmente dalla difesa medesima ...

Nè io credo giustificabile il Chivalà dalla moltitudine della Gente, o dall'ora notturna o da qualunque oggetto mendicato di publica quiete, giacchè uno Sbirro solo non s'incarica della quiete di una Popolazione, nè la sera del Lunedì santo a mezz'ora di notte, in moltitudine di Gente in attualità di Sacre funzioni, in faccia alla Chiesa, è la più opportuna, onde uno Sbirro solo risoluto, e violento vantar possa oggetti importantissimi di tranquillità, e di quiete.

Molto meno vale a discolpa di Ambrosio il dire di non aver egli sparrato le sue armi,

[a] era il Capitolo XXXVII. [b] ... Sent ... homi ... Vers sed quomodo

mentre questo dipende dalla combinazione di essere stato prevenuto, e quindi impossibilitato a farlo, senza per questo averne avuta minor intenzione, o non averlo tentato.

Che se li Testimonj avessero voluto dire il vero senza badare a' riguardi per Ambrosio, constarebbe ad evidenza la di lui mala disposizione, e la determinazione di attaccarmi la quale però non traspira meno dalle parziali deposizioni, dal violento Carattere di esso Ambrosio, e dall'Aggressione verificata egualmente che dall'arma, di cui era provveduto, e che a qualche oggetto aveva certamente portato.

Ed a proposito de' Testimonj, io non saprei come si potesse sostener coerenza nelle deposizioni de' Sig.ri Veriti, e Deganis, o come potessero essi spiegare le tante cose, che dicono di aver fatto dalle ore ventiquattro al momento delli sparri da me eseguiti, cioè in mezz'ora. Nè posso intendere come giurar si dovesse il Sig.r Francesco Salla, ad istanza del quale si praticava quella esecuzione, che si pretende da me impedita e che per conseguenza dovrebb' egli dell'opra mia risentirsene come contraria tanto a' suoi desiderj. Ma io non immorerò su queste, e molte altre incongruenze nel propo-

posito stesso, ben certo di non aver a pentirmi di avere a costo di esse studiato la brevità e mi riduco all'ultima circostanza imputatami dall'Opposizionale.

Essenzialissima si dice dal venerato Fisco [a] questa circostanza, e tale, che toglie da ogni dubbio la Giustizia, che in me si rinchiuda un'animo perfido e fermo nell'astio. Veramente questa volta si appoggia la Giustizia al più infelice argomento. Si tratta di quella scatola piena di tagli, e segni, che si vuole da me spedita ad Amorosio con la dichiarazione in processo spiegata di volerlo passare con tante coltellate, quant'erano i tagli, e segni su quella scatola impressi. Una circostanza è questa però, ch'è deposta [b] da unico giurato, e che perciò non è provata, quindi lascierebbe ancora la Giustizia in dubbio della qualità del mio animo se non vi fosse altra maniera di conoscerlo.

Qualunque cosa ne dicono i Testimonj, il fatto dimostra, che io non ho un'animo avido di sangue, e che corra alle risse senza neccesità, e per pura ostentazione. Solchè rian-

[a] era il Capitolo XXXVIII.
[b] era il Capitolo XXXIX.

dar si vogliano col pensiero imparziale li fatti processati, si riscontra, ch'io non sono stato mai il primo ad attaccare, quantunque non sia stato l'ultimo a menar le mani. Sol-ché si rifletta al mio contegno col Massarino quando cercai di levargli lo schioppo di mano, né il ferj se non quando il conobbi insistente, e mi viddi in pericolo; e col Peverini quando mi ritirai senza vendicar l'aggressione fattami sulla Piazza, e coll' Oste Florean quando gli chiesi scusa dell'inconveniente avvenuto nella sua Osteria, si avranno delle prove evidentissime della mia moderazione.

Nell' angustia del ristrettissimo tempo, e nel desiderio ardentissimo di essere giudicato da questa Ecc.ma Corte Pretoria, questo é quanto ho potuto dire a mia difesa. L' indole di Lei dolcissima mi assicura, che sará accolto ne' modi, che Le son naturali, e che non mi sará di alcun pregiudizio l'opera tumultuaria, ed indigesta della difesa medesima.

L' Equitá, e la penetrazione de' prestantissimi Soggetti, che la compongono, mi fanno attendere un Giudizio veramente degno di queste singolari gloriose qualitá, che al maligno insegni a non aspettar compiuti gli esecrabili

Suoi

suoi voti, che a' Testimonj rimproveri la mala fede, che mortifichi il fanatismo di un Paese liggio vergognosamente di uno Sbirro insolente, e che alla mia età di ventun' anno, alla lunghissima priggionia concedendo tuttociò che non fosse stato dell' intiera regolarità nel giovanile mio contegno, alla pristina libertà mi ridoni, onde menare io possa una Vita esemplare, giacché ammaestrato dalle amarissime passate vicende mi terrò ben lontano dal ricadervi più mai.

„ Fu il Fontanini relegato per tre anni nella
„ Fortezza di Palma".

II.
Difesa
delli
Fratelli Ferroli

Argomento

„ Morto quasi improvvisamente certo
„ Nicolò Corrado, fu per connivenza delle di lui
„ Madre, e Moglie seddotte da Malevoli, e nemici
„ di Giovambattista, e Paolo fratelli Ferroli tribui-
„ to a colpa di questi due fratelli la di lui morte,
„ comechè in quel tal giorno avessero trattato
„ qualche affare insieme".

„ Autorizzata in seguito la cabala dal
„ Chirurgo, che fece la vision del Cadavere sopra il
„ divulgato sospetto fatto disumare dopo quattro
„ giorni fu inoata la procedura criminale, indi
„ partecipato il Caso all'Eccelso Consiglio de' Dieci,
„ che ne delegò servatamente l'Ecc.mo Reggimento".

„ Obligati i Ferroli, e citati con Proclama,
„ furono consigliati ad appellarlo; ma vedendo che
„ quelli, che a ciò li avevano condotti non serbavano
„ le larghissime prommesse di toglierli con un colpo
„ solo da ogni molestia, essendo divisata la intro-
„ missione per solo ordine, lasciata cadére l'appel-
„ lazione si riddussero a compiere presso l'Ecc.mo Reg-
„ gimento la propria giustificazione".

„ Rassegnatisi per ciò a volontaria
„ presentazione, proddussero Scrittura con Capitoli;
„ dippoi la seguente Difesa".

All'Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luogoten.te

Nob.i, ed Ecc.ti Sig.ri Assessori

Ecc.ma delegata Corte Pretoria.

La morte di Nicolò q.m Urbano Corrado, che nella notorietà del cagionevole suo stato, del disordinato suo regime, degli assalti di violento malore, che altre volte istantaneamente il ridusse vicino a morte, fu senza l'imaginabile sorpresa per naturale da tutti caratterizzata a segno, che si descrisse come tale ne' publici parrocchiali Registri, e fu esso senza riserva alcuna, senz'altra indaggine sep-

pellito; questa tal morte è pur non ostante ridotta il soggetto della criminale procedura, cui fu con artifizioso irregolare sottomano provocata la Giustizia, e che il venerato Fisco si è compiaciuto di autorizzare non solo, ma di riveguere a carico di Giovambattista, e Paolo fratelli Ferroli perchè dopo la tumulazione fu sulle mosse interessate ed insidiose della Madre, della Moglie e di un Zio materno di detto or q.m Nicolò Corrado indicata per violenta dalle voci di Testimonio giovanetto da blandizie, da buon trattamento, da doni seddotto, e prevaricato, e di tenera fanciullina in modo convincente indotta a parlare e venne dichiarata per dipendente da percosse, e da contusioni da giovane inesperto Chirurgo, che ignaro, a quellocchè il fatto dimostra, delle regole cardinali della professione manca a' principali doveri del suo Offizio, e s' impegna a decidere con fermezza, e precisione d' interne occulte cagioni da esterne equivoche apparenze in strano, e nuovo modo esaminate, senza farsi strada con la neccessaria sezione del Cadavere all' occulare ispezione, e quindi a meno incerto giudizio.

In questo tale soggetto di procedura, che per verità lascia da tutte le parti scorgere apertissimi segni di sua debolezza, e di sua non

medi

medicabile inconcludenza, e che non ha per tutto suo documento che la procurata illegale, inattendibile testimonianza di due fanciulli l'uno di dieci, l'altra di sei anni, e la denoncia di Chirurgo legalmente convinta di certa irreconciliabile contraddizione, ed incongruenza, così precisa così manifesta, così irrefragabile par, che sia la Ragione, che in ordine egualmente, ed in merito protegge li suddetti fratelli Ferroli, che il dubitare dell'esito della procedura stessa non altro certamente sarebbe, fuorché un diffidare ingiurioso ed imperdonabile o della sublime penetrazione de' prestantissimi Giudici, quasicché non avessero a riconoscere, e rilevare la Ragione medesima, o della inflessibile Loro Costanza nell'insistere sulle tracce del retto, e del giusto, quasicché ne potesse il decisivo Loro Voto essere trasportato dal Vortice dell'usato artifizio, o regolato dalle ingannevoli lagrime di chi vagheggia un'indebito inonesto vantaggio, o dalla imaginabile accezion di persone.

Questo è ciò, che ad onta di tutto il passato, di tropo miserevole ricordanza, sostiene gl'infelici mal bersagliati, fratelli Ferroli, che si accostano al Sacrario, d'onde uscir deve la decisione del loro destino, con la più ferma rispettosa fiducia di riportare una Sentenza, che nell'atto di

corrispondere all'assoluta loro innocenza, ed alle singolari luminose doti, che a sommo grado risplendono ne' veneratissimi loro Giudici, li sottragga una volta dal sacrificio delle persone, che dietro alla già seguita desolazione dell'innocente Famiglia è con esecrabile frodolento impegno vagheggiato, e prommosso da chi ha dato moto alla procedura anzidetta.

Nicolò Corrado, che pativa un male così violento, che da qualche di lui assalto fu in istanti ridotto vicino a morte a segno [a] che si pensò in una delle ricorrenze del male stesso perfino a sacramentarlo a piè della scala, dov'era improvvisamente caduto, assalito da improvviso attacco verso le ore diciotto del giorno primo di Luglio del passato anno si ridusse nella susseguita notte a tale, che sul far del giorno del Sabbato seguente, che fu alli due, si dovè ricorrere alli spirituali Suffraggi.

Fu chiamato il Capellano del Luogo, che ascoltata la sacramental confessione partì, prommettendo di condur seco il Medico dopocchè avess'egli celebrato la Santa Messa; ma avvanzatosi rapidamente il gravissimo malore che gli

---

[a] era il Capitolo I. a difesa preddetto.

gli tolse la cognizione, e la favella; fu esso Capellano richiamato, e comparso immediatamente il ritrovò in tali estremi non suscettibile di altro che dell' estrema unzione sul momento anche eseguita, dopo di che pagó il tributo inevitabile morendo verso le undeci ore dell'indicato Subbato due Luglio, com' è di sopra espresso.

Tanto è però lontano, che o da Nicolò, o da altri di sua Famiglia, o dal Capellano, o da alcuno degli estranei si vociferasse imaginabilmente, o si sospettasse, che di violenta morte avess'egli dovuto soccombere, quantoché, qual Cadavere morto [a] naturalmente, fu senza riserve seppellito, e ne fu estésa la consueta nota né publici parrocchiali Registri.

Piansero le due donne Madre, e Moglie di quell'infelice la istantanea fatale perdita; ma sfogati con le facili lagrime i primi sintomi di compatibile dolore, e riavutesi dallo sballordimento dell' improvviso caso si diedero coll'assistenza, ed intervento di persona egualmente interessata ad escogitare il modo di voglier in bene la stessa disgrazia, e di trarre la possibile utilità dalla perdita medesima.

---

[a] era il Capitolo II.

Nel conciliabolo tenuto dalla riflessibile triade della Madre di detto or q.m Nicolò, della Moglie, e di Giovan-Maria Marmai di lui Zio materno; furono dopo varie discussioni per vera impercettibile fatalità scelti i fratelli Ferroli ad essere inviluppati in questo affare come quelli, che attenti a' fatti loro erano in concetto di aver qualche modo, e furono perciò creduti vittime bastevolmente pingui per essere immolate alla malignità, ed all' interesse, tanto più, che gli affari corsi pochi momenti prima fra esso q.m Nicolò e li medesimi Ferroli non abbisognavano d'intiera alterazione per ridursi a qualche sospetto nell'argomento.

Non mancava che ritrovar alcuno, che volesse con la propria deposizion sostenere il già divisato tentativo, e nella impossibilità di condurre persone che in età di conoscere l'importanza di tale atto volessero per complimento rendersi responsabili a' Tribunali del Cielo, e della Terra di così rea opera, fu risolto di abusare dell'inesperienza della gioventù per incauto mobilissimo carattere facile ad essere con blandizie, e qualche tenue geniale donativo condotta ad un passo, di cui non conosce il peso, ed il valore. Si gettò dunque l'occhio sopr'Antonio q.m Gio-

Giovan-Maria Rugo, e Catterina, figlia di altro Gio-Maria Rugo dell'età il primo di dieci, e l'altra di sei anni, de' quali già si doveva conoscere l'indole, e le morali disposizioni, e condotto il primo in propria Casa, accarezzato, ben mantenuto, regalato, si tenne chiuso finché restò persuaso, e bene istruito, indi fu l'altra in modo analogo concludentemente disposta.

Fatto ciò dalla Madre di detto q.m Corrado coll'assistenza del di lei fratello Giovan-Maria Marmai, e ridotti [a] con frodolenta ricerca tutt'altro riguardante due Testimonj in propria Casa si fece con qualche formalità recitare dal giovanetto Rugo alla loro presenza l'insegnata lezione, fors'anche per imporre sul di lui animo con la formalità stessa, e per tenerlo sempre più fermo nella sua disposizione, e fatta con artifizioso sottomano pervenire al Podestà, che avventuratamente era Cognato del Corrado, e perciò facile ad entrar nelle mire, e negl' interessi della di lui Madre, fu da esso Podestà, sull'appoggio di tale lezione dedotta in Carta informe, ed illegale recata dal consulente Triumviro Marmai, con Lettera eccitato l'Officio Giurisdizionale di Medun

[a] era il Capitolo III.

alla desiderata procedura.

Aporta in tale modo la scena, ecco l'Officio Giurisdizionale in viaggio : ecco la Madre e la Moglie del Corrado, nell'atto di essere costituite, a dipingere le cose a talento, ed a seconda del vagheggiato vantaggio, a fingere contraddittorj principj di dispiacenze de' fratelli Ferroli col q.m Corrado : ecco l'una ad introdurre, che il Marito spiegasse a lei nell'ultima notte il motivo di sua morte : ecco l'altra a mandar dalla Stalla, in cui [a] l'aveva tenuto chiuso, il giovane Rugo ben pasciuto, e preparato a sacrificare incauto, e prevaricato sull'altare della falsità, e della menzogna deponendo quanto gli era stato insegnato : ecco l'Officio Giurisdizionale anzidetto ad addottar queste inconcludenze comandando la disumazione del quatriduano [b] cadavere che mandava un insoffribile fetore in prova non equivoca della sen' incamminata sua corruzione : ecco finalmente il giovane inesperto Chirurgo ignaro, a quel che si vede, de' cardinali principj di sua professione a valere da esterne lividure solite, come si dimostrerà in seguito, a riscontrarsi in chiun-

---

[a] era il Capitolo IV.

[b] era il Capitolo V.

chiunque muoja di morte naturale, e rimarcate non già col tatto immediato delle mani, ma sibbene col mediato [a] del proprio bastone, ed in distanza, sopra Cadavere morto da quattro giorni, e da tre sepolto [b] nel mese di Luglio sotto alla sferza de' cocenti raggi solari nel Cimitéro, giudicare delle occulte interne viscere assai facilmente dalla sola già incaminata corruzione alterate, ed a decidere con magistrale fermezza, che Nicolò Corrado è morto per imaginarie non comprovate, né comprovabili percosse.

" " Egli è vero anche tropo, che quell'incendio, da cui restano inceneriti de' vasti Edifici, delle intiere Borgate, non ha il più delle volte avuto origine che da tenue mal custodita scintilla. Gl' insidiosi, illegali, inconcludenti mezzi usati dal suespresso Triumvirato ebbero pure tanto di attività, e di forza da promuovere, e sostenére una criminale procedura che qual fulmine divampò ad incenerire lo stato degl' infelici Ferroli, e l'esito della quale potrà ben mettere in salvo le persone, tranquillizzarne l'animo, assicurarne la riputazione, non mai

---

[a] era il Capitolo VI. [b] era il Capitolo VII.

però rimediare alla desolazione già senza pristino seguita degli affari, e della loro innocente Famiglia.

Dietro alla decretata disumazione del Cadavere, all'assunzion de' Testimonj, alla formale visione, credé quell'Officio di renderne informata questa Ecc.ma Reggenza, che partecipato il caso al Tribunale Eccelso ne fu servatamente delegata, quindi perfezionato in Cavalcata il Processo furono i Ferroli con Mandato alle Carceri chiamati a difendersi, ed escolparsi.

Allorché la Sorte voglie ad un Mortale le spalle non si contenta mai di mostrare con unico travaglio il proprio abbandono, ed é quanto incrscievole a chi il prova altrettanto sempre vero in fatto il detto volgare, che „ le disgrazie non vanno mai sole". Quella fatalità, che condusse i Ferroli ad essere inviluppati nella criminale procedura, di che si tratta, quella stessa li trasse sulle tracce male augurate di non fedele scorta ad appellare il sovraespresso Mandato non già perche diffidassero o della penetrazione, e giustizia di questa Ecc.ma delegata Corte o della propria innocenza, o della Ragione, che così apertamente gli assiste, ma lusingati da que' che

che per viste di proprio interesse lor, facevan sperare una più spedita; una più efficace deffinizione dell'affare.

Intesero finalmente, ch'eran condotti per obliquo sentiero, conobbero, che potevano sotto gli auspicj di questo veneratissimo Tribunale essere deffinitivamente salvati, quindi lasciata cadére l'interposta appellazione, e defferito all'opinione di quelli, che a ciò sul bel principio li consigliarono, si son rassegnati in presentazione volontaria, ed hanno, dietro a' loro Costituti, proddotto la modula de' Capitoli a difesa.

Questa é la serie de' fatti, queste sono le cause moventi, ed effettrici, questa é l'intrinseca importanza della procedura, ch'é il soggetto del presente Giudicio, questa é la situazione amarissima degl'infelici Ferroli, che nella necessitá di compiere le proprie incombenze umiliano in questa Difesa que' riflessi, che credono convenirsi all'argomento, ed alla loro innocenza.

Per cominciare peró a dirittura dal vitale l'esame del merito dell'affar, di che si tratta, si rifletta all'appoggio che ha il Fisco per imputare á Ferroli l'opera, onde si vuole originata la morte del Corrado.

Due sono i punti cardinali di tale appoggio. Il primo: la Riferta del Chirurgo nella Vision del Cadavere, che constituisce il il corpo di fatto; l'altro: il detto de' Testimonj, d'onde risulta il corpo del delitto.

Quanto al primo, cioè alla Visione del Cadavere, ed alla riferta del Chirurgo, anche senza valersi di ciocch'è a difesa proposto, e comprovato, chi è, che con la sola ragion naturale, e senz'aver imaginabilmente studiato l'Arte chirurgica, col solo senso comune non intenda l'implicanza, e l'incongruenza della riferta medesima?

Come? In un Cadavere quattriduano, e di persona morta da rapido progresso di violentissimo malore, da tre intéri giorni sepolto in un'aperto Cimitéro, ed esposto alli cocenti raggi del Sole nella fervida estiva Staggione di già corrotto, e fetente, potrà un Chirurgo con tanta precisione decidere sopra parti necessariamente alterate dall'azion del Sole, e della già bene incaminata corruzione? Più: potrà egli, questo novello Chirone render conto dello stato delle viscere interne in un tal Cadavere, o in qualunque altro Corpo pur anco recentemente reso tale con la sola

esterior ispezione, senza la Sezion del Cadavere stesso dalla sola natural ragione dichiarata necessaria per un retto giudicio di ciò, che si vede? Avrà egli a pronunciare con tanta fermezza la causa della morte di alcuno allorché si tratta di esibire un'argomento atto a fulminar delle persone negli articoli delicati di reputazione, di libertà, di stato?

Epure a tanto arrivar seppe l'incautella, e l'arbitrio del Chirurgo, che servì l'Offizio Giurisdizionale di Medun nell'incontro, in cui fu disumato il Cadavere del q. Nicolò Corrado. Basta leggere la sua riferta per rimanerne convinti, e per conoscerne l'inattendibilità, e la inconcludenza.

Quanto al secondo de' punti cardinali dell'appoggio del Fisco, cioè al detto de' Testimonj, nulla meno concludente è la difesa de' Ferroli, anche se prescindere si dovesse da' fatti a difesa introdotti.

De' tanti Testimonj, la scritta deposizion de' quali forma l'enorme [a] mole dell'offensivo Processo, due soli [b] sono quelli, che dicano qualche cosa di scienza propria, e

---

[a] era un Processo di trecento Carte [b] era il Capitolo VIII

di avere, a quellocché sostengono, personalmente veduto; gli altri tutti riferiscono quanto indistintamente si vocifera [a] senza indicare ciocché condur possa ad analizzar l'origine della sparsa vociferazione, com'é pur loro preciso [b] dovere, e v'é chi la caretterizza decisamente [c] per una „ chiaccola". Degl'indicati due Testimonj de visu l'uno é Antonio Rugo; l'altra é Catterina pur Rugo. Il primo é della etá di dieci anni; la seconda di soli sei [d]. Basta questo solo perché non vi sia alcuno cosi spoglio di legale intelligenza, che possa dire provato legalmente questo fatto..

Per aversi una prova legale, e quindi concludente, bisogna avere il detto almeno di due testimonj maggiori d'ogni eccezione, qualunque indizio, presunzione, amminicolo deve in tal modo documentarsi a volere, che in giudizio criminale attendibil sia [e]. Cosí vogliono le Leggi nel proposito di soli amminicoli, e tanto con la Ragione, e con la Pratica costante maggiormente esigono allorché

si

[a] era il Capitolo IX.
[b] Barbar. Prat. Cr. Priori Prat. Cr.
[c] era il Capitolo X.
[d] era il Capitolo XI.
[e] Leg. Sciant Cuncti Cod de probationibus

si tratti non de' soli amminicoli facienti alla Causa, ma dell' intrinseco fatto, ch' è il soggetto unico, e vitale della Causa stessa.

Ora: dove sono nel Caso nostro li due Testimonj della Ragion, della Legge? dove ritrovasi la idoneità in Antonio, e Catterina Rugo; dove sono essi maggiori di ogni eccezione, se il venerato Fisco istesso si astenne dal defferir loro il giuramento [a] attesa l' età loro naturalmente incapace di quel riflesso, ch' è neccessario per conoscere le cose, per riferirle con esattezza, e molto più per calcolare l' importanza di una deposizione, fatta in Giudizio, che in fin del conto è il principale fondamento della idoneità voluta dalle Leggi? E se il venerato Fisco autenticò a quel tempo così ragionevole eccezione in linea d' idoneità de' due Testimonj non defferendo loro il giuramento, potrà in presente valersi del loro detto per appoggiare concludentemente una imputazione? Se qualunque legal eccezione basta a rendere frustranea, quanto a legale prova, la deposizione di qualsisia Testimonio; non valerà nel caso nostro un' eccezione, ch' è

---

[a] era il Capitolo XII.

intrinseca; ch'è vitale; che attacca i Testimonj nel riflesso, e nella intelligenza, cioè in quello, che massimamente ricercasi per renderli idonei, e maggiori d'ogni eccezione?

Vero; che si legge: „ex ore infan„tium, et lactentium perfecisti laudem [a]"; ma prima di tutto quel „ perfecisti laudem" è detto di Dio, il quale e vede aperto il cuor degli Uomini, e muove le loro lingue a suo grado; e poi è detto „laudem", non già „veritatem", e che qui la verità unicamente si cerca, e non si è ne' tempi, o nel caso di esigere un miracolo in un' affar criminale lasciato correre nel Vortice della umana provvidenza.

Che se poi mancasse qualche cosa a dimostrare l'inconcludenza della deposizion di tali Testimonj, leggasi l'interrogazione fatta ad Antonio, e vi si riscontrerà tutto quello di suggesto, che può imaginarsi, e che solo ne renderebbe inattendibile irreparabilmente la deposizione, quand'anche d'altronde ineccezionabile fosse, e consistente: leggasi la premmessa dell'esame di Catterina, e nel convincente modo, onde si dichiara averla condotta

[a] Psalm. 8.

a parlare, se ne raccoglierà facilmente il valore, e la concludenza.

Così è dunque. L'offensivo stesso contende al venerato Fisco qualunque imputazione riducibile a carico de' Ferroli. La sola Ragion naturale, il solo senso comune convince d'implicanza, e d'incoerenza la riferta del Chirurgo, che assistì alla disumazione del Cadavere del q.m Nicolò Corrado; La Ragion, le Leggi, la costante Pratica de' Tribunali, e de' Giudizj, inattendibili rendono per intrinseca insanabile eccezione le deposizioni de' due Testimonj Antonio, e Catterina Rugo; quindi tanto sol bastarebbe perchè assolvere si dovessero i Ferroli, rapporto a' quali in tal modo si cerca in vano una legal prova del Corpo del fatto, in van si cerca una legal prova del corpo del delitto, ch' è quanto a dire: son distrutti i due punti cardinali, a' quali appoggiato unicamente aveva il venerato Fisco le verifuate imputazioni, con che si spiega agevolmente il ragionevole necessario perchè la sua leale esattezza esprima nell'Opposizionale il fatto cogl'indeterminati fluttuanti modi: „ per quanto è introddotto, e fa presumere „ il fatto ".

Ma se tanto sol basterebbe alla difesa de' Ferroli, che si dirà poi se oltre alle risultanze già esposte dell'offensivo, coll'unico appoggio delle quali si son'essi fin qui difesi, vi son quelle del difensivo, che non solo sostengono ciocchè si è detto sino ad ora, ma di più convincono d'ignoranza crassa, e supina il Chirurgo riferente, e ne smentiscono la riferta, e di prevaricazion certa, e contessata uno, il maggiore delli due indicati Testimonj? Vi sarà esitanza alla libera assoluzione, che gl'infelici Ferroli implorano umilmente, ed attendono?

No, non è un'arbitrio d'Avvocato inscio de' principj dell'Arte chirurgica, pretendente, e procurantesi un'artifiuoso vantaggio il dire, che neccessaria sia la sezion di un Cadavere perchè il Chirurgo possa determinarsi ad accertare, che la morte di alcuno sia seguita a motivo di lesione interna. Questa proposizione omai non è lasciata alla decision della Ragion naturale, e del senso comune, si è dedotta dalla deposizione [a] giurata di due valentissimi Chirurghi di questa Città. Tale

[a] era il Capitolo XIII.

Tale, e così necessaria sezione non è stata fatta dal Chirurgo riferente ; com'è dunque attendibile la sua riferta in proposito della interna enonciata lesione, se dalle esterne apparenze non può mai adequatamente conoscersi lo stato delle interne alterazioni sempr' equivoco, a detto de' mentovati Chirurghi, anche quando, trattandosi di ferita, siasi tentata con lo stiletto, o altro equivalente chirurgico istrumento !

Molto meno attendibile riuscirà l' indicata riferta in vista delle cose, che seguono. I mentovati valentissimi Chirurghi comprovanti con le giurate loro uniformi deposizioni il suddetto Capitolo XIII. dichiarano, che il tatto immediato della mano è assolutamente necessario per rilevare se le parti sieno alterate da causa interna naturale, o accidentale, e ciò per quelle fisiche ragioni da essi nelle sovraespresse deposizioni loro maestrevolmente dichiarite. Lontano il Chirurgo riferente di addattarsi a così ovvie, così ragionevoli impreteribili regole, escogitò una nuova forma di rilevar le cose, e con novità d' esempio egualmente ridicola che stravagante all' immediato necessario tatto

della mano sostitui quello del suo bastone, com' è dimostrato dal Capitolo VI. oltrescritto. Con questo compresse egli due, o tre volte le lividure rimarcate nel Cadavere del q.m Nicolò Carrado, da questo bastone, nuovo Mosè con la portentosa Verga, trasse la cognizione, ond' è ornata la sua riferta.

Ridicolo oltre misura dev' essere riuscito il modo usato da questo inovatore Chirurgo nella eseguita Visione, che si legge negli esami citati a documento di detto Capilo VI., giacché, rovesciato a terra il Cadavere, pos' egli al volto il proprio fazzoletto intriso d'aceto in riguardo al fetore esalante dal Cadavere stesso, e fece le due, o tre indicate compressioni col bastone in tutta quella maggior distanza, ch' eragli conceduta dal braccio steso, e dalla lunghezza intiera del bastone, cioè di due ordinarj passi di uomo, quasi dimostrar dovesse agli Circostanti a guisa di Ciurmatore, e non conoscere egli stesso, le lividure scoperte, senza prendersi alcun pensiero di riscontrarne la causa effettrice, e le conseguenze, cioch' era pure l'unico, l'importantissimo oggetto di tanta indaggine.

E

E giacché nominate si sono le lividure da questo Chirurgo rimarcate nel Cadavere, perché le deriva egli dall'azione di corpi duri, e contundenti con forza vibrati[a], come nella sua riferta, quando é comune a tutt'i Cadaveri, anche [b] di qué, che muojono di morte naturale, l'essere lividi nelli fianchi, e nelle cosce, come spiegano le giurate deposizioni de' nominati Chirurghi, che in esse ne rendono le fisiche convincenti ragioni? Diremo, che ció sia per ignoranza, o per malizia, semplicitá, o artifiio, error di mente, o di cuore? In ogni modo; cosí dunque si segnano le tracce al Fisco? con tanta tranquillitá si conducono al precipizio degl' infelici, degl' innocenti?

Né piú di reale, o di concludente hanno le contusioni nella stessa riferta indicate nel basso ventre, dalle quali si vuole nel termine di ventiquattr'ore condotto al sepolcro il q.m Corrado.

Negano gli esaminati Chirurghi che i Visceri [c] sottopposti al basso ventre sieno suscettibili di contusione, comecché

---

[a] era il Capitolo XIV.
[b] era il Capitolo XV.
[c] era il Capitolo XVI.

per la fievolezza loro non possano a' corpi duri, e contundenti esibire una resistenza tale, da cui derivar possa la male supposta contusione; che se pure per impossibile fossero restati contusi, deggiono non già nel periodo indicato, ma istantaneamente produr la morte anche senza previa infiammazione. Convien dunque avere per indubitato, che li rimarcati segni di lividure non fossero altrimenti indicj di contusione de' sottoposti Visceri, ma sibbene fenomeni affatto naturali, e ad ogni altro Cadavere comuni, come la ragione dimostra, ed il fatto, e spiegano i due nominati valentissimi Chirurghi.

Senza di che, ecco ciocché rovescia dalle fondamenta l'arbitraria convinta Ipotesi del riferente Chirurgo. Se i Visceri sottoposti al basso ventre fossero stati contusi, avrebbe forse il Corrado potuto alzarsi, uscir di Casa, trattar gli affari suoi, mangiare all'Osteria, e bere?. No certamente, dicono i due Chirurghi introdotti a difesa, giacché [a] se non foss'egli per non prevvisibile combinazione morto sul fatto, avrebbe almeno

[a] era il Capitolo XVII.

meno incominciato il forte travaglio della vicinissima morte.

E pure accadde tutt'altro di quello, che ragion persuade, e spiegano i Chirurghi documentati dalla teoria, e dalla pratica. Il Corrado, che si vuol percosso il Giovedì sera ultimo Giugno, che si pretende con una cattiva notte aver dimostrato il già incominciato malore, si levò di letto [a] il Venerdì mattina primo Luglio, uscì di Casa, assistì ad un Contratto, mangiò all'Osteria, e bevette senza lamentarsi di alcun male, indi ritornato a Casa verso le ore diciotto incominciò le smanie di un male di così rapido progresso, che alle ore undeci del susseguente Sabbato due Luglio il condusse a morte. Se di tal morte trovar si dovesse la causa alle non dimostrate, nè dimostrabili mal presunte percosse riportate la sera del Giovedì, sarebbe stato molto discreto, e civile l'originato malore per lasciare al Corrado tanto tempo da pensar agli affari suoi, ed a divertirsi mangiando, e bevendo, ed è assai strano, che abbia proceduto con tanta lentezza nelle prime ore, con rapi-

[a] era il Capitolo XVIII.

dità così terribile nelle seguenti

A questo passo non vuole ommettersi un riflesso, che sembra concludente ... Asserisce la Moglie del Corrado, che quell' infelice per tutto il giorno di Venerdì primo Luglio vomitò [a] spesso materie gialle, e verdi .. Ognun vede però, che se la morte derivata fosse dalle supposte percosse, in tal rapidità di male avrebbero in momenti così vicini alla detta morte dovuto essere già sfacellati i Visceri offesi, e quindi sangue, e non materie gialle, e verdi avrebbe dovuto vomitare il Corrado.

Ma perchè cercare altrove la Causa della di lui morte, se consta dal Capitolo I., che pativa egli un male, i di cui violenti accessi il riducevano alla morte appunto così vicino; se fu altra volta istantaneamente per il male istesso Sacramentato? Qual meraviglia se in stato, ridotto cagionevole, in regime disordinato, dopo avere in quegli istanti forse tropo bevuto, e fatto lo stesso nel giorno antecedente, un' assalto del violentissimo male abbia compiuto finalmente ciocchè aveva altre volte minacciato?

Di fatti: così notoria era in quel Villaggio la violenza del male, ond' era solito il Corrado

[a] era il Capitolo XIX.

rado ad essere attaccato, che nessuna [a] sorpresa recò la quasi istantanea sua morte, talmentecché fu, come si è detto, senza riserve seppellito, nè vi fu alcuno, che sospettasse non naturale la stessa sua morte primacché sviluppasse il Triumvirato la stabilita insidia:. Finchè non si proddusse alla luce Antonio Rugo, finchè non fec'egli publico quanto aveva imparato fra le tenebre della stalla di ragione della Madre del deffonto Corrado rischiarate, e raddolcite dalle blandizie aal pasteggiare dalli donativi, come dal Capitolo IV., nessuno scoperto aveva il grande arcano della connessione fra li Ferroli, ed il Corrado fra la di lui morte, e l'opera loro. Questo concludente veridico Testimonio, che appena partito dal formale suo esame confessò senza equivoci [b] la propria prevaricazione, ed i modi, onde fu seddotto; questo incauto giovanetto di dieci anni; questo riferente ciocche gli fu insegnato, in unione alla giovinetta Catterina da lui introddotta, e con esso, e con se stessa implicante, apre la strada al venerato Fisco, la quale per altro non ha legale uscita, appoggia le verificate imputazioni, accende il fulmine, che ha già desolato, ed incenerito lo stato de' sventurati Fer-

[a] era il Capitolo XX. [b] era il Capitolo XXI.

roli.

Ora però, che levato è il velo, ond'erano ricoperti i cardinali punti d'appoggio delle sovraespresse imputazioni, avranno essi a temére, che alla desolazione de' loro interessi sussequitar deggia per Voto di questa Ecc.ma delegata Corte Pretoria la loro condanna, e l'irreparabile conseguente sacrificio della libertà, e della riputazione. Temeranno essi, che la stessa Ecc.ma Corte accolga, ed addotti una riferta di Chirurgo dalla sola ragione, dal senso comune, egualmentechè dalle uniformi giurate deposizioni di due accreditati Chirurghi a difesa formalmente assunti convinta d'implicanza irreconciliabile, e d'incoerenza, e di tutt'altro, di cui si ommette la non necessaria ripetizione. Temeranno essi, che addottate sieno le deposizioni di due Testimonj per età incapace di riflesso legalmente eccezionati, e l'uno delli quali si confessa sedotto, e prevaricato, l'altra, ad onta d'essere stata con modi convincenti indotta a parlare, nulla dice di decisivo, e nominando uno solo de' fratelli Ferroli varia riesce col Conteste, che l'ha nominata.

Tutto collima a dimostrare l'innocenza de' Ferroli, la inconcludenza della instituita criminale procedura. Non vi è Testimonio in processo

so, che nella fluttuante sua indicazione non dimostri, essere una favola l'asserzione riguardante le percosse de' Ferroli. Oltre quanto si è detto della confessata falsità della deposizione di Antonio Rugo, e della inconcludenza di quella di Catterina pur Rugo, vi è chi trattenutosi tutto il dopo pranzo del Giovedì ultimo Giugno nella Osteria di essi Ferroli, anche in situazione di vedere ciò ché si operasse nel Cortile, giura [a] di non aver veduto i due giovanetti all' Osteria stessa, di non aver veduto i Ferroli a maltrattare il Corrado. Possibile, che di tanta Gente, che andava e veniva a quell'Osteria ove era fervido il concorso, nessuno abbia potuto vedere i pretesi mali trattamenti! Vi è chi assicura, che l'affar della stima de' miglioramenti, che si vuole il motivo dell'altercazione finita cogl' indicati maltrattamenti si passò senza [b] l'imaginabile riscaldo anzi con reciproca soddisfazione.

Oltre a tutto ciò, le stesse Madre e Moglie del Corrado dicono, che il patto della recupera di quella tal terra, la cui vendita ad altri si pretende producesse originariamente il malincuore de' Ferroli verso il Corrado fu da esso Corrado [c] replicata

[a] era il Capitolo XXII.
[b] era il Capitolo XXIII.
[c] era il Capitolo XXIV.

mente esibito alli Ferroli, che no 'l vollero aquistare in modo aluno. Come dunque può la vendita di questo così negletto patto esser divenuta un motivo di tale irritamento, che i Ferroli, li quali così espressamente dimostrarono di non affettare di assicurarsi il possesso del luogo di Valle, e de' quali molti Testimonj dicono giuratamente di non aver [a] mai sentito a dir male, molti giurano, che sono la più buona gente del Mondo, avessero a passare alla estremità di offendere il Corrado!

E quanto a ciò, ch'è introddotto, che il mandassero a chiamare per maltrattarlo, oltrecché se non è provato il maltrattamento, che è il principale, non può sostenersi la chiamata, ch'è l'aggravante accessoria circostanza, basta leggere lo stess' offensivo a questo articolo attinente per restar persuasi, che la chiamata medesima non ebbe per oggetto un tradimento, di cui non si può imaginar capaci i Ferroli, delli quali è detto giuratamente, che sono la più buona gente del Mondo, ma sibbene esigenza ragionevole dell'affare [b], ch'era in quel giorno sul tavoliere.

Né

[a] era il Capitolo XXV. [b] era il Capitolo XXVI.

Nè il solo merito vuol salvi i Ferroli, l'ordine ancora con eguale efficacia il vuole. Per verità: come mai, sia permesso, si sostiene legale l'introdduzione in processo della informe Carta quattro Luglio di quell'anno? come si sostiene egualmente la introdduzione de' due Testimonj Antonio, e Catterina Rugo? come si sostiene la suggestiva interrogazione fatta ad Antonio? come le così dette convincenti maniere, onde fu Catterina condotta a parlare? come i movimenti del Podestà Lorenzini, e del tropo corrivo Giurisdizionale Officio? come finalmente, e per ommettere tutt'altro, come si sostiene il giuramento defferito a Giovan-Maria Marmai, ch'è fratello della Madre del Corrado, e per conseguenza Zio [a] di Corrado stesso?

Dietro però alle sovr'allegate cose tutte in un Processo, di cui molte, e più decisive parti non si potrebbero in ordine sostenere, tutte in merito vogliono salvi i Ferroli, potrà questa Ecc.ma delegata Corte Pretoria aver esitanza all'implorata libera assoluzione? Darà Ella corpo all'insidioso tentativo della indicata triade? Accoglierà Ella le Voci di giovanetti Testimonj trat-

---

[a] era il Capitolo XXVII.

ti con blandizie, e doni dalla natia semplicità, ed innocenza, smentiti da quanto ne dicono gli altri, e spontaneamente confessati prevaricati, e seddotti? Addotterà una riferta d'inesperto Chirurgo smentita così concludentemente, e convinta? Si lascierà Ella imporre dalle istanze fatte dalla Madre, e dalla Moglie del deffonto Corrado per premiare con ciò l'insidia, e l'artifizio esecrabile, e manifesto? Non fia, che alcuno il creda; tropo sublime è l'intendimento de' prestantissimi Giudici, tropo ferma è la Loro costanza, tropo precisa, ed assoluta, è l'adesion Loro alle regole della Ragione, e della Giustizia.

Li sintomi energici d'irrequieta Cosienza ha tolto [a] a queste due donne la costanza d'insistere nelle istanze medesime, e quantunque con apposita Comparsa le rendano presenti alla Giustizia, pure nel mendicato pretesto dell'asserta povertà si scorge ad evidenza chiaro, che riconoscono il proprio torto, e che non avendo animo di compiere gli ulteriori movimenti per sostenerle, cercano di cedere con decoro come il Leone, di cui dicono i Naturalisti, che se alcuna volta è soccombente, si vi-

[a] ora il Capitolo XXVIII.

ritira mostrando sempre al nemico la faccia, e minacciando ferocemente nello stesso ritirarsi.

Per esserne convinti basta dare un'occhiata alle proddotte polizze e ritrovarne l'asserta povertà se basta l'animo. Ecco però in tale proposito l'irresolubile discorso. O le indicate spese son vere, o sono ad arbitrio finte, ed asserite. Se son vere: la generosità, che manifesta vi si vede, esclude ogn' idea della povertà dichiarita nella Comparsa, che in tal modo diviene un pretesto, ed una prova del riconosciuto torto, per cui non si ha cuore di sostenere le ingiuste instanze, che non meritano perciò di essere accolte. Se sono un' affar d' arbitrio, non deggiono aversi in riflesso, nè conviene alla dignità di un tanto Tribunale autorizzar un' ingiusto esecrabile mercimonio, il di cui tentativo in questi momenti, ed in tal modo diventa anzi più decisamente ingiurioso, e ributtante

Sian paghe le cure esecrabili della Madre, della Moglie, del Zio materno di Nicolò Corradio, ormai sien paghe d'avere sulla di lui tomba sacrificato lo stato intiero de' fratelli Ferroli, e della desolata loro famiglia; sien paghe che la Fortuna abbia protetto sin'ora l'insidia e la malignità del empio loro tentativo e poichè sono

consci a se stessi di avere con indegnità proceduto nel promuovere la gravissima molestia, nel prevaricare i Testimonj, nell'evitarne il Giurisdizionale Officio, lor non rincresca, che la divina adorabile Provvidenza protettrice immancabile della innocenza tolga finalmente col mezzo del Giudizio presente, al'innocenti Ferroli da ogni ulteriore pensiero, e con una libera assoluzione li redima nella persona, e nell'onore, onde consolati della jattura delle sostanze possano corrispondere con li condegni possibili atti di ringraziamento e di lode a così decisa protezione dell'Altissimo, ed a' mezzi, de' quali si è Egli compiaciuto servirsi.

„ L'Ecc.ma delegata Corte Pretoria riconobbe la
„ innocenza delli Fratelli Ferroli, e pronunciò a
„ loro favore una libera assoluzione".

III.
Difesa I.
del
Comun di Pocecco.

Argomento

" Dal Comune della Villa di Pocecco unito per passar ad una perquisizione nelle Case della Villa stessa, onde scoprire un furto di biade, che la notte antecedente era stato praticato, fu colto Giovambattista del Giudice nascosto in mezzo alle biade medesime, ch'eran state rubbate, e delle quali si andava in cerca ".

" Detenuto egli perciò da detto Comune, e condotto nelle Carceri, se ne formò il processo all'Officio Jurisdizionale, fu preso contro di lui il procedere, e gli venne imputato il furto delle biade anzidette ".

" Al caso della espedizione non solo pretese egli giustificarsi, ma intendeva, che fosse il Comune detentore condannato al risarcimento de' danni ".

" Necessitato addunque il Comune, oppose con Capitoli alle Capitolate giustificazioni di esso del Giudice [illegible] produsse la seguente [illegible]

" Il Difensore di Giovambattista del Giudice fu l'Ecc.mo Sig. Giulio Fabrizio ".

Ill.mo Sig.r Conte Giurisdicente
Giudice integerrimo illuminatissimo

Un' intiero Comune, che dopo aver per anni, ed anni sofferto di vedére dall' abituale ladreria di Giovambattista del Giudice resa mal sicura, e precaria alli di lui Individui la proprietà di loro sostanze, ha il merito di averlo finalmente colto presso al corpo del suo delitto in Casa di persona rea con lui di complicità, e di connivenza e di averlo arrestato fin dove i latráti irre-

que-

quieti di sua rea Coscienza l'avevano spinto a nascondersi, si presenta ossequioso mediante i propij Capi, e legittimi rappresentanti al Tribunale venerato di Lei, Ill.mo Sig.r Conte Giurisdicente, ed umilmente implora, che nei termini dalle Leggi prescritti premiata sia tanta diligenza, un'opera così utile non meno alla Popolazione intestata che alla vilipesa Giustizia, alla insultata autorità de' Tribunali, e che sia provveduto alla sicurezza delle sostanze anzidette; mentre per lo contrario Giovambattista del Giudice il di cui cuore depravato non lasciò di prendere le sue misure per eseguire un furto in mezzo ancora agli estremi ufficj, che si rendevano ad un deffonto, la di cui mente proterva non ha potuto essere dall'esecrabile pensiero ritratta dalla veduta di un Cadavere, che pur doveva richiamarlo a serj riflessi di caducità, e di terrore. la di cui inflessibile volontà di mal fare ha saputo abusar dell'afflizione di due infelici nella luttuosa circostanza di aver in quegl'instanti perduto per sempre un figlio respettivamente ed un fratello per derubarli impunemente. e contro a cui gridano altamente vendetta l'umanità prostergata, le abusate disgrazie, la proprietà in

sidiata, e manumessa; questo tale Giovambattista del Giudice che sostener non poté la vista di chi era sulla inchiesta del furto da lui commesso, osa ora con vero imperdonabile insulto alzar la fronte audace in faccia a V.ra S.ra Ill.ma, e chiedere non solo, ch' Ella libero, ed assolto all' esercizio del suo mal abito il riaoni, ed alla impudentissima di lui avidità dell' altrui sottometta quanto è degli Abitanti della Villa di Poceco; ma pretendere altresì che risarcire il faccia de' danni da lui sofferti in conseguenza ben giusta del suo reato, e dell' onore, che non ha mai avuto, e ciò senza produrre cos' alcuna decisiva, e concludente a difesa, benché ne' proprj Costituti necessitoso si riconosca, e di voler fare precisamente, e replicatamente protesti.

Poiché però in mezzo a queste due istanze così come sono diametralmente opposte non potrebbe il Comune sovradetto dubitare, Ill.mo Sig.r Conte Giurisdicente, ch' Ella avesse ad esitar nella scelta, o a lasciarsi imporre dalle tenebre, nelle quali si cercherà involgere il fatto senza fare un massimo torto alla integrità di sua Giustizia ed alla sublimità del suo intendimento, tanto è lontano ch' egli abbia la

la imaginabile trepidazione dell'esito del presente giudicio, che anzi sin da' primi momenti della criminale procedura ha vissuto ben certo di esser per vedere con una condannatoria Sentenza tolto di mezzo l'obice alla tranquillità de' suoi Individui, il rapitore delle loro sostanze, il depravatore de' Costumi coll'esempio perniciosissimo, e malvaggio.

E perché Ella veda, che non malignità contro la persona di Giovambattista del Giudice, ma neccessaria difesa dalle ree sue azioni, non tumultuario capriccioso arbitrio, ma li mentovati importanti essenzialissimi oggetti mossero già il Comune all'arresto praticato, e il muovono ora a sostenerne la irreprensibile neccessariissima risoluzione, si raccoglieranno le prove, che della reità di detto del Giudice esistono in processo, sulla base delle quali potrà Ella, Ill.mo Sig.r Conte Giusdicente, segnar quella Sentenza di condanna, ch'esso Comune umilmente implora, e che sarà certamente consentanea all'esigenze della Giustizia, e di tutti que' riguardi, che con verità si sono accennati, e che con sempre maggior chiarezza si esporranno nella presente Difesa, ch'è l'opera di chi non avrebbe assolutamente impreso la parte sempre odiosa dell'accusa, se

penetrato non fosse della ragione, che difende, e se questa, anzich' essere, come pare a primo colpo d'occhio un'accusa, non fosse piuttosto una difesa della roba, e della quiete di un'intiera bersagliata Popolazione.

Nel giorno diecinove Gennaro prossimamente passato morì nella Villa di Pocecco Osualdo di Colle, di cui fu in una delle due Stanze terrene da lui abitate esposto il Corpo al religioso notorio Costume delle Villiche persone, cioè di concorrere a recitar delle preci, e ad aspergere i Cadaveri di aqua benedetta prima di dar loro sepoltura. Nella Stanza medesima, ed egualmente esposti alla vista di tutti vi erano sei stara allo incirca di Formento, e due Stara, e mezzo di Mistura di ragione di esso q.m Osualdo.

Convien dire, che ad alcuno di coloro che concorsi sono a prestare questo estremo offizio a quel deffonto, sia questa biada riuscita un'oggetto di tentazione facilmente accordabile con la disposizione del cuore, poichè nella notte succeduta immediatamente al giorno, in cui fu sepolto il detto Osualdo, mentre li di lui Padre, e Fratello dormivano nella Stanza contigua, rubbata ne venne una terza parte, cioè

cioè due stara di Formento, ed uno di Mistura.

Divulgato la mattina seguente questo furto, e serbata da' Capi del Comune di Pocecco la consuetudine di verificar nelle Case di quella Villa la ricerca de' generi derubbati, allorché arrivati furono all'abitazione di Felice Moglie dell'ora q.m Gioseffo Savoja, ritrovarono vicino al letto, ov'è solita dormire essa Felice, riposto in varj Sacchetti, in una traversa, ed in una tovaglia Formento appunto, e Mistura nella quantità suindicata.

Insistendo li detti Capi nell'inchiesta, e sul dubbio, che anche sotto al letto mentovato essere vi potesse qualche cosa di quel, che cercavasi, scoprirono in vece, che vi era una persona nascosta, che involta nel tabarro appena respirava per non essere scoperta, e che fatta levare si riconobbe per Giovambattista del Giudice.

Parve anche alla inesperienza di quella Gente riflessibile estremamente questo nascondersi di Costui, comecché comprendere non possano timore, e consequente fuga ove non vi è delitto, e consequente rimorso; quindi sospettando già, che foss' egli reo di un delitto, del di cui corpo il ritrovavano circondato, uscirono di

la per consultar il Comune, e per deliberare con quello cos'avessero a farne, non volendo senza le dovute cautelle impegnarsi in passo alcuno, che sembrar potesse autorevole, che potesse riuscir correggibile.

Crederá Ella, Ill.mo Sig.r Conte Giurisdicente, che Giovambattista del Giudice, che sostiene di essere innocente, e di avere onestamente praticato in Casa di quella donna senzacché rimproverar se gli potesse alcuna mala azione, che non doveva per conseguenza avere rimorsi, intrepido sostenesse ogni, e qualunque movimento del Comune, e non se ne prendesse l'imaginabile pena. Questo é certo quello, che ragionevolmente deve credersi. E pure questo é quello, che non é succeduto. Giovambattista del Giudice, cui i rimorsi di una coscienza rea fanno, a guisa di timidissima Lepre, temére l'alitar d'ogni vento, il leggerissimo movimento di ogni foglia, e cui proprio interno sentimento aspettar gli faceva quanto gli accadde, sulla certezza indi derivante, che i primi passi del Comune, che sentiva invitato a raccogliersi dalla Campana a martello, sarebbero stati verso la Casa, ov'egli era, si aprí l'ingresso nella contigua Abitazione median-

diante rottura di un paré divisorio, e si nascose fra li materassi del letto di Paola Moglie del q.m Francesco della Bianca.

Persuaso di fatti il Comune di arrestar uno che, oltre all'essere giá sospetto, e da gran tempo diffamato per ladro era stato colto in mezzo al corpo del recente delitto, ed attualmente senz'altra apparente ragionevole Causa nascosto si portó alla Casa di Felice Savoja, dove più no'l rinvenne. Esaminato ogni angolo di quella Stanza si accorse della rottura del paré, ed imaginatosi, che fosse per quella parte fuggito, si mise a cercarlo, e lo scoprì nel letto antedetto, d'onde ritrattolo il condusse nelle Carceri dell'Ecc.mo Reggimento perché fosse custodito a disposizione di questa Giurisdizionale Giustizia.

Incaminatane la criminal procedura proseguita, e perfezionata con la Decretazione del Processo con la conferma in via di legal retenzione del praticato arresto, e con la intimazion delle difese, ecco il momento, nel quale il Comun di Pocecco in confronto di Giovambattista del Giudice sostenér deve, che ottimamente fece ad arrestarlo perche' reo, perché colto col corpo al fianco del suo delitto, e che la sua

giusta conseguenza del presente Giudicio sarà il castigo del reo accennato, e la percezione pe'l Comune di que' premj, che sono dalle Leggi stabiliti a' Detentori di persone scelerate, e moleste.

Nel quale impegno del Comune di difendere la propria direzione, acciocché abbia Ella, Illmo Sig. Conte Giurisdicente, onde determinarsi senza esitanza ad approvar, e sostenère la direzione medesima provvidissima per verità, ed incensurabile, ed a condannare l'Inquisito, e retento Giovambattista del Giudice, si sottoporranno alli sapientissimi Suoi riflessi tutti quegli argomenti, ch'emergono dall'offensivo Processo con quel di più, che sarà creduto averne ragionevole connessione.

Il primo di questi argomenti si deduce dalla Fama, che apertamente, e costantemente qualifica [a] Giovambattista del Giudice per ladro. Nè si tratta già di una diffamazione equivoca, ed indeterminata, ma sibbene di una diffamazion tale, che è sostenuta dalle giurate deposizioni di molti Tes-

---

[a] era il Capitolo I. della opposizione.

Testimonj, ch'é giustificata dalla ragione, che di essa con unisone espressioni rendono i Testimonj stessi, ch'é ragione concludente convincentissima.

Di fatti. quale maggior ragione di una diffamazione render si può mai che quella del costume? Come non sará ragionevolmente sospetto chi vive, chi tripudia, né solo tripudia, ma in compagnia di una donna, e senzacché mai si veda lavorare? Chi é, che viver possa, che possa tripudiare senza patrimonio familiare, e senza usar di quelle fisiche, o morali facoltá, delle forze del corpo, o dell'ingegno che a tal'uopo concedute gli sono dalla benefica mano della Natura? Chi é, che destituto di modi della Fortuna sottrar si possa dal terribile decreto di mangiar un pane bagnato dal sudore della propria fronte?

Che se Giovambattista del Giudice pretende distruggere questa diffamazione o col malignare i Testimonj, o col screditarne la ragion, che ne rendono, non vi riuscirá certamente, quando non si voglia essere di tanto cortesi da accogliere le sue Voci in luogo di prova la men controvertibile, e più evidente.

Per veritá ∴ vorrá egli, malignando i Testimonj, dire, come fa nel suo Costituto [a] de plano, ch'é mal voluto dal Comune, e da' suoi Capi, cosicché falsi sieno, e spergiuri que', che depongono contro di lui? Egli versa in opera inutile, perché in mancanza di prove la Voce sola di un Inquisito, com' egli é, non basta ad eccezionar Testimonj, né a lui é bastato l'animo di prodдur altro a difesa in quest'articolo, quantunque se n' abbia empiuto la bocca ne' suoi Costituti. Vorrá dire, screditando la ragione addotta da' Testimonj della Fama deponenti, che lavora, che ha qualche cosa del suo, che non tripudia? Si leggano dunque i Capitoli ció dimostranti, giacché la Voce d' Inquisito diffamato, o di Avvocato di lui difensore non é attendibile per provare in Causa propria, o del Cliente contro prove provate, o in eccezion di Testimonj: e poiché tali Capitoli non furon prodotti resterá irrefragabile la prova della imputata diffamazione.

Oltre di che ∴ questo stesso mal umore, onde, a quel, che vuolsi far credere, un' in-

---

[a] era il Capitolo II.

intiero Comune co' suoi Capi riguarda Giovambattista del Giudice, non é egli anzi un argomento di più per provare, che questo tale Giovambattista sia persona di Carattere poco amabile, e men plausibile? O si vorrà forse credere, che costui sia l'uomo d'integrità, e di onoratezza, mentre un'intiero Comune, e li suoi Capi sienosi combinati ad azione così indegna, ed esecrabile di odiare, e perseguitare un'innocente? Quale sarebbe il destino delle prove morali se si credesse così di leggèri la combinazione di un'intiero Comune a fabricar, e sostenére una impostura? Chi é perciò, che creder voglia questa cominazione, crederla sulla unica asserzione sospetta di un' Inquisito diffamato, che parla in Causa propria, e che ha tanto interesse a mentire, e crederla a preferenza di giurate deposizioni di Testimonj?

Questa Fama addunque é tale in se, che non può in modo alcuno di legale solidità combattersi, e meno con sola Voce, e Voce d' Inquisito, o di Avvocato di lui difensore, ed é un'indizio indubitato ed evidente convincentissima probabilità, che il diffamato Giovambattista del Giudice sia il reo

del processato furto ., ma poiché non é il solo, che si abbia nell'importantissimo argomento, si passerá a continuarne la serie ..

Deliberata da' Capi del Comune la ricerca per le Case della Villa della biada rubbata al q.m Osualdo de Colle, e nell'atto di verificarla entrati in quella di Felice Savoja, ritrovarono, come si é detto, l'onestissimo Giovambattista del Giudice, presso [a] al corpo del delitto, di che si tratta. Grave é l' indicio della diffamazione per credere la reitá di alcuno, ma é gravissimo, e dimostrativo lo averlo colto in questo modo, talmentecché vi sono de' Classici [b] Autori di queste criminali materie, li quali sostengono, che si possa punire il ladro dovunque si ritrovi col corpo del proprio delitto, quantunque il Giudice di quel luogo non sia il naturale suo Giudice ., il corpo dunque del delitto presso l' Inquisito non é un'affar giustificabile.

Ora ... che dirá il valentissimo Difensore di Giovambattista del Giudice ?

Den-

[a] era il Capitolo III. [b] Farinac. de Inquis. Quęs. VII. S. V.

Tentar forse un colpo egualmente mal misurato che arbitrario alla radice col mettere in diffidenza la prova del corpo del delitto, quasicché mancasse, onde ne cada quindi l'inquisizione, e la procedura? Egli saprà benissimo, che nei delitti occulti, e di prova dificile basta, che consti del corpo del delitto col mezzo di congetture, come basta istessamente nei delitti di fatto transeunte, come insegna [a] con molti altri il celebratissimo Farinaccio. E saprà pure che quello, di cui presentemente si tratta, è un fatto del genere de' transeunti, perché non seguì rottura, né si lasciò segno, e ch'è perciò, secondo gli allegati principj, sufficientemente provato dalle congetture, che moltissime, e concludentissime risultano dal processo, e che tocche si sono, e si andranno toccando. Dir, forse, che quella biada non è la rubbata? Convinca dunque il corpo di fatto, la somiglianza della biada presso di lui ritrovata con quella rimasta nelle Stanze del d.° Osualdo de Colle, e la quantità di quella esis-

[a] Farinac. de Inquisitione Quest. II. S. V.

tente presso di lui simile alla quantità di quella, che mancò dalle Stanze anzidette. Sostenér forse, che tale biada era di Felice Savoja, com' ella stessa pretendeva far credere? Dimostri dunque, ch' è vero ciocch' ella disse, cioè, che l' ha comprata; indichi dove, da chi, e con qual denaro. Comecchè però viveva allora [a] suo Marito, non si potrà certo sostenére, ch' ella avesse proprio peculio, quando incontrar non volesse la taccia di turpe lucro, e cadér in Scilla volendo evitare Cariddi; dunque il denaro, onde fu comprata quella biada, sarà stato del Marito .. Ma come ciò, se appena sepp' egli questo fatto condannò espressamente [b] la Moglie, e dichiarò fuori d' ogni equivoco, che quella biada doveva essere certamente rubbata, giacchè per nessun' altra maniera, o titolo, ch' ei sapesse, poteva essere stata introddotta in sua Casa? Avrà dunque difficoltà Ella, Ill.mo Sig.r Conte Giurisdicente, a dichiarar rubbata una cosa, che tale fu dichiarata dal Marito che pure ha tanto interesse di non rivelare le colpe della Moglie, e che pur era in gravissima [c] apprensione di es-

[a] era il Capitolo IV.
[b] era il Capitolo V.
[c] era il Capitolo VI.

esserne riputato complice, e responsabile? Ma seguitiamo l'intrapresa carriera sino all'esaurimento totale della materia.

Si è detto fin da principio ed è vero [a], che l'onoratissimo Giovambattista del Giudice fu ritrovato non solo presso al corpo del suo delitto, ma nascosto sotto al letto di Felice Savoja. Ora: non è ella riflessibilissima questa circostanza? S'egli è in realtà quell'uomo onestissimo, che si vanta, ei deve essere nella propria innocenza tranquillo, e sicuro. Perché dunque si nasconde, perché fugge dagli occhi di coloro, che, quand'egli fosse stato innocente, cercar dovevano tutt'altro che lui? Se la frequenza sua con quella donna, e in quella Casa è tanto irreprensibile, se non ha altr'oggetto che di lavorar di Sarto, come vuol far credere [b] la donna stessa, perché aver riguardo a lasciarvisi ritrovare? Quale è mai l'Artefice, cui sia di vergogna, e che si nasconda per non essere ritrovato in una Casa ad esercitare la non inonorata sua Arte? Creda chi può al male architettato pretesto di quei nascondimen-

---

[a] era il Capitolo VII. [b] era il Capitolo VIII.

to ; cioè di non dar moto a mormorazione, che recar potesse pregiudizio al decoro preziosissimo di quella Penelope. : Ella certo, Ill.mo Sig.r Conte Giurisdicente, nell'atto, che non si lascierà imporre da questo puerile inattendibile pretesto, col perspicacissimo suo Intendimento penetrerà nella Coscienza di costui ed ivi ne' rimorsi del commesso furto, e nelli palpiti del timore d'essere scoperto ritroverà senza velo, o equivoco una ragion sufficiente adequata della fuga, e del nascondimento.

Tutto questo riesce tanto più evidente, quanto meno è giustificabile per parte di Giovambattista del Giudice l'altra circostanza, ch'è questa di essere stato [a] arrestato non in Casa di Felice Savoja, nè sotto al di lei letto, ove si è ritrovato la prima volta, ma in Casa di Paola della Bianca, in cui era penetrato con rottura [b] di un parè, e fra li Materassi del di lei letto, entro a' quali erasi nascosto. Di fatti : se nessun'altro motivo induceva quest'uomo così innocente onoratissimo alla fuga fuorchè la salvezza del decoro di Felice Savoja ; perchè confessa egli, che

[a] era il Capitolo IX. [b] era il Capitolo X.

che quando udì toccar Campana a martello s'imaginò subito, che fosse questo un'invito per raccogliere il Comune, i di cui primi passi sarebbero verso di lui rivolti [a]. Egli è vero anche tropo, che

„ Conscia mens ut cuique sua est: ita concipit intra
„ Pectora pro facto spemque, metumque suo [b]".

Senza di questo perchè temere d'essere arrestato quando era anzi conscio a se stesso di sua innocenza! Perchè quella smania, quell'impeto, quell'impulso irresistibile di fuggire, che lo spinge a sforzar le Case altrui, ed a nascondersi con tanta cura! Chi è, che non veda, che tant'oltre non porta l'allegato a difesa prudenziale riguardo, e che non vi è ragione, onde un'Uomo onorato, ed innocente creda contro di se diretto ogni movimento, ed operi di questa maniera tumultuaria, e stordita senz'avere per lo appunto uno stimolo interno, che alzi de' vapori ad offuscarne la mente, e senza un sentimento inquietissimo di propria colpa, che si agita, che si esacerba, che tutto teme, che ad ogni istante trasporta sul dubbio d'incontrare in ogni momento, in ogni luogo, in ogni emergente

[a] era il Capitolo XI.   [b] Ovid. I. Fastor.

la ben meritata pena?

Dietro di tutto ciò, e per non abusare senza necessità della esemplar pacientissima attenzione di Lei, Ill.mo Sig.r Conte Giusdicente, si ommettono quegl' indizj, che della reità di Giovambattista del Giudice ritrar si potrebbero dal furto, fra tanti altri, da lui praticato nell' Orto della Famiglia Vau [a]; dal furto de' legni a Sebastiano dell' Agnola, che pur si ritrovarono in Casa [b] di Felice Savoja all' occasione della visita, onde fu ritrovato Giovambattista, e la rubbata biada; e dalla ragionevole sospicione, ch' emerge dall' esame de' due Testimonj, che giuratamente depongono aver veduto [c] Giovambattista del Giudice mentre una mattina sul far del giorno uscito di Casa sua con un Giumento carico di un sacco di biada, il fece voltare a dietro, e sortì per l' Orto situato verso la Campagna per non essere osservato da' Testimonj medesimi, o da altri, con cento, e cent' altri indicj di tal genere, che risultano dallo stess' offensivo Processo.

Nel quale stato di cose, che valerà mai al valentissimo Difensore di Giovambattista del Giudice il mendicare un suffraggio dall' esagerar per

[a] era il Capitolo XII.
[b] era il Capitolo XIII.
[c] era il Capitolo XIV.

per una parte la neccessità di prove più chiare della luce meridiana, onde in senso delle Leggi provato sia il delitto, e dall'altra la mancanza di queste prove nel fatto, di che si tratta, perché non vi son Testimonj, che dicano di avér veduto esso Giovambattista a rubbare ! Si lusingherà egli, Ill.mo Sig. Conte Giurisdicente, di esser arrivato a empiere di terrore il nobile costantissimo Suo Animo, o crederà di poter concludere, ch' Ella sopra soli indicj determinar non possa condannatoria Sentenza ! Frustranea malefida opera, ingiuriosa esecrabile lusinga !

Manchino quanto si voglia in Processo prove della reità dell' inquisito, che dipendano da deposizioni di Testimonj di veduta; non ne segue perciò, che assolvere si debba, quando vi sono indicj, quando vi è presunzione ragionata, e probabile.

Non fuggì dalla sublime perspicacissima mente de' Veneti Sapientissimi Legislatori, che possono benissimo esservi de' casi, nè quali non intervengano Testimonj; quindi nella provvidissima mira, che ad ogni modo impuniti non restino i delitti a disturbare la felicità degli Uomini, e ad infettar coll'esempio la terra, sostituirono alla verità di testimonianze la verità di

presonzione lasciando scritto il ragionevolissimo dettato: [a] „ sed quia non omnia in lucem per „ testes produci possunt, presumptionibus aliquan„ do judicatur". In seguito entrando in dettaglio della qualità, e calcolo delle presunzioni, e parlando della presunzion probabile che si dice presunzion di Giudice, stabiliscono, che questa „ cum „ uno [b] tamen teste, vel alia simili presum„ ptione plenam fidem facit, ut per jura plene „ probatur".

Lochè posto, potrà egli il Difensore Avversario togliere dal processo la presunzion probabile probabilissima, che da ogni carta emerge del processo medesimo? Potrà egli negare, che accompagnata non sia da più Testimonj giurati? Potrà egli volere senza offesa irritante ingiustissima della penetrazione, e della costanza del prestantissimo Giudice, che o non s'intendano le risultanze del processo, o intendendosi si declini dalle determinazioni delle Venete Leggi per favorire un reo? Potrà egli, senza manacare a se stesso, mostrar desiderio, che si faccian tacere i principj di ragione, e di Legge per ritrarre dalla ben meritata Priggione un ladro, onde trascorra

[a] Stat. Ven. Prol. II. §. 8. [b] Stat. Ven. Prol. II. §. 10

corra ad infestar le Famiglie, e le intere Popolazioni!

Se a questo fine tendono i suoi sforzi, se tale è l'oggetto de' suoi Voti, se questa è l'accademica non già l'ingenua reale sua opinione, ben diverso, e affatto giusto è il sentimento dell'accreditatissimo Melchiori; il quale [a] e con ragioni, e con autorevolissimi esempj in modo non controvertibile sostiene, che possa il Giudice capitar a condanna anche sopra soli indicj.

Poiché però nella fama provata ad evidenza, e con sufficiente ragione documentata; poiché nella replicata costante né in altro modo giustificabile fuga, e nascondimento; poiché nelle stess'espressioni del Marito di Felice Savoja; poiché finalmente in mille altre circostanze vi sono questi indubitatissimi indicj, non diffidi l'Ill.mo Sig.r Conte Giurisdicente, de' lumi del suo intendimento, e de' moti del suo Animo regolati dalla connaturale Sua prudenza, e diretti dalla scorta delle Autorità, e delle Leggi; e se poterono i due Vecchi di Susanna essere condannati non con altro fondamento che della presunzione dessunta dalla varietà delle respettive risposte onde furono di tal-

---

[a] Miscel. Crim. Parte I. Cap. X.

so convinti potrá esserlo anche Giovambattista del Giudice, che oltre all'essere discorde nelle risposte con Felice Savoja, é convinto dagli allegati manifestissimi indiij.

Non sia, che imponga la facilitá usata a riguardo di Felice Savoja, che nella deliberazione del Processo non fu obligata, ma che per altro é posta sotto riserva, e, fra l'istanza del Comune per il compenso legale, e per le sostanze delli suoi Individui, e l'istanza del Reo per una ingiusta impunitá, sia giudicato in conseguenza della intima persuasione, della ragion, delle allegate Autoritá, delle Leggi, e ad esempio universale provvidissimo sia castigata l'esecrabile opera, che ha abusato delle infelici circostanze degli Uomini, disprezzati i Tribunali, violate le Leggi, onde riesca il presente Giudizio a consolazione de' buoni, a freno de' malvaggi, e sopra tutto a gloria del sublime intendimento di Lei, Ill.mo Sig.r Conte Giusdicente, e de' sodi ingenui sentimenti di Giustizia, che la distinguono.

„ Fu Giovambattista del Giudice condannato
„ alla Gallera per Mesi diciotto".

IV.

Difesa II.

del

Comun di Poccocco.

110.

Argomento

„ Mal contento Giovambattista del
„ Giudice della condanna pronunciata contro di
„ lui dall' Officio Giurisdizionale ne appellò la
„ Sentenza all' Ecc.mo Reggimento ".

„ Consumate però le formalità tutte
„ dall' ordine Giudiciario prescritte, sostenendo il
„ Comune con l' appellata Sentenza le proprie ra-
„ gioni prodduse questa seconda Difesa ".

„ Anche in questo affar di appellazio-
„ ne fu l' Ecc.te Sig.r Giulio Fabrizio l' Avvoca-
„ to difensore di Giovambattista del Giudice ".

Nob.e ed Ecc.te Sig.r Capit.o Giudice al Malefìcio integerrimo, ed illuminatissimo.

Giovambattista del Giudice, che è convinto da concludentissima non eccezionabile diffamazione, e dalla presunzione la più violenta, ed evidente, e che fu ritrovato pauroso, e tremante, qual chi sente agitata l'anima dalli rimorsi tumultuanti di una colpa recente, nascosto sotto ad un letto, che coll'ombra stessa copriva egualmente il ladro, ed il corpo del suo delitto; Giovambattista del Giudice che nel delicatissimo ar-

argomento della gravissima imputazione altra difesa non ha che una rea contumace negativa negl'indicati modi redarguita, e convinta; Giovambattista del Giudice finalmente, che sopra documenti irrefragabili, i quali non temono il mal minacciato confronto delle Leggi, e delle circostanze, fu da giusta incensurabile Sentenza condannato a rendere coll'esempio indennizzata la Società dello scandalo, e del danno, dopo aver allora coll'opra di eloquentissimo Difensore arditamente combattuto, rientra ora in campo a lottar con la Giustizia, ed apertasene la strada con l'annotata appellazione dimostra l'esecrabile lusinga di ottenére, che ad onta di tutto siangli dalla Mano autorevole del Giudice Superiore sciolte le catene, onde possa egli di bel nuovo imperversare a talento contro la sicurezza delle Case altrui, e manometterne le sostanze inutilmente contro all'impudente di lui rapacità garantite, e prottette dalla provvidenza appunto delle Leggi, e dall'armata Autorità de' Tribunali.

Ad insorgenza di carattere così odioso, e ributtante e di così provocante arditezza non era, a dire il vero, né doveva essere preparato il Comune di Pocecco il quale godendo

tranquillamente la pace all'ombra della Sentenza antedetta con la compiacenza dolcissima dell'allontanamento di così molesta pericolosa persona credevasi bastantemente compensato se non erano da essa Sentenza state accolte, ed esaudite le di lui istanze per li premj legali della propria attenzione.; e forse caduta né pur sarebbe in mente dello stesso Giovambattista del Giudice, che diffidando dell'appoggio, dalla passata soccombenza ormai presso di lui screditato, della eloquenza del suo Difensore, e stimolato al necessario silenzio dal testimonio convincentissimo della propria Coscienza non ne avrebbe probabilmente sognato il temerario esperimento se l'ambiziosa vanità delle di lui Sorelle, che pure non si scosse sulla notoria diuturna di lui abitualità ne' furti, svegliata solamente al fragore umiliante della Sentenza medesima, non avesse suscitato la già avvilita temerità del fratello col patrocinio di qualificata Persona, animandolo ad azzardare anche quest'ultimo tentativo.

Ecco dunque il Comune di Porcecco necessitato a difendere in Giudizio di appellazione la Causa della propria tranquillità, e del proprio insidiato interesse posti l'una, e

l'altro nuovamente in comprommesso dal tentativo medesimo, che in fine poi riesce assai men pericoloso per lo stesso Comune, cui nell'evidenza del fatto, per la felice combinazion delle circostanze, Ragione assiste, e Giustizia, di quellochè ingiurioso alla penetrazione, alla costanza, alla integrità del prestantissimo Giudice, che decider deve, e che, come ad evidenza dimostra il detto tentativo, si crede tale da lasciarsi o per sorpresa carpire il voto ad autorizzare un furto, o per debolezza imporre dal procurato patrocinio o per leggerezza trasportar facilmente nel vortice delle suscitate passioni altrui a secondare vilmente i rei desiderj contrariissimi all'onesto, ed al giusto.

Perchè però nell'atto, che si sostiene il laudo implorato della giustissima male appellata Sentenza, onde si confermi, e si assodi il pressidio neccessario provvidissimo a' delicatissimi sovraindicati riguardi del Comune suddetto, convincere si possa nell'oggetto, smentire ne' principj, e vendicar senza rimorso nelle conseguenze l'esecrabile ingiuria con un Giudicio che il Comune assicuri, e che al reo impudentissimo Giovambattista del Giudice, alle Sorelle al Protettore respettivamente insegni

a venerar le Leggi, a rispettare l'altrui, ed a conoscere di aver urtato in un Giudice, che nulla meno di quello di prima istanza, da cui fu segnata la condanna, sa discernere la Causa degl' Innocenti, sa determinare il suo Voto ove pende con retta incorrompibile lance la Giustizia, e sa, anche a fronte della protezione la più autorevole, ed avvanzata serbare le proprie indispensabili convenienze nei vincoli ristrettissimi dell' onesto, del doveroso; e del giusto, si esporranno quegli argomenti, ch'espressamente giusta dimostrano, e regolare la Sentenza anzidetta, e conseguentemente sacra in se stessa per ogni rapporto, ed incensurabile.

In questo importantissimo impegno, cui è condotto il Comune di Pocecco, per verità non dovrebb'egli andar tentone nella difesa, alla quale è provocato, giacchè in Causa d'appellazione incombe all'appellante il debito preciso d'indicare gli attacchi, e quindi dar norma al Giudicio, così suggerendo Ragione così prescrivendo la Legge del Serenissimo Maggior Consiglio 4. Agosto 1624., così esigendo la pratica tuttavia vigente. Ad ogni modo, poichè giova a Giovambat-

battista del Giudice attenersi al bujo d'incerta frodolenta procedura, si seguiterà anche nell' oscurità ove cerca rifuggiarsi, apportandovi quel lume, che tanto paventa; riserbando per altro a luogo migliore lo estendere gli opportuni riflessi dipendentemente dalla Legge mentovata. A tale oggetto si è proposto di dimostrar giusta, e regolare la Sentenza appellata, onde controminare i due punti di appoggio, circa a' quali, se si legge il libello, per altro illegale inadmissibile, di questo valentissimo Difensore, versar dovrebbero gli attacchi indicati, mentre dice, che Giovambattista del Giudice „ si ritrova a merito di una „ rea persecuzione del Comun di Pocecco in- „ giustamente, ed irregolarmente condanna- „ to „.

E per trattar prima della male opposta ingiustizia, onde Giovambattista del Giudice si pretende condannato altro è che si asserisca questa per compiere, se non altro con arbitraria dicacità, alcuni fogli d' inconcludente Difesa, altro è, che si presuma di gittar polvere negli occhi per farla credere. Certamente la Sentenza non è in questa linea attaccabile o perché consentanea non sia, ed appoggia-

ta alla verità di Processo, o perché mal corrisponda alla qualità del Fatto.

L'Avvocato difensore di Giovambattista del Giudice ebbe nelle mani il Processo allorché il difese, benché con esito infelice, al Tribunal Giurisdizionale. Poté egli forse allora negar, che non seguisse il furto, o che non si ritrovasse la roba rubbata in Casa, e sotto al letto di Felice Savoja, o pure, che Giovambattista del Giudice non fosse colto dove spinto lo aveva a nascondersi la mente conscia di suo reato, cioé in quella Casa, e sotto al letto medesimo, che nascondeva il corpo del delitto? E se tutto ció é di verità innegabile, come sostenersi ingiusta per questo rapporto una Sentenza, che in queste circostanze condanna il ladro, il quale si rinvenne circondato dalla prova parlante luminosissima del suo reato?

Due furono gli essenziali argomenti, onde ad onta di queste convincenti Verità s'ingegnó egli comparire nella difesa d'allora. Il primo, che questo nascondersi fu la conseguenza non riprensibile dell'onesto riguardo di non pregiudicar Felice Savoja nella riputazione. Il secondo, che la

diffa-

diffamazione è una inattendibile maldicenza. Ma chi è, che possa restar persuaso dalla leggerezza, con cui egli tratta poi questi argomenti?

Quanto al primo, sostiene egli, che il nascondersi; anzicché riuscire un'indicio di rea coscienza, „ può esser provenuto da altri „ motivi, quali, se mai è lecito cercarli, saranno appunto quelli, che da più Testimonj furono indicati, e dall'istesso Inquisito „ sostenuti quallora fu costituito de plano". e qui riferisce, quasi in prova, che Giovambattista del Giudice, faceva all'amore con Felice Savoja; che gli Uomini sono facili a mormorare; che ad oggetto, che non si dubitasse della pudicizia di essa donna, Giovambattista tentò di nascondersi.. Quale però sarà, se non è questo, un'offendere l'autorevole gravità de' Tribunali, un'insultare la penetrazione de' Giudici, un'abusare fin del buon senso Comune? Dunque la fuga dall'occhio inquisitore del corpo del delitto, dunque il sottrarsi dalla mano detentrice, dunque il rimorso, che persuade contro se diretto il vasso del Comune ed a pericolo della propria libertà suonata la Campana a martello, ed obliga a nascondersi diligentemente, e ad ogni costo,

tutto ciò dunque, che agl' intelligenti servì sempre d' indicazione certissima di reato, sarà inutile nel caso presente, ed inutile non perchè convinto da deposizioni di Testimonj, ma perchè inutile lo asserisce lo stesso Inquisito? Dunque li motivi, che non si sa „ s' è lecito cercarli " , e che, qualunque finalmente sieno sostengono quest' argomento, son dunque veri di verità non controvertibile unicamente perchè li asserisce Giovambattista del Giudice nel Costituto de plano, e li sostiene con un può essere il di lui Avvocato? Se così è, quale più insigne Scelerato sarà mai reo, potrà condannarsi, quando basta il suo detto un può essere del difensore per giustificarlo?

Ma anzicch' essere bestialità del Comune l' argomentar la reità sul fondamento di fuga così circostanziata, di così diligente premuroso nascondimento, di congetture così ragionevoli come vuole nella elegantissima, e di comici sali condita sua difesa in prima istanza questo celeberrimo Avvocato, è una puerilità imperdonabile, indegna di persona d' intendimento il disputare queste frivolezze, ed è un' azione poco plausibile quantunque frustranea il tentare con esse la costanza di un Giudice.

L'

L'Uomo d'onore, e di sentimento non si lascia cogliere in atto di equivoca onestà, e poiché non saprebbe fare ciocché avesse a coprirlo di rossore, ed è sempre conscio a se stesso della propria innocenza, ed impuntabilità non fugge mai d'innanzi all'osservatore delle sue azioni. Nota è la Storia di quel Romano, che, risolto di fabricarsi un'Abitazione in luogo cospicuo sopra uno de' Colli della Città di Roma, ad un' Architetto, che se gli offeriva a quest'uopo, e credeva persuaderlo a preferirlo nella scelta col prommettergli, che avrebbe disposto le fenestre in modo, che non sarebbe veduto da alcuno, rispose: „ anzi al rovescio io vorrei, che „ disposte fossero di maniera, che tutta la Cit„ tà potesse vedermi, onde ognuno fosse il „ testimonio anche delle familiari mie azio„ ni „, e il licenziò. Tanto è vero, che l' Uomo onesto non cerca fuggire dagli occhi di chi si sia, nè disonora se stesso con una fuga indecente, con sospiciose riserve! Perchè dunque fugge Giovambattista del Giudice che è il milantatò onoratissimo Giovane, che pratica onestamente in Casa di onestissima persona!

Se ad onta di quanto in linea di

ragione efficiente di questa fuga può senz'assistenza di Avvocato suggerire all'animo di prestantissimo Giudice la propria penetrazione, la esperienza degli affari, e la cognizion de' veri caratteri delle passioni; se ad onta di tuttociò che sopra questo particolare si è detto nelle prime Difese, che ora son note al valentissimo Difensore avversario, e di che, a studio di risparmiare sovverchio incomodo, si tralascia l'inutile ripetizione, si volesse dal Difensore medesimo insistere nel mendicare una scusa, ecco il riflesso, cui è chiamato a rispondere. O Giovambattista era in stato da non aver rimorso dello praticar suo in Casa di Felice Savoja, o doveva averne. Se era in stato d'esserne libero perchè mai nascondersi? Forse per non destar le male lingue alla mormorazione? Ma chi è colui, che sappia di non fallare, e che dubitar possa di mormorazione, quando non è naturale il dubitarsi di una mormorazione da chi non ha rimorso in ciò, che opera? E poi non dice forse quest'Avvocato nella prima difesa, che li motivi, onde Giovambattista si nascose „ saranno appunto „ quelli, che da più Testimonj furono indicati", e vuol dire del far all'amore di Giovambattista

con

con Felice, e del conseguente riguardo di non far sospettare ? Ora: qual riguardo doveva avere, se confessa in così chiari termini questa difesa, che tale sua pratica era publica a segno, che da più Testimonj fu indicata ? Questo è lo stesso, che sostenére con implicanza di termini, che si fosse nascosto per non far sapére quella pratica a persone, che già la sapevano.

Che se poi doveva Giovambattista del Giudice aver rimorso dello praticare in quella Casa; perché dunque praticarvi ? Basta sol questo per far sospettare di sua onoratezza. Come per verità ? Uno, che si milanta onestissimo, dovrà frequentare una Casa, in cui praticando sente lacerarsi l'anima, senza scuotersi, da' rimorsi ? Non è questo un'indicio di espressa disposizione alla colpa, che unito al restante collimar può a rendere giusta una condannatoria Sentenza ?

Siamo al secondo argomento della difesa di questo celeberrimo Oratore. La diffamazione di Giovambattista del Giudice è, dic'egli, una inattendibile maldicenza. Nè si creda già, ch'egli avvanzi a capriccio questa proposizione, poiché a di lei documento tras-

crive quel pezzo, che gli è utile, del Capo VII. della Pratica del N.U. Barbaro; ch'è l'unico Astro reggitore di sue criminali fatiche, e lo applica a suo modo, quantunque mal convenga alle precise circostanze di questo fatto, ed alla più naturale non equivoca intelligenza dell'allegato Autore.

Distinguasi però, e vaglia il vero senza prevenzione. Altro è una Fama deposta da Testimonj senza render ragione delle loro deposizioni; altro è una Fama, di cui li deponenti Testimonj rendano una causa sufficiente. Nel primo caso si concede senza difficoltà, che la Fama sia una inconcludente inattendibile maldicenza, e di questa vuole intendersi parlare il Barbaro nel riportato paragrafo; ma nel secondo caso, cioè quando i Testimonj rendono la ragione, anche ad opinion dell'Autore medesimo spiegata in altro articolo dello stesso Capo VII., sopra cui sorvola malefido il Difensore avversario, la Fama è un'indizio formale attendibile, ed è dettato costante di quegli Classici Scrittori di queste materie, la lettura de' quali è certamente stata sino ad ora a questo Avvocato interdetta dalla molti-

pli-

plicità delle speciose occupazioni, ond'è affollato; che con l'appoggio di questa tale Fama dalla resa ragione documentata, ed unita ad altri, formali egualmente, ed attendibili indizj possa il Giudice, e debba devenire a condanna, ciocché s'è bastantemente con le opportune citazioni di tali Autori dimostrato nelle prime difese del bersagliato Comune.

Dietro alla quale proposta giustissima distinzione non resterebbe che ad esaminar la ragione che rendono li Testimonj della Fama che talmente si maligna nelle difese di Giovambattista del Giudice: ma poiché se n'è detto assai su questo particolare trattato con sufficiente estensione appunto nelle prime Difese, non si farà che invocare la clemente sofferenza del prestantissimo Giudice a riandare a questo passo la relativa parte delle Difese medesime.

Convinti di questa maniera evidente concludentissima li due argomenti, cò quali l'Avvocato di Giovambattista del Giudice in cattivissima Causa si attentava comparire nella Difesa di prima istanza chi è che possa sostenere, che la controversa Sentenza non sia consentanea, ed appoggiata alla veri-

tà di Processo .

Vero, che non vi sono Testimonj di veduta, che assicurar possano di Scienza aquistata per mezzo de' sensi corporei; ma se in mancanza di tali documenti permettono le Leggi esposte nelle prime Difese, che si decida sulle presunzioni; se per costante già allegato sentimento di Classici Scrittori può il Giudice determinarsi sopra gl'indizj, che muovere possa, e persuadere il suo animo, non vi è chi possa dubitare, che Giovambattista del Giudice possa ora, e vaglia a pretesto della mancanza di Testimonj di veduta sottrarsi dal meritato castigo.

Leggasi da capo a fondo dal prestantissimo Giudice, e si rifletta il processo, e sotto al religioso vincolo ond'è obligato a render giustizia pronunzj pure il vagheggiato taglio dell'appellata Sentenza, quando da ogni Carta di esso non sente insorgere a penetrargli l'Anima la più forte, la più violenta presunzione, che Giovambattista del Giudice è un ladro esecrabile impudentissimo. E quanto all'indizio maggior d'ogni altro, che è l'averlo ritrovato nascosto sotto al letto, e circondato dal corpo del suo delitto,

fai

faccia Egli pure all'indicio stesso quella giustizia, ch'è fatta dallo stesso Difensore di Giovambattista del Giudice.

Dopo aver egli nella sua prima Difesa caratterizzato di bestialità l'argomento tratto dal Comune di Pocecco da quest'osservabile rinvenimento, ecco quel, ch'egli dice con la solita sua eleganza: „ Gli la perdonerei più volentieri se avesse il Comune giudicato in dipendenza a questo principio, „ che donna Felice Savoja fosse il ladro, poiché la biada fu ritrovata in di lei Casa „ e non in Casa di Giovambattista „. Dunque a confessione di questo Avvocato l'invenzione della roba rubbata in una Casa è un'argomento perdonabile che in quella Casa vi sia il Ladro, cosicché se questa invenzione seguita fosse in Casa di Giovambattista del Giudice sarebbe egli perdonabilmente convinto. Ma se in vece, che la roba rubbata rinvenuta sia in Casa di Giovambattista, fu Giovambattista rinvenuto circondato da questa roba rubbata, e con essa roba rubbata diligentemente nascosto; se redarguita, se convinta è ogni ragione no, ma inezia addotta a giustificazione del suo nascondimento, perché non sarà egli in

parità di ragione il ladro?

Che però, se questo fortissimo convincente indicio sarà unito all'altro della per ogni riguardo incontendibile diffamazione, perchè non sarà questo stato il caso, in cui dovesse aver luogo il sovraespresso dettato costante de' Classici Scrittori, ed avesse il Giudice potuto capitare irreprensibilmente a condannatoria Sentenza? E se questi argomenti tutti dessunti sono da principj derivanti dal processo, perchè mai si potrà dire con verità, che la Sentenza prononciata all'Officio Giurisdizionale sia ingiusta per non essere consentanea ed appoggiata alla verità di processo?

Non basta però, ch'ella sia giusta perche consentanea, ed appoggiata alla verità di processo, ella è giusta equalmente perchè corrisponde alla qualità del fatto.

Empio sarebbe e ributtante il revocare in dubbio, che uno il quale superando in male augurato combattimento i rimorsi che sono gl'indivisibili compagni del pensier della colpa nulla meno che della pena, porta la mano audace a togliere l'altrui e commettere quello, fra i delitti ch'è il più esecrato dal comun sen-

sentimento, che lo avvilisce, che lo infama, meriti d'essere severamente castigato. Basta riandare le antiche, e recenti Costituzioni del Veneto Statuto rapporto a' furti per riconoscere quanto in odio fossero, e sieno a' Sapientissimi Legislatori, e con quanta cura tentassero, e tentino di togliere con la severità delle pene, anche in tenue argomento, un'azione così molesta alla Società, comecchè sia questa una delinquenza sempre accompagnata da circostanze aggravanti d'insidia, e di pensamento, ed altre.

Castigo molto maggiore merita certamente costui, se, oltre il togliere l'altrui, osa violare la sicurezza delle Case, che con riguardi di speciale avvertenza protette sono dalla santità delle Leggi.

Ma che si dirà di uno, che non solo toglie l'altrui, ma entra a toglierlo di notte nelle Case, nè solo con abuso del comune riposo, e della domestica sicurezza entra nelle Case, ma rinonciando ad ogni sentimento di umanità coglie il tempo, e si prevale delle circostanze e della infelice situazione di addolorate persone per spogliarle barbaramente, e derubbarle! Si dirà forse, che, qualunque sia la quantità del furto, non sia questa una

azione degna di essere a' Tribunali della Terra severamente castigata ?" Qual motivo crederemo noi, che indotto abbia que' saggi, che ne' statuti scrissero la norma delle umane sociali azioni, ed induca pur tuttavia i Tribunali medesimi a riguardar praticamente come delitto qualificato, e grave un furto commesso in occasione d'incendio, di naufraggio, o di altra consimile disgrazia, se non quello dell'abuso crudele indegno delle disgrazie degli Uomini, e della inumanità odiosissima di aggiungere afflizione agli afflitti ?"

Tale è esattamente il fatto, di che si tratta. Giovambattista del Giudice, che non sa riguardar con ribrezzo un furto, cui sono voce (ignote) il rispettare l'Autorità venerabile delle Leggi, o de' Tribunali, cui non pesa il conculcare i diritti sacri della proprietà, e la violazione della sicurezza delle altrui Case, che non sente umanità, o compassione de' disastri degli Uomini, rubba senza riguardo parecchi stara di biade, rubba tuttociò dalla Casa di Pietro, e Francesco padre, e figlio de Colle, e rubba mentre l'uno, e l'altro di questi due infelici afflittissimi per la perdita recente di un figlio respettivamente, e di un fratello sepolto

to il giorno innanzi ne trascuravano la custodia.

Che ne saprà dire il valentissimo Difensore? Forse, che convenga un'elogio, un premio a questo ladro disumanato, ed infame, perché con un' atto di così intensa malicia tutti ha prostergato i più preciosi riguardi? Forse, che dovendo castigare una delinquenza così qualificata siensi ecceduti i termini della Giustizia co' diciotto Mesi di Gallera, che fra le condanne di tal genere é la più mite, che prononciare si possa?

Secondi pur egli a suo grado gl' impulsi del suo impegno, tutti esaurisca gli argomenti a favore del suo ladro, non temerá peró mai il Comune di Pocecco, che dietro a prove così luminose, così irrefragabili sia la Sentenza che assicura alli suoi Individui la tranquillitá, e le sostanze, giudicata ingiusta perché non corrispondente alla qualitá del fatto.

Sostenuta in questo modo la giustizia dell' appellata Sentenza e perché consentanea ed appoggiata alla veritá di Processo, e perché corrispondente alla qualitá del fatto, resta ora a trattarsi della irregolaritá, che

nell'informe libello si oppone.

Questa irregolarità poi è un Ente imaginario, che mal saprebbe riscontrarsi nell'esame del Processo che certamente in nulla manca di ciò, che costituisce regolare incensurabile una criminale procedura. Bisogna rintracciarla nelle elegantissime Difese prodotte all'Ufficio Giurisdizionale da Giovambattista del Giudice ove si trova accennata espressamente. Eccola. Si tratta della Causa del Comun di Poceno perché il Comune fa istanza; dunque gl'individui del Comune sono sospetti; dunque non potevano giurarsi.

Se però quest'Avvocato, che col riferire o il triviale proverbio „ né per torto né per ragione non ti lasciar metter in prigione ", o l'assioma arbitrariamente applicato „ nemo potest esse Judex in Causa propria ", o l'altro pezzo del Veneto Statuto, ostentar vuole la vastità dell'erudizione, la [illegible] di sua scienza legale internato si fosse a riflettere allo spirito, all'oggetto originario delle Leggi, e della Pratica in questo particolare si sarebbe di leggeri avveduto, ridicolo essere l'obbietto mendicata assolutamen

mente ed inattendibile la male opposta percio irregolarità della Sentenza.

Di fatti: che cosa cred'egli, che voglia dire il restringere, che fanno le Leggi al quarto grado di parentella il riguardo di far giurare i Testimonj, ed il trascurar, che si fa in pratica un credito, o debito leggerissimo nel defferire il giuramento? Sia con sua pace, ammettono le Leggi, riconosce la Pratica una gradazione nelle cose morali egualmente che nelle fisiche, e siccome in queste non ogni urto è atto a vincere ogni resistenza, così in quelle non ogni relazione può superar i riguardi sacri della santità di un giuramento. Questo sembra un parlar non materialmente il linguaggio delle Leggi, e della Pratica non già il prendere in fascio le cose, ed applicar una Sanzione rigorosa che ha per oggetto un caso corrispondente ad un caso di picciolissima levatura. Oltre a che anche la necessità ha i suoi impreteribili diritti, pe' quali i Testimonj necessarj sono ad altra e ben diversa condizione delli Testimonj non necessarj quanto al defferire del giuramento....

Sia pur dunque, che si tratti la Causa del Comune, poiché il soggetto di ques-

ta Causa non è altro che de' premj della di lui attenzione, sarà certo di leggerissima, o di nessuna conseguenza l'interesse de' Singoli; giacchè quanto alla tranquillità, ed alla comune sicurezza non è affar, che muova effettivamente quando si voglia, che costui non sia ladro, e quindi non capace di attaccare questi delicati riguardi .. Come si potrà poi credere, che Uomini, li quali non ignorano, ed a' quali fu sul momento fatto riflettere l'importanza del giuramento, vogliano impegnare l'anima loro a giurar il falso per un proffitto così leggéro, e disprezzevole! È possibile, che non pur uno solo, che sarebbe molto, ma tanti sieno combinati d'irreligione tanto empia, e consumata da disprezzar questo vincolo così venerabile per sacrificare la verità a così tenue proprio vantaggio!

Poichè però è dalle Leggi all'arbitrio del Giudice lasciato l'esame di questi obbjetti al defferir del giuramento a' Testimonj, poichè così tenue è l'interesse, se pur vi è interesse, di quelli, che nel processo depongono, che non può imaginarsi aver voluto far loro superare il ribrezzo di uno spergiuro; poichè la unione di tutti a deporr costantemente la stessa cosa è una prova morale certissima della

la verità della cosa stessa; inutile riesce il malignare questo giuramento defferito indispensabilmente a Testimonj necessarj, insostenibile la male opposta irregolarità della Sentenza.

Fosse pur piacciuto all'Altissimo, che l'insigne Avvocato difensore di Giovambattista del Giudice, ch'è un Censor così rigido inesorabile dell'appellata Sentenza, serbato avesse ne' suoi passi contro la Sentenza medesima quella regolarità ch'è prescritta dalle Leggi! Avrebbe il Comun di Pocecco di che consolarsi giacchè dovendo per Legge essere espressi gli attacchi che riguardano la irregolarità, potrebbe calcolarne il valore, potrebbe scoprire, e convincerne le insidie ed argomenti opponendo ad argomenti potrebbe più apertamente assicurare la propria partita.

Per togliere di mezzo ogni frode, che nell'appellazione concernente l'ordine usar si potrebbe in delusione degl'interessati, ed in disservizio della Giustizia, prescrive la Legge del Serenissimo Maggior Consiglio 1624. 4. Agosto l'impreteribile regola. „ dovendo in ogni caso
„ li Avvogadori, che faranno Intrommissioni
„ per capo d'ordine, esprimer, e dechiarir in
„ quelle li disordini pretesi altrimenti le dette

„ Intromissioni s'intendano nulle, nè possa-
„ no esser notate sotto le pene a' Nodari di
„ sopra espresse ".

A questo proposito dice il celebratissimo Melchiori nella sua Miscellanea criminale trattato delle appellazioni, Cap. XXXI,
„ nè ciò prescrisse la Legge senza un sommo
„ avvedimento; imperciocchè se li Reggimen-
„ ti dovevano sostenere le Cause al Consiglio
„ con armi eguali agli Avvogadori già pre-
„ muniti ad opporre, era ben di precisa ne-
„ cessità, che sapessero opportunemente la ve-
„ ra contestazion del giudicio, e li punti indi-
„ vidui, che cadevano in questione ".

Ora; se le Cause delle appellazioni delle Sentenze di prima istanza delle Giurisdizioni sparse nel Friuli si espediscono dalla Superiorità Ecc.ma di Udine; se questa Ecc.ma Superiorità serba nella espedizion di queste Cause le stesse regole, che alla Serenissima Dominante si serbano; se prescrive la Legge, s'è giusto colà chi chi sostiene le Cause al Consiglio con arme eguali all'opponente sappia opportunemente la vera contestazion del giudicio, e li punti individui che cadono in questione; perchè mai chi sostiene qui le Cause avanti la

la Ecc.ma Superiorità che, fa le veci del Consiglio, non dovrà avere le armi eguali, non dovrà sapére nella contestazion del Giudicio li punti individui, che cadér devono in questione? e non correndo qui la precisa formalità della intromissione, in di cui luogo sta il libello, che prodduce l'appellante, ed essendo il libello la unica contestazione regolatrice il Giudicio, perchè non si dovrà, dipendentemente dall'allegata Legge, spiegare in esso li punti individui che si deducono in questione, onde incontrare l'oggetto provvidissimo della Legge medesima?

Questo certamente era il dovere indispensabile di questo Avvocato quando voleva usar dell'appellazione annotata per merito, e per ordine, e perché ritorcere non si potesse con più fondamento contro di lui il confronto delle Leggi, e delle circostanze, cui ostenta voler ridurre l'ultima differenza dell'affar d'appellazione nel suo libello, il quale senza la necessaria spiegazione è un'atto informe, illegale, inattendibile, contro il quale poteva il Comun di Pocecco benissimo preliminarmente reclamare.

Non si creda per altro, che se il Difensore valentissimo di Giovambattista del Giu-

duce trasandò questo essenzialissimo legale modo di procedere, il facesse per mancanza di lumi, giacché le di lui Opere, che furono l'Ancora sacra, ond'ebbero salvezza tanti infelici, bastantemente dimostrano la scienza profondissima delle criminali materie, e la consumata esperienza, che il distinguono. Fu la mancanza di solido appoggio. fu la coscienza del torto, in cui versa, fu la necessità dell'ingiustizia della sua Causa che 'l riddusse ad azzardare così al bujo quel colpo che ben sapeva non potergli assolutamente riuscire al chiaror luminoso delle Leggi, e della **Pratica**

Poiché però con questa fuga dal prescritto dalle Leggi confessa di non poter sostenerne il confronto; poiché convinto riesce nell'attacco d'ingiustizia dalla trovata consentaneità della Sentenza alla verità del Processo dalla trovata di lei corrispondenza alla qualità del fatto; rimane egualmente redarguito e nella mai proposta irregolarità della Sentenza medesima dalla concludente, quantunque compendiosa confutazion della sua obbjezione; poiché, finalmente odioso per tutt' i riguardi, ributtante insostenibile è l'insidiosissimo suo ten

tentativo esecrato dalla ragione, e dalle Leggi, e dall'intimo senso dell'Avvocato medesimo soffra egli, e con la forza irresistibile della sua eloquenza assista gl'interni invincibili rimorsi del suo Cliente a persuaderlo a sofferir in pace, che nel laudo della giustissima incensurabile Sentenza sia assicurata la tranquillità del Comune di Pocecco, ne sia garantito dalle meditate molestie l'innocente interesse, e che nella quindi insorgente luminosissima prova della costanza del prestantissimo Giudice vendicata sia l'ingiuria imperdonabile fattagli col tentativo anzidetto.

Si, Nob.e, ed Ecc.te Sig.r Capitanio Giudice al Maleficio, oltre a' vincoli di religioso Sacramento che la obligano a un giusto giudicio, e quindi a laudar per giustizia la male appellata Sentenza, ve la obligano invincibilmente i riguardi inalienabili del proprio decoro onde vendicare l'insulto delle mal concepite lusinghe, ed i modi, co' quali si attentano di conseguire l'intento. Giacchè quello, che di solido appoggio mancava alla Causa di Giovambattista dei Giudici ed alle ambiziose speranze delle di lui Sorelle si è da queste ricercato dalle protezioni, ed è già diffusa una Voce

quanto ingiuriosa al di Lei Carattere nobilissimo altrettanto esecrabile, ch'Ella non saprà reggere agli urti continuati delle istanze, che Le saran fatte dalla patrocinante qualificata Persona, che coll'ombra di sua protezione autorevole crede coprire il vuoto orribile in linea di ragione, di legge, e di giustizia, in che versa questa Causa.

Smentisca Ella dunque questa indegnissima Voce, faccia cader vuoti d'effetto questi ingiuriosissimi esperimenti, e laudando col venerabile Suo Voto la Sentenza del Giudice di prima istanza, che certamente nè di penetrazione mancò, nè di coerenza, nè d'imparzialità impuntabile, obblighi la maldicenza al silenzio, imbrigli la empietà, e l'audacia, e con un'atto così combattuto insieme e così giusto alzi nella memoria e ne cuori degl'Individui del Comune di Pocecco un monumento di perpetua ricordanza a gloria luminosissima permanente di Sua integrità di Sua costanza di Sua Giustizia.

„ Fu laudata la Sentenza, riducendo però in con-
„ danna di Priggione la condanna alla Gallera „.

V.

Difesa di Giovambattista Ragogna.

140

Argomento

„ 1. In una procedura criminale dall'Ec-
„ celso Consiglio de' Dieci servatamente delega
„ ta all' Ecc.^{mo} Reggimento e Sua Pretoria Corte
„ era stato decretato in via di legal retenzione
„ l'arresto eseguito di Giovambattista Ragogna,
„ cui era imputato di avere, dietro a replicate
„ minacce ammazzato il proprio fratello „.

„ Al caso dell'espedizione fui ricercato di
„ difenderlo, ma esaminato l'affare, in riguardo
„ della qualità odiosa del fatto, e dell'imminente
„ nome di fratricidio replicatamente minacciato,
„ ricusai di assumerne l'impegno. Non già
„ ch'io mancassi di sensibilità per le angustie del
„ retento, o de' di lui Parenti, che me ne facevano
„ no le più vive istanze per rimuovere il secchio,
„ che apprendevano di vederselo con loro disono-
„ re condannato alla forca: non voleva pregiu-
„ dicarmi nell'opinion favorevole, in cui era
„ presso quella Ecc.^{ma} Corte, di non abbracciar, com'e-
„ ra, ed è vero, che le difese, per le quali, almeno
„ a mio credere, militasse la Ragione „.

„ Questa mia ripulsa indusse i Paren-
„ ti del Retento Ragogna ad insinuargli, che
„ invocasse l'Autorità della detta Ecc.ma Corte per-
„ chè volesse discendere ad obligarmivi".

„ Così egli fece, ed ecco il Memoriale;
„ con cui si proddusse, ed il relativo Decreto".

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente.

Incaricato fu il povero retento Gio. B.a Ragogna a dover „termino brevi" prouvedersi di Avvocato per far le proprie difese nel processo contro di lui formato per l'involontario commesso Omicidio, al qual' effetto genuflesso suplica V. E., che si degni deputare per di lui difensore l'Ecc.te Sig.r Francesco Duodo, col mezzo della di cui virtù, e delle ragioni, che saranno addotte confida l'infelice di ripportar una indulgente, e mite condanna non ritrovando più a proposito difensore che il medesimo in così importante affare.

Animato pertanto nella notoria Clemenza di V. E. spera l'afflitto ed inconsolabile Supplicante di restar esaudito come umilmente implora: grazie.

Ill.

L'Ill.mo ed Ecc.mo Sig. Luogotenente Giudice delegato coll'Ecc.ma Corte Pretoria annuindo alle istanze esposte nel premmesso Memoriale dei Carcerato Gio. Batta Ragogna perche gli sia destinato per di lui difensore l'Ecc.te Sig. Francesco Duodo, ha l'E.S. decretando ordinato che al suddetto Ecc.te Duodo debba essere addossato l'impegno della difesa del Carcerato medesimo con la possibile maggior solecitudine affine etc. et sic etc.

L. S. Zuanne Barbaro Luogotenente

Tratta dall'autentico esistente in Processo
il Coad.r Pretorio.

„ Questo Decreto obligó la mia obbedienza a
„ scrivere per il Ragogna la seguente Difesa".

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente

Nob.i, ed Ecc.ti Sig.ri Assessori.

Ecc.ma delegata Corte-Pretoria.

Diuturna inescusabile ostinazione di Osualdo Antonio Ragoyna, che concitato avrebbe la piu esperimentata costanza e che mantenne di un continuo fatale alimento per il corso di anni interi la fiamma vividissima di un' ira in se stessa assai ben compatibile trasse Giovambattista di lui fratello al funestissimo passo, che il costituisce reo di aver riprodotto sul' Teatro del Mondo agli occhi della

della inorridita Natura la tragica Scena del primo sangue umano, di che per mano degli Uomini si vedesse sparsa la terra.

Ad onta di tale origine, questo passo, il di cui solo nome per verità empie di racapriccio, e di orrore, si produrebbe di già giudicato ad un Tribunale, ove tirannica inveterata pratica, o sanguinaria Legge necessitasse il Giudice a non badar ad altro che al nudo fatto, senza calcolar le circostanze, che lo hanno accompagnato, e che pur lo possono in linea di equità per intiero escusare; perciò non vi sarebbe onde salvar si potesse l'infelice Giovambattista dall'espiarlo con una morte publica, ed infame. Ma presso a questa Ecc.ma Corte Pretoria, ove la Ragione non soffre violenza, ove non si giudicano i fatti unicamente dal loro nome, ma sibbene nelle reali loro modificazioni, ove tutto si accoglie, si riflette, e si pesa quello, che ad un retto Giudizio di qualunque maniera confluisca, mercé la Veneta dolcissima Legislazione, e la consentanea pratica de' Giudizj, e molto più mercé il Carattere glorioso di nobilissima ragionevole Clemenza della Ecc.ma Corte medesima, temer non si può delle conseguenze di un' anticipato giudicio o che riuscir possano le cose

che ad un ragionevolissimo esito.

Quindi, giacché la ostinazione, che diede causa al fatto, di che si tratta, presenta il fatto medesimo sotto un' aspetto non affatto esecrabile, perché quanto riuscì essa funesta all' inflessibile Osualdo Antonio, altrettanto riconoscer si deve per intrinseca ragione ingiusta in se stessa, ed irritante estremamente nei modi, giacché, oltre a ciò, la umana fragilità negli urti delle spiacevoli cose, il tumultuar de' mobilissimi affetti in una violentissima situazione, e l'orgasmo di un' anima sorpresa, ed angustiata nell' esacerbamento improvviso di una piaga profonda, non possono non essere di gravissimo momento, onde destar nell' Animo pietoso, e riflessivo di V. E. e di V.e S.e Ill.me vivissimi sensi di umanità, e di dolcezza nell' atto di giudicare i deviamenti de' Mortali, io mi sento al cuore una riverentissima egualmente che ferma speranza di riportare a pro di questo sventurato una tale Sentenza, che, mentre li passati Giudicj sono altrettanti Testimonj dell' abituazion Loro a quella Virtù ch' è l' attributo di cui lo stesso Iddio par, che più di ogni altro se ne preggi, e che forma de' Prencipi la vera delicia del Genere umano, non si

si possa dir egli l'unico, sopra il quale estesi non ne sieno i beneficentissimi effetti.

Di buon grado però io do mano a questa difesa, perché oltre al dovér, che mi corre, di obbedire al riveribile Decreto 3. 7.bre passato, con cui piaque a questa Ecc.ma Corte Pretoria onorarmi del comando di farlo, mi lusinga, negar no'l posso, l'idéa di aver qualche parte alla gloria di quest' atto sublime di lodevolissima Clemenza coll'avervi in alcun modo coll'opera contribuito.

Sono quattr'anni, o circa, dacché desideroso questo infelice di vivere con le proprie fatiche senza essere di aggravio alla Famiglia cercó di aprire una Beccaria in Fanna sua Patria. A tale oggetto convenne con Giacomo Alessandrini pe' neccessarj utensilj, e per novecento lire di Capitale per assortita; per lo che tutto si costitui mallevadore il di lui Padre di nome Leonardo.

Dopo due anni di esercizio di essa Beccaria, sperando egli vantaggioso un consimile negozio nel vicin Luogo di Montereale, si dispose a trasferirvisi. Domandó per questo, ed ottenne di essere dalla patria podestá con un formale Atto di emancipazione disciolto, onde

il Carattere di Figlio di famiglia non gli fosse d' inciampo negli occorrenti Contratti in corso della negoziazione, che intendeva intraprendere.

Sul punto peró di partire da Tamna, mentre a dirigere quella Beccaria destinar poteva ad arbitrio qualunque altra persona, essendone egli l'assoluto Proprietario, volle in segno non equivoco di fraterna dilezione lasciarne la cura [a] al proprio fratello Osualdo Antonio, cui consegnò le chiavi, ed un libro, nel quale registrati erano li crediti attuali, e registrar si dovevano li sopravegnenti.

Passato, dopo tutto ció, a Monterea-le, conobbe a grave suo danno, ch'era stato improvvido, e male accorto nella scelta di un tal Direttore, poiché quegli affari incominciarono immediatamente a piegar male.

Soffrì non ostante, e soffrì per mesi, e mesi il discapito di una mala amministrazione, donando ogni cosa a' vincoli del sangue, ed al lodevole riguardo di non accendere un dissidio, che fra Congiunti é sempre acerbissimo, e fatale. Finalmente vedendo, che tutto cor-

[a] era il Capitolo I. della difesa.

correva a manifesta irreparabile rovina, e che la Beccaria di Fanna avrebbe infallibilmente consunto quanto di utilità provenir potesse da quella di Montereale, spinto da indispensabile esigenza di provvedimento chiuse a' ventisei di 9.bre dell'anno scorso la Beccaria anzidetta di Fanna, e portò seco le chiavi.

In seguito, rendendosegli necessario un bilancio per riconoscere lo stato di quella infelice negociazione, e prender quindi le convenienti misure, dopo aver aspettato qualche tempo in vano, che il fratello gli consegnasse il mentovato Libro de' Crediti senza il quale servire non si poteva a tale necessità, ne lo richiese personalmente [a]. Non poté ottenerlo... Ne replicò parecchie volte l'istanza... Non poté ottenerlo. Fece, che amorevoli [b] persone gliel chiedessero. Non poté ottenerlo. Urgendo sempre più la necessità del bilancio per redimere possibilmente i propri desolati affari, e per soddisfare verso l'Alessandrini al debito delle novecento lire, sul punto di vedersi nella puntualità sacrificato aggiunse [c] mediazioni a mediazioni; scongiuri a scongiuri. Non poté otte-

[a] era il Capitolo II

[b] era il Capitolo III.

[c] era il Capitolo IV.

nerlo. Nessuna risposta si dava alle ricerche, nessuna agli offizj; non si badava a' scongiuri; non si rendeva ragione alcuna dell'ostinata negativa; insomma

„ Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas".

Un' eccesso tale d' ingiustissima ributtante ostinazione, che non solo offendeva apertamente i modi tutti di ragionevole facilità dovuti al vincolo di così stretta attinenza, ma prendeva altresì di mira l'innocente di lui interesse, perché si esigevano [a] nel frattempo i crediti, e se ne dilapidava l'esatto, arrivò dopo tanto a concitare uno spirito non modificato da coltura, che non vanta una eroica trascendente moderazione, un consumato stoicismo.

Quanto è facile però ad imaginarsi che in un concitamento, che poi nelle esposte circostanze non è che facilmente compatibile, passasse l'infelice Giovambattista dalle preghiere alle minacce, alle esagerazioni, ch'è lo sfogo naturale di un'animo debole, ed incolto in una dolorosa sensazione; altrettanto eccede ogni forza d'imaginazione, e sorprendente oltre misura riesce, che Osuald'Antonio, il quale se avesse avuto la più

[a] era il Capitolo V.

più tenue ombra di ragionevolezza, o il menomo senso di equità, e di Giustizia anzicchè farsene replicar la ricerca, doveva consegnar spontaneo il mal trattenuto Libro abbia sprezzato insolente le minacce nel modo istesso, onde inflessibile aveva resistito alle reiterate preghiere.

Nell' angustia di tale situazione, ove il dovere lo chiamava da una parte al pagamento dei debiti, e ve'l stringevano [a] atti giudiciarj d'imminente desolatoria esecuzione, ove mancava dall'altra il come farlo, ove per conseguenza si ritrovava nella riputazione esposto, ove non giovavano ricerche, ov'erano inutili le minacce per ottenere un libro, ch'era suo, ch'era l'unico mezzo di provvedere all'instante urgentissima emergenza e che conteso veniva da chi non ne aveva l'imaginabile diritto, e cui era stato „nullo jure cogente" fiduciariamente consegnato, e il quale trionfava intanto, e dilapidava, ecco da fatalità combinato l'incontro, che senz'alcuna preventiva meditazione trasse quest'infelice indispettito e disperato al passo ch'è il soggetto funesto del presente Giudizio.

Nel giorno addunque 17. Aprile passato

---

[a] era il Capitolo VI.

si trasferì Osualdo Antonio in Maniago grande con Giovambattista Amàt, e qualche altra persona, ed entrato nell' Osteria di Isidoro Marroli mangiò qualche cosa. Dippoi, preso dal sonno, si pose a dormire sopra una sedia in una Stanza dell' Osteria medesima, dove fu lasciato solo. Aveva egli seco il libro fatale, che si [a] rendéva visibile ad ognuno, perchè avanzava due dita fuori della saccoccia.

Ne fu avvisato l'infelice Giovambattista, che per i suoi affari era anch'egli a quella parte passato. Venne per ciò in deliberazione, non di prevalersi dell' occasione di far cambiare al fratello in un sonno eterno l'attuale momentaneo, come in quel punto poteva a man salva, ed avrebbe pur dovuto fare se premeditato ne avesse l'eccidio, ma bensì di riavere il libro; giacchè le sue mire erano dirette unicamente a questa meta. Di fatti: sia, che il togliesse in persona, sia, che recato gli fosse da Giovambattista del Tin suo amico, ed uno delli Compagni del Fratello, egli in realtà il riebbe.

Destossi intanto Osualdo Antonio. Si accorse del libro, che gli mancava, e talmente glie

---

[a] era il Capitolo VII.

gliè n' increbbe, tale schiamazzo [a] ne fece, che Giovambattista Amat, tropo facile ad essere suscitato, si mise in pensiero di recuperarlo a qualunque patto. Portatosi a quest' oggetto alla Casa dell' anzidetto del Tin, e ritrovato lo sventurato Giovambattista nel Cortile, che, nessun mal sospicante, avidamente il leggeva, lo afferrò per il petto, e volle ad ogni modo, che lo restituisse [b].

Nulla valse a questo infelice la ragione, che aveva incontendibile sopra il libro medesimo, nulla la usata resistenza nulla le preghiere fervidissime, nulla le lagrime stesse spremute dal più vivo dell' anima dal sentimento delicatissimo della propria miserevole situazione. Dovè cedere è soffrire che un libro così necessario al di lui interesse così precisamente conferente alla redenzion di sua periclitante reputazione, così ansiosamente desiderato così inutilmente richiesto, e che non già rubbato, ma aveva per impensato favor di fortuna finalmente riavuto si portasse di nuovo ad un ingiusto inesorabile usurpatore, e si compisse in tal modo il suo discredito, la sua desolazione.

---

[a] era il capitolo VIII. [b] era il capitolo IX.

Ma che dico io, dové soffrir, che si portasse? Nò: tropo prudente sarebbe stato l'Amát se di ciò solo si fosse contentato, né abbastanza grave, ed amaro il miserabile destino di questo infelice. Egli medesimo fu a viva forza [a] condotto al sito, ove Osualdo Antonio aspettava, che l'Emissario con la preda ritornasse, e si voleva, che per colmo d'ingiustizia, e di avvilimento consegnasse in persona il libro al fratello sigillando con le proprie mani l'atto decisivo della sua rovina. E perché sul punto estremo di eseguir ciò fece egli gli ultimi sforzi tropo naturali, e tropo compatibili per sottrarsene, fu tra le braccia dell'Amát talmente avviluppato, e ristretto, che poté lo stesso Osualdo Antonio levarglielo, senzaché o i rimproveri giovassero, o i lamenti perché aprisse una volta gli occhi alla luce della verità, e della giustizia [b].

Inviperito da una soverchieria, che tutte violava le Leggi perché di così ingiusta inescusabile origine, perché di così luttuose dipendenze, evaginò un coltello per trarne vendetta; ma l'Amát sempre costante negli atti di irritante cor-

---

[a] era il Capitolo X. [b] era il Capitolo XI.

correggibile violenza, in vece di cercar di calmarlo con le maniere convenienti a così delicata emergenza, con un pugno [a] nel petto,, che con nome di modestia s'intitola in Processo una spinta, lo fe cadére a terra; e gli andò sopra col coltello per ferirlo, e lo avrebbe fatto senz'altro se non fosse stato trattenuto da circostanti persone, e pur anco dalle Voci dello stess' Osualdo Antonio. Allora fu, che Giovambattista nel dolore della percossa, e della caduta, nella vergogna di vedersi così indegnamente malmenato in mezzo alla molta Gente accorsa, nel gravissimo dispiacere della perdita di un tal libro, nella forte apprensione della conseguente jattura, cui irreparabilmente correva non meno l'interesse che la propria estimazione sorpreso, ed acciecato da un violentissimo impeto d'ira balzò in piedi, ed avventatosi a colui, che solo era pur tropo la Causa di tutto, gl'impresse istantaneamente due ferite, quindi, per una conseguenza ancor permanente dell'acciecamento, in luogo di sottrarsi con una pronta fuga alle perquisizioni della Giustizia si riausse in Casa di Sebastiano Mazzoli nella quale fu arrestato, e condotto poi in queste Carceri, ov' ei

[a] era il Capitolo XII.

vive più assai penetrato da un sincero pentimento dell'eseguito eccesso che dal timore della pena, cui é già per intimo sentimento veracemente preparato.

Fin qui la Storia del tragico avvenimento, la quale non solo non é nella menoma parte contraddittoria a ciò, ch'esiste provato in Processo, ma n'é anzi estesa con religiosa continua adesione; e con quella veracità, che ha saputo meritarmi luminosissime prove del generoso Compatimento, onde questa Ecc.ma Corte Pretoria onora la insufficienza mia.. Ora voglionsi all'E. V., ed a V.e S.e Ill.me umiliare alcuni riflessi, onde il pietoso non men che giusto Animo Loro non abbia la imaginabile ripugnanza ad assentire all'attesa, ed implorata clementissima Sentenza..

Si é detto, che quella ostinazion fatale, che originó il tragico avvenimento anzidetto, fu per intrinseca ragione ingiusta in se stessa, fu irritante estremamente nei modi. Agevolissima n'é la dimostrazione.

Negar non si puó, che la Beccaria in Fanna non fosse dell'infelice Giovambattista per-

perché [a] aperta sotto il suo nome; perché a suo nome fu stipulato l'istromento [b] delle novecento lire, ch'è il Capitale, con cui è sostenuta; perché qualunque [c] contratto ad essa attinente fu sempre da lui conchiuso indipendentemente da chi si sia; perché, cosa assolutamente decisiva, ha potuto egli [d] li 26 9.bre del passato anno chiuderla e portarne seco le chiavi senzacché alcuno opponer si potesse, o siasi realmente opposto, non eccettuato lo stesso Osualdo Antonio. Ciocché prova, che questi che pure a quel momento esercitava la Beccaria suddetta, non altra figura faceva che di semplice Agente senza proprietà, senza caratto, senza imaginabile diritto, che precario non fosse, e dipendente dalla volontà, dall'arbitrio pieno, ed assoluto del fratello.

Chiusa tale Beccaria restati sono moltissimi crediti che la riguardano, e tutti registrati sopra un libro; questo libro adunque non può non essere di quello istesso di cui era la Beccaria, cioè di Giovambattista. Se però Giovambattista, ch'è il Principale, e Proprietario, chiede il libro medesimo, ch'è suo incontendibilmente,

[a] era il Capitolo XIII.
[b] era il Capitolo XIV.
[c] era il Capitolo XV.
[d] era il Capitolo XVI.

da Esualdo Antonio ch'è l'Agente, ed al quale fu in buona fede consegnato, lo nega, non sarà ingiusta la negativa, ingiustissima in se stessa la ostinazione con che si è sostenuta?

Che se, oltre all'essere proprietario del libro ricercato ch'è un titolo per nessuna maniera contendibile a Giovambattista, vi sia anche per lui la premura di averlo per un necessario bilancio, l'urgentissimo bisogno per esigerne li crediti, e pagar le novecento lire, la pericolosa contingenza di far una pessima figura, di perdere il Credito, lorché non si ottenga; se ad onta di tuttociò, come si è detto, non giovano preghiere, non lagrime, non mediazioni, non minacce per averlo, non sarà ella questa ostinazione „nei modi" estremamente irritante?

Io per me calcolo tuttociò di tal peso, che se non si trattasse di un fatto, che ha un nome così essenente, sarebbe assai per rendere quanto basta compatibile presso chiunque quell'infelice, che vi si ritrovasse involto; giacché non vi è chi così poco conosca l'Uomo nella fragilità della Creta ond'è composto, e nella forza sempre viva delle irritabilissime sue passioni, cui comparir possa o sorprendente un'ira da tale ostinazione impetuosamente suscitata, o non degno di compati-

men-

mento qualunque atto dall' ira stessa istantaneamente derivato.

Poiché però si tratta di un fatto coperto da un nome tanto odioso, a quel, che sino ad ora s'è detto, quello aggiungasi di più, che risulta da quelle ulteriori circostanze, che lo hanno accompagnato, onde, anche nell' odiosità del carattere, si riconosca egualmente compatibile.

Dietro addunque all' allegato fin quì, che è la ingiustizia della originaria Causa, cioè la ostinazione, e la irritante dimostrata qualità delli modi si conterà egli per nulla il sapére, che mentre si era detenuto il libro col plausibile pretesto di esigere li crediti per pagar l' Alessandrini; e liberar con ciò il Padre dalla Pieggiaria si sono bensì esatti, ma, come dal Capitolo V., si consumavano in un correggibile rovinoso scialaquo.! per nulla l'istantaneo concitamento dello aver dovuto per forza restituir in persona all' inflessibile, fratello un libro che, dopo tanti affanni si aveva finalmente recuperato e che era di tanta importanza e così necessario.! per nulla la insolente violenza dell' Amat, la caduta, le percosse, la vergogna, la disperazione.!

E, per dirlo a questo passo, non occorreva che esaminar il libro stesso per riscontrar

nella determinazion, e nel preciso saldo delle partite la esazione de' crediti, siccome per credere reale lo scialaquo bastava riflettere che le lire novecento non furono all'Alessandrini imaginabilmente pagate quantunque esatti sieno i crediti, e leggere il Costituto del comun Padre per conoscere arbitrario non men, che ingiusto l'usurpo del libro.

E sarà ben vero, che il vincolo del sangue, che un fratello unisce all'altro, è tale che ben merita che nelle differenze con una facile equità si proceda, e del proprio diritto in grazia sua a buon grado si rimetta, perché restino intèri i riguardi sacri di natural dilezione; ma sarà vero altresì, che questi riguardi sono reciproci, sono sensi per man di natura impressi tanto bene nel cuor dell'uno che nel cuore dell'altro de' fratelli per modo, che senza veruna differenza ne nasca un legame fortissimo di scambievole convenienza. Quindi se doveva Giovambattista rispettar in Osualdo Antonio il carattere di fratello non attentando alla di lui vita; perchè non aveva a rispettarlo Osualdo Antonio in Giovambattista non trattenendo ostinatamente la di lui roba non esponendo la di lui riputazione non cimentando

la

la di lui pazienza!... Il vincolo del sangue, che doveva esser un'obice insormontabile a Giovambattista aveva egli a lasciar in libertà Gesualdo Antonio, onde non solo togliesse, e detenesse quello dell'altro, ma non avesse riguardo alcuno alle di lui preghiere; al di lui interesse, alla di lui estimazione!

Come! dopo l'esercizio di una Beccaria di mia ragione dal mio amore senz'alcuna mia obligazione alla tua fede conceduto, ti è restato in mano un libro, ch'è mio, tu il detieni; io te ne fo mille replicate istanze, tu ostinato me'l nieghi; m'è necessario per riordinare i miei affari da te rovinati tu n'esigi li crediti, ne fai scialaquo; ed io sarò tenuto, perché fratello, a soffrir una tanta ostinazione, tale ingiustizia mentre tu benché fratello egualmente in questo modo calpesti i diritti sacri della proprietà, prosterghi i riguardi di così stretta attinenza, ed insolentemente sulle mie preghiere trionfi, sulle mie smanie sulle mie lacrime sul mio interesse, sulla mia estimazione!

Più... opportuna occasione, che pareva donatami da benedicentissima Provvidenza mi fa riavere il mio libro, tu, in vece di lasciarmelo venerandone il giustissimo Decreto, che

mi vuole nell'interesse, e nella estimazione salvato, ti lamenti come di un latrocinio, non basta, spedisci un tuo Emissario armato perché con la forza te'l riporti, e mentre condotto violentemente a' tuoi piedi ti rammento l'ingiustizia, che mi fai, ti rimprovero; ti minaccio, tu nonostante insisti nell'empio pensamento, e prevalendoti della superiorità delle forze del spalleggio del violento tuo Sicario, dell'angustia di mia violenta situazione, con le tue mani riprendi dalle mie il mio libro, mentre il Sicario mi tiene con le sue braccia avviluppato, e ristretto; ed io, perché ti sono fratello, ho da vuotar tacendo un calice di tanta amarezza, ho da soffocar l'ira, che in petto per tanta indegnità mi si accende, o pur se raffrenar non mi posso, se l'ira mi trasporta, non ho da essere compatito? Quello adunque, che in un'estraneo è empietà violenza, ingiustizia, sarà in un fratello giustizia onestà ragione dovrà perciò essere con indolenza tollerato?

No, si dirà, non si vogliono portar tant'oltre le cose da pretendere una tanta tolleranza da un fratello allorché l'altro rinuncia così apertamente verso di lui ad ogni riguardo, lo ingiuria, lo maltratta. Si conoscono

assai bene la fragilità dell'uomo e la irritabilità delle passioni per esigere, che non se ne risenta, e non cerchi pur anco di vendicarsene. Ma poiché toccava a' Tribunali a farne vendetta. poich' è dovere preciso indispensabile di ogn' individuo della Società di ricorrere ad essi per ottenerla; perché dunque volle Giovambattista farsela da se stesso? In oltre perché di necessità di ragione dev' esservi una qualche proporzione fra la vendetta, e la ingiuria; perché vendicar col sangue e col sangue del fratello l'usurpo di un libro?

Si risponde umilmente: il meditar le strade legittime di vendicare un' offesa il calcolare i gradi della forza che bastino a rispingere la forza il misurar con termini proporzionali l'azione, con cui togliere dall'animo la sensazion dolorosa impulsiva causata dal ricevuto oltraggio, ella è l'opera di chi si ritrova in stato di tranquilla ragione, e quindi può con freddo divisamento stabilire, fin qui arriva la libertà conceduta a' Privati nelle istantanee esigenze, da questo punto subentra l'Autorità de' Tribunali, questa vendetta è proporzionata, questa eccede; ma non già di chi porta in mezzo al cuore una spina pungentissima, che lo agita, e lo tormenta,

com'era di questo infelice, il quale strascinato a forza, e per colmo di umiliazione, e di avvilimento a' piedi di quel fratello istesso, per cui ha dovuto soffrire per anni ed anni tanto d'insultante ostinazione di danno d'ingiustizia, si vedeva fralle mani di un di lui Sicario, che, dopo averlo violentato, percosso e con un pugno nel petto steso a terra, col coltello alla mano gli condusse fin sugli occhi l'orrido aspetto spaventevole di una morte violenta, imminente..

Nell'ira tropo naturale di così concitante situazione, nell'ebolizione del sángue estuante a cagion dell'ira stessa, nei furiosi vapori mai sollevatisi nell'agitato suo spirito, nell'assoluto silenzio di una ragione dal suo seggio balzata, nell'orgasmo violentissimo del cuore irritato, e commosso, si vorrà, ch'egli operi quale uno, che si ritrova nella più perfetta calma, che a' Tribunali ricorra, che servi una esatta proporzione, fra l'ingiuria, e la vendetta, che sia il freddo filosofo, lo Stoico insensibile, o insensato? Non si ved'egli in vece una mano guidata all'atto dalla meccanica elasticità di tanta agitazione, non da imaginabile riflesso?

Vero, ch'era un fratello, ed un fratello, che aveva con la Voce ritratto il Sicario da ul-

teriore offesa; ma non era pur anco un fratello quello, per cui si soffriva tanto, e da cui era stato in quel momento ripigliato il libro? E poi era egli quello l'istante di distinguere persone, di sentir riguardi di sangue, di ascoltar voci di Uomo, o di Ragione, di agir con scelta, e con misura?

E nel proposito ancora del dover di ricorrere a' Tribunali, non è reciproco anche questo, cioè, che tanto astringe Giovambattista quanto Osualdo Antonio? Dunque allorchè Osualdo Antonio conobbe, che gli era stato levato dalla saccoccia il libro, e sospettò che lo avesse il fratello, aveva egli a spedir un' Emissario armato, che glie'l togliesse? Egli, cui motivo, almen giusto, d'ira inveterata e recente agitar non poteva la mente perch'era conscio intimamente a se stesso e d'essere un' usurpatore del libro; e che giustamente s'era dal padrone proprietario in quel punto recuperato: egli, cui nessuna impellente urgenza istantaneamente stringeva, aveva dunque a risentirsene, o, risentendosene, a defferirne la vendetta piuttosto ad un Sicario che all'Autorità stessa de' Tribunali? Non è questo il passo, che compie la possibile giustificazione dell'infelice Giovambattista perchè mostra la ostinazione

di Osuald' Antonio condotta all'ultimo grado d'irritante ingiustissima violenza? Non è questo il passo, che fu poi finalmente la più prossima cagione del funesto avvenimento?

Sì certo, che lo è, e lo è di maniera, ch'evidentissimo riesce, che anzi senza di esso non saremmo per assoluto a questo caso, giacchè se Osualdo Antonio non avesse spedito l'Emissario Amat a recuperargli il libro, ma riservato si fosse ad un ricorso, e se a quest'uomo violento entrata non fosse in capo la bizzarra imprudentissima fantasia di ostentar bravura conducendo Giovambattista a recarglielo in persona, non sarebbe certamente nato il fatale incontro, quindi non seguite le funeste di lui conseguenze. Ciocch'è provato da quanto s'è detto, cioè che l'infelice Giovambattista si ritrovò nel Cortile di Giovambattista del Tin tanto lontano dal macchinar cos'alcuna di violento contro il Fratello, quantochè, contento del riacquisto del libro medesimo, allegro, ed esultante se ne stava in vece leggendolo con quell'ansietà, che era propria della di lui situazione.

E questo istesso, che fuor di equivoco dimostra, che lo aver dato moto all'Emissario originò solo immediatamente quello tutto, che av-

ven-

venne di tragico, serve altresì del più espressivo non controvertibile argomento per difendere questo infelice dalla imputata preventiva deliberazione.

Di fatti: s'egli avesse già prima deliberato l'eccidio del fratello non si sarebbe mai contentato di riaquistare unicamente il libro. Nè vale il dire dell'espressioni, delle minacce; perchè, quand'anche accordar si debba, che visieno state poichè si leggono unicamente asserite non hanno però altr'oggetto che il riaquisto suddetto. Aprasi pure il processo, e si riscontri qualunque di esse espressioni, delle minacce: una sola non se ne ritroverà che a questa condizione [a] allegata non sia: „ se non mi restituisce il mio libro ". L'unico scopo de' desiderj di Giovambattista è dunque il libro, non il sangue del fratello.

E perchè questa Ecc.ma Corte Pretoria abbia la misura precisa del valor delle minacce stesse e della violenza del Carattere supposta dell'infelice Giovambattista: oltre all'esposta verissima sofferenza di mesi, e mesi, anzi d'anni, ed anni, ed a tutt'altro, che s'è detto; dispensar non mi posso dal riferir nei precisi termini un fatto raccontato

---

[a] ora il Capitolo XVII.

in Processo dalla Moglie medesima di Osualdo Antonio nel di lei Costituto [a] .. .. " Capitò " dic'ella,
" il detto mio Cognato a ricercare una Carta a
" suo fratello, e perchè questo non volle dargliela
" si tirò su le maniche della Camisiola come quan-
" do si va ad ammazzare li Manzi, ed evaginato
" quindi il coltello pensò un poco, e poi gettato
" questo sopra una tavola, disse : " io non voglio
" ammazzarti con coltello, ma con pugni " :
Dopo di che il ferocissimo uomo dalle minacce che pur era in attualità di risentimento per l'usurpo del libro, ch'era armato, ch'era in spiegata colera, partì senza far altro.

In questo terribile apparato, che già imminente mostrava un fratricidio, e che poi si ridusse in questo modo a fumo vano di parole, ed anzi a nulla, ecco verificato il
" [b] Parturient Montes nascetur ridiculus Mus ":
ecco un atto da burlesco personaggio da Scena: ecco liquidato il vero valore di tali minacce: ecco, finalmente il perchè Osualdo Antonio cui dovevano esser note e che più di ogni altro doveva, e perfettamente conoscere il Carattere del fratello, non le ha mai temute.

Che

[a] Vedi il Capitolo XVIII. [6] Orat. de arte poet.

Che se nel particolar della deliberazione desiderar si potesse un più dimostrativo argomento, non si ha che a riandare una circostanza che assai da presso ha preceduto lo scioglimento funesto della luttuosa tragedia. Eccola perciò.

Dormiva Osualdo Antonio in una Stanza dell'Osteria del Mazzoli e dormiva lasciato solo da' suoi Compagni. Giovambattista il sa perche o gli levò da se il libro e deve averlo veduto, o gli fu recato da Giovambattista del Tin, e nulla è più naturale, che questo gli dicesse di averlo in quello istante levato al dormiente fratello. Io mi appello alla sublime penetrazione alla religiosa ingenuità di V. E., e di V.e S.a Ill.ma. Il momento non poteva certo essere più opportuno per eseguire a man salva ciò che aveva deliberato né la fortuna poteva esibirgli più sprovveduto più pronto più facile ad essere sacrificato colui, del quale deliberato aveva l'eccidio... Se vera fosse la deliberazione, non aveva egli a prevalersene? Mentre però no'l fece, mentre quand'ebbe il libro non pensò pur a svegliare non che ad ammazzar il fratello si potrà creder reale l'imputata deliberazione.

Nè si può dire che no'l facesse egli allora in soggezion della Gente che poteva accorrere al rumore, qualora non si voglia arrivare a tale

assurdo di volére, che colui, che si fece riguardo della Gente, che poteva accorrere, né eseguì per ciò un fatto preventivamente deliberato, non ne avesse in fine avuto alcuno della Gente, che non solo poteva accorrere, ma che era attualmente accorsa, constando [a] assai bene averlo Giovambattista eseguito in mezzo a molte persone.

Ma riducasi finalmente al termine questa difesa, e da tutto ciò, che si è allegato, si conchiuda col più solido fondamento e senz'alcuna esitanza, che non malignità originaria, non sete esecrabile di sangue, non deliberato pensamento, non impeto alcuno da estrinseca efficiente causa indipendente ha condotto queste infelice all'attuale miserevole situazione. Ve lo condusse l'ingiustissima irritante ostinazione di un fratello, che rinonciato avendo ad ogni sentimento di convenienza, di equità, di giustizia, il lasciava nell'interesse esposto; il voleva fin nell'onore sacrificato: ve lo condusse l'imprudente violentissimo procedere di un Sicario armato il quale perchè ricusò, che il fratello gli togliesse un libro da tanto tempo ritenuto in vano desiderato, necessario, era pur anco sul punto di privarlo di Vita.

---

[a] Vedi il Capitolo XIX.

Giovambattista Ragogna.

Dopo una lunghissima sofferenza, in un' incontro, al quale fu tratto a forza, in un momento della maggior violenza, perché avvilito, danneggiato, percosso, e condotto ad imminente pericolo di morire, altra colpa non ha egli, che d'essere vestito di una fragile umanità, di aver un sangue focoso, irritabilissime passioni, di aver avuto una mano, che poté essere lo strumento macchinale dell' ira, del furore, dell' accecamento.

In questa unica sua colpa dovrà egli rifuggiarsi all' ombra delle opinioni, accettate ne' Giudizj, di celebratissimi, e classici Scrittori, che vogliono [a] alla necessaria difesa della reputazione comuni i diritti della necessaria difesa della Vita che non ammette differenza di condizione, di grado, o relazion di persone.! In questa unica sua colpa, e presso a questa Ecc.ma delegata Corte Pretoria ov'è sempre ottima la Causa della tribolata fragile Umanità avrà questo infelice temere del suo destino !. Presso un Tribunale, ov'è impreteribile il riguardo di calcolare il tempo e le occasioni delle cose, dovrà dubitare, che in tali circostanze, in tal momento il nome solo di ques-

[a] Meich Examen homicid. § II. Quest: XII. — Jul. Cl. Sentent. L. V. §. homic. — iers „idemque et multo magis" Puf. Droit de la Nat. et des Gens L. II. C. V. §. XI.

to fatto, quantunque imponente, riuscir gli debba fatale ?

Nè si lusinga già di andar esente da ogni pena. Tant'oltre non arrivano le di lui speranze, ne mirarono mai; nè mireranno i suoi Voti. Conosce anch'egli da quant'angustia ritenuto sia il pietoso animo de' Giudici nel neccessario riguardo della publica disciplina nel Sociale Sistema. Quel solo, ch'egli desidera, e si prommette di ottenère si è, che irrigidite non sieno per lui quelle viscere di pietà, e di Clemenza, che furono a tanti di salute; che l'unico non sia egli a provar rigoroso un Tribunale d'Indole dolcissima, e misericordiosa; in somma, che sopra di esso „ non sit gravata Manus Domini " di cui si seguano le luminosissime tracce, il quale anzichè condannar a morte Colui, che diè l'esempio del fatto attualmente riprodotto, anzichè permettere che, fosse tocco d'alcuno „ sanguinem suum requiram " minaccia a chi osasse attentarvi.

Alle voci di lui unisce le morenti sue un'afflitto settuagennario Padre, che condotto dalla mano beneficentissima del Signore a meritarsi l'eterno riposo co' patimenti di una lunghissima infermità desidera ardentemente, e[a] con la

---

[a] Vera il Capitolo XX.

la morte sulle labbra chiede, suplica, scongiura, che non si voglia con una rigorosa Sentenza, aggiungendo afflizione all'afflitto, e toccandolo nella parte più sensitiva del paterno suo cuore, rendergli sempre più difficile la, pur tropo ardua strada della neccessaria pacienza, e rassegnazione, ed amareggiargli i momenti estremi, gli ultimi respiri della Vita.

E se in questo così compatibile caso possono aver luogo le fervide riverentissime istanze del Difensore che né da preghiere, né da prommesse ha potuto per delicato sentimento essere persuaso a scrivere, implora anch'egli, che il Decreto 3. 7.bre scaduto con cui piacque all' E.E. ed a VV. SS. Ill.me di obligarnelo, sussequitato non sia da un giudicio che il lasci con la sensibilissima mortificazione di avere almeno per quello che riguarda l'infelice Ragogna, inutilmente [illegible] in una difesa con onorato impegno caritatevolmente eseguita; non lasciando egli pure di protestar umilmente, che la ragion del non scrivere era un riguardo all'odiosità di un nome tropo imponente, piuttostoché diffidenza assoluta di un non trattabile argomento.

... Fu il Ragogna condannato alla Gallera per anni dieci.

VI
Difesa
di
Girolamo Cattasso.

178.

Argomento

„ Nel giorno 25 Luglio, in cui ricorreva
„ la solennità di San Giacomo, verso le ore venti-
„ due era Girolamo Cattasso entrato nel Cortile
„ della Osteria di Santo Nigris in Coseano „.

„ Mentre beveva colà, entrarono improv-
„ visamente li Sbirri per far la perquisizione se al
„ cuno avesse armi, ed incominciarono a dar delle
„ fiancate col calcio de' schioppi alle persone in essa
„ Osteria raccolte, una delle quali toccò pure al
„ Cattasso, che il rovesciò a terra nell'atto stesso
„ che stava bevendo „.

„ A tali atti di violenza ognuno si mise
„ in confusione, ed in terrore, e però chi fuggi-
„ va da una parte, chi dall'altra, e vi fu perfi-
„ no chi scalò le mura del Cortile medesimo con
„ pericolo di rompersi il collo, perchè li Sbirri aveva-
„ no serrato la porta dell'Osteria, nè volevano
„ lasciar sortir alcuno „.

„ Tanto fu il terrore, onde furono com-
„ presi quelli tutti, che furono obligati a rimanerse-
„ ne, fra li quali il Cattasso, che unitisi nella premura

„ di fuggire atterrarono la porta anzidetta. Si
„ ritrovò il Cattasso, fuggendo tutti, presso a certo
„ Andrea Bertoli, ch'era appena fuori della
„ porta, mentr'era il Cattasso sulla porta stessa".

„ In quel punto, siccome li Sbirri arres-
„ tato avevano un giovine, cui era stato rinvenu-
„ to il coltello, e lo conducevano seco, così vedu-
„ to tale movimento in que' Villici, e temendo for-
„ se, che fosse diretto a levar loro di mano il re-
„ tento giovane sovraespresso; si voltarono due
„ di essi verso il Bertoli, ed il Cattasso, e spiana-
„ rono la respettiva loro schioppa, locché vedu-
„ to dal Cattasso fu egli pronto a gettarsi a terra
„ vicino al muro. Essi scaricarono ad un tratto
„ le schioppe e colpirono il Bertoli restato in pie-
„ di, ed esposto, il quale spirò istantaneamente".

„ Allora fu, che insorsero tutti que' Villici
„ ed incominciaro a gettar sassi contro a' Sbirri
„ ciocchè fece pur anco il Cattasso, cui si comunicò
„ e diffuse l'entusiasmo degli altri, ed era fuori di
„ se stesso pe'l corso pericolo, e pe'l destino del
„ Bertoli estinto sotto a' suoi occhi".

„ Si fece universale la insurrezione, e
„ li Sbirri furono inseguiti da que' di Cescano
„ egualmentecchè dalli forastieri e fu loro forza
„ mettere in libertà il giovane pe'l coltello detenuto".

„ Partecipato il Caso all' Eccelso Consiglio
„ de' Dieci ne fu coll' Autorità, e rito Suo delega-
„ to l' Ecc.^{mo} Reggimento, da cui venne citato con
„ Proclama Girolamo Cattasso imputato di avere
„ più inferocito degli altri promossa, e sostenuta
„ la mentovata insurrezione ".

„ Si giustificò egli con Capitoli indi al
„ caso dell'espedizione produsse la seguente Difesa".

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente

Nob.i ed Ecc.ti Sig.ri Assessori

Ecc.ma delegata Corte Pretoria

Un' improvviso ferventissimo entusiasmo eccitato dal timore non suscettibile di ragione, o di modo, in mezzo a' tumulti dell' allegria ed al riscaldo del vino, occupò la mente di tutti quelli, che nella Villa di Coseano solennizzavano nell' Osteria, e fuori la ricorrente Festività di San Giacomo, e li trasse sorpresi e sballorditi a quegli atti, de' quali è certo che non avrebbero in altra situazione saputo formar il

il pensiero, giacchè in nessun Volume, ove registrate sieno le passate vicende, saprebbe ritrovarsi un documento dimostrante, che quella Popolazione non abbia con la disposizion di animo, ch'è propria de' Suddici più divoti e quieti venerato sempre le Leggi dell' amatissimo suo Prencipe, e con sentimenti di vera docilità accolto un freno, che nelle vie della pace, e della felicità così soavemente la conduce, e la regge.

In questo universale sballordimento, in tanta ben compatibile commozione, in quel giorno infausto, fu ben grande fatalità di me Girolamo Cattasso, che mi ritrovassi anch'io in quella Osteria, perchè alla comparsa de' Sbirri dallo stesso timore compreso, e per le violenti loro maniere dall' appreso pericolo, e da un' imminente danno per il loro Cane da Vita agitato, avessi a verificare que' movimenti dall' orgasmo, e dall' esempio macchinalmente espressi che co' tratti di una equivoca apparenza mi hanno potuto costituire in aspetto di reo, e quindi in neccessità ora mi mettono di difendermi presso questo veneratissimo delegato Tribunale.

Ad ogni modo, poichè piacque a quella divina adorabile Provvidenza, chè mi assisti nel pericolo, estendere a mio riguardo la benefica sua

cura nel complesso intiéro delle cose, talmentecché l' innocenza mia non restasse dalla malignità souverchiata ; poiché ricercando me stesso nei più reconditi recessi non sento, che mi rimproveri la coscienza lo aver dato il menomo moto all'avvenuto fermento ; poiché non ho alle di lui male conseguenze in alcuna maniera coll' imaginabile opera contribuito ; poiché dall'altra parte reale é stato il pericolo, che ho corso, io spero di partire dal Tribunale medesimo consolato, e redento con una Sentenza di libera assoluzione che alla celebratissima di lui Giustizia corrisponda, ed all'anzidetta certissima mia innocenza.

Io entrerò in argomento con una premmessa, che assolutamente non par controvertibile : Ella é questa : che li Sbirri quando sono dal dovér loro obligati ad eseguire perquisizione d'armi, non deggiono maltrattar le persone ; e che se col maltrattamento eccedono, siccome essi più coperti non sono dal Manto augusto delle Leggi, che la Ispezione proteggono unicamente non il privato arbitrio, così la persona maltrattata é sciolta dal riguardo di aver a fronte un' Uomo sacro per la neccessaria protetta ispezione, e può difendersi liberamente nelle maniere, che l'occasione esige, e la neccessità di salvezza.

Se.

Se altrimenti fosse, se il mestier del Sbirro annesso avesse originariamente il privileggio di maltrattare indistintamente chiunque, in qualunque caso e per qualsivoglia motivo; quelle stesse Leggi, il di cui oggetto santissimo è il ben'essere della Società e per conseguenza de' suoi Individui, improvvide sarebbero, ed inconseguenti, giacché renderebbero dal capriccio della più vile canaglia dolorosamente precaria l'esistenza di ognuno, tenendo inceppate quelle mani, che la provvida Natura ha fatto all'Uomo per promuoverla, e per difenderla..

Posto ciò: io non avrei che a provare, che nell'eseguir la ricerca delle armi nel mentovato giorno di San Giacomo usassero i Sbirri de' modi d'insulto indebito, d'inopportuna violenza per aver espedita la mia difesa. Non credo però che necessario mi sia d'introdurre nuove testimonianze per dimostrare, che costoro nell'indicato incontro così procedessero come io dice, perché ella è una verità di tanto evidente, che mi giova arguire, constar espressamente dallo intiero contesto del Processo offensivo nella stessa maniera, che constar deve dallo stesso, che avessero essi seco un fiero cane da Vita, che imperversava a danno delle persone, mentre è ve-

rità di fatto:

Capitolo I.

„ che nello stess' Oppposizionale Costituto
„ esprime il venerato Fisco, che facendo li
„ Sbirri l'officio loro per la ricerca delle armi
„ con maniere aspre, e risolute, ed avendo
„ uno di essi un Cane, che in tale occasione av-
„ ventavasi alle persone non senza danno, e
„ molestia, naque commozione, e bisbiglio".

In prova Opposizionale.

In senso della sovraespressa inconten[illegible] premmessa basta questo, perché presso V. [illegible] e V. S. Ill.me giustificato riesca se gente maltrattata, ed offesa, ed a pericolo evidentissimo, ed imminente di peggio condotta, restò commossa. se si mise in stato di difesa contro Sbirri che così apertamente co' maltrattamenti, e col cane da vita violate rendevano le Leggi, e della [illegible]spezion loro abusavano; se io non potei resistere alla forza impellente dell'esempio nel concitamento della paura, della vergogna, e della mobilissima entusiastica [illegible]zione. Nulla per verità è più naturale all'uomo della premura di conservarsi, a sostegno della quale accorre la mano anche quando manca il riflesso; nulla più proprio della penetrazione e della umanità de' su

dici

dici che il non imputare a delitto ogni qualunque passo, cui impegni una tale premura.

Non per tanto per ridurre la mia difesa ad un punto di veduta ancora più vicino, e per renderla più diretta, e concludente, senza incomodar questa Ecc.ma delegata Corte Pretoria con discorsi inutili ed ultronei, dirò, che dal medesimo offensivo constar deve, che io non ho dato moto all'avvenuto fermento, essendo indubitato.

Capitolo II.

„ che dal venerato Opposizionale non ho
„ sentito imputarmi alcun' impulso alla solle-
„ vazione, quantunque si dica comprovata
„ da quattro Testimonj giurati "

in prova Opposizionale

Più: non vi dev'essere documento in Processo di alcuna mia opera criminosa giacchè

Capitolo III.

„ non mi viene opposto, che per opera
„ mia sia stato offeso alcuno ".

in prova Opposizionale

Addunque se in origine non ho colpa, se non ho colpa in progresso non resta l'imaginabile dubbio sulla mia innocenza, e quindi non vi può essere esitanza per una libera assoluzione, qualora imputar non mi si voglia a delitto l'essermi ritrovato

in quell'Osteria; ciocché, non potendo convincermi di premeditato reo oggetto, sarebbe un'incolparmi dell'effetto di una semplice innocua eventualità.

Verissimo

Capitolo IV.

„ che mi è stato rinfacciato, che io com-
„ parissi de' più inferociti in tale incontro";

in prova Opposizionale

ma è vero altresì,

Capitolo V.

„ che questo risulta da sole deposizioni
„ non giurate";

in prova Opposizionale

che queste non hanno fatto mai, nè possono fare fede in giudizio, ed è egualmente vero,

Capitolo VI.

„ che io sono di Carattere pacifico, e quie-
„ to, e d'indole aliena dalle risse, e dalla vio-
„ lenza";

in prova Fedi, e Testimoni

ciocchè dimostra ad evidenza, che quello se anche fosse vero, sarebbe un fatto di animo agitato dall'irritamento, dal timore, dal vino, non mai di persona operante con scelta, e con ragione; perciò o a nessuna colpa mi si potrebbe at-

tri

tribuire, o a colpa tale da essere, a quel, ch'io credo umilmente, quanto basta scontata coll' incomodo sensibilissimo della lunga presentazione.

Quanto poi all'amminicolo,

Capitolo VII.

„ che mi si rinfaccia, ch' io vantato mi sia
„ di avere con colpo di sasso offeso lo Sbirro
„ Villa ",

in prova Opposizionale;

riscontro a mio conforto,

Capitolo VIII.

„ che non è deposto che da unico, ed anche
„ che non giurato ";

in prova Opposizionale;

quindi poiché mai le confessioni estragiudiciali furono legalmente calcolate, quando affermate non fossero da due Testimonj almeno, e non solamente giurati ma deponenti del luogo del tempo, e delle circostanze le più precise delle confessioni medesime come vuono con le Leggi i Pratici, ed anche allora non fanno che un' indizio, e non una prova [a]; temer non posso, che questo esser deggia uno scoglio, ove abbiano a rompersi

---

[a] Farinac. de Reo convinct. et conf. Quest. IX.

irreparabilmente le ben fondate speranze dell' assoluta mia innocenza.

No: temére no'l posso senza fare un massimo torto alla Giustizia, all' intendimento sublime di questa Ecc.ma Corte Pretoria.

Anche senza, che io esistessi al Mondo senzacché la mia fatalità mi conducesse all' Osteria nel giorno male augurato di San Giacomo, quello tutto sarebbe avvenuto, e nel modo istesso, in cui avvenne. L'essermi io ritrovato colà nulla confluì al fatto; l'opera mia a nessuna persona fu di danno, a nessuna fu di offesa. L'entusiasmo, che mi occupò la mente, l'agitazione, ed il timore, che mi sorprese, fu comune alla Popolazione intiera della mia e delle circonvicine Ville: comuni furono gli atti conseguenti. Lo stesso venerato Fisco non sa assomigliarli.

Capitolo IX.

„ che il tumulto, il bisbiglio degenerò
„ in aperta sollevazione così de' Villici di Casea-
„ no che d'altre Ville contermini „.

Mentre però nessuna contingenza di criminale Giudicio toglie da un placido sonno alcuno di quelli, che pur meco, furono nell'entusiasmo anzidetto compresi; mentre in seno alle

loro

proprie famiglie vivono tranquillamente spettatori indolenti del mio caso, ripugna, siami permesso, si ripugna alla Giustizia di V. E., e di V.e S.e Ill.me, che io solo sia l'infelice, sul di cui capo egualmente innocente aggravar debbano la mano; che in mezzo a tanti, li quali, se io son reo, essere non possono innocenti, co' quali ho avuto comune la situazione, comuni i moti dell'animo angustiato, e sballordito, io solo debba esser scelto a vuotare il Calice per tutti, ed a portare il peso di un lagrimevole destino.

Una Sentenza di libera assoluzione corregga la fatalità, che miseramente mi distinse, e poiché il sorpassar, che nell'atto deliberativo s'è fatto degli altri, mostra, che si son creduti innocenti, e quindi la mia stessa innocenza comprova, mi dichiari innocente qual sono, e dietro alla lunghissima sofferta presentazione arrida al provato mio pacifico Carattere, alla medesima mia innocenza, ed alle lagrimevoli mie circostanze.

" Fu Girolamo Cattasso liberamente assolto ".

VII.

Difesa

di

Antonio Pagnutti

1021.

Argomento

" Nella stessa procedura criminale, in cui
" dovè difendersi l'oltrecenno Girolamo Cattasso,
" fu obligato, ed indi presentossi Antonio Pagnut-
" ti uno de' Sbirri ".

" Veniva egli imputato di aver contro le
" Leggi, e le Parti dell' Eccelso Consiglio de' Dieci
" condotto seco una Cagna da Vita; di aver u-
" sate maniere aspre, minacce, e maltrattamenti
" di fatto nella ricerca delle armi, onde cercar
" d'incuter timore in quella Popolazione:
" di aver finalmente col di lui Campagno Villa
" esonerato ad un tempo la Schioppa, onde restò
" interfetto il Bertoli ".

" Produss' egli a propria giustificazione
" Capitolata Scrittura, indi la difesa seguente".

Illmo ed Ecc.^mo Sig.^r Luogotenente
Nob.^i, ed Ecc.^ti Sig.^ri Assessori
Ecc.^ma delegata Corte Pretoria

Se quella Ragione, che alla mane degli uomini uscio libero il freno, onde in stringente contingenza verificasse impunemente tutto ció, ch'esige la necessaria difesa con iniqua eccezione prescrivesse che s'imputasse poi a delitto quando si tratti di Sbirri; o se da quell' istante, in cui io Antonio Paonelli mi donai al servigio de' Tribunali, e delle Leggi in figura appunto di Scirro, lasciato

to avessi di esser Uomo; e nell'atto di togliere le armi alla ispezione concedute avessi spogliato il mio animo dallo essere più suscettibile de' moti tutti, e delle affezioni della sensibilissima umanità, e perduto quindi ne avessi tutt' i diritti, siccome io non potrei a mia discolpa ritrar argomento dall' agitazione alla vista del pericolo; dall' orgasmo del timore, dall' irritamento dell' attuale danno; e dalla neccessità di difesa, così non mi sarei certamente in presentazione volontaria rassegnato, nè aspetterei ora l'esito di questo venerabile Giudicio, giacchè certissima sarebbe, ed inevitabile mia condanna.

Ma poichè, qualunque sia l'orrore con che è riguardata la professione, che ho assunto, e che nel Sociale Sistema è nella sua linea quanto ogni altra neccessaria, io sono pur tuttavia un' Uomo; poichè come tale ho comune con tutti gli altri la ingenita premura di difendere la mia esistenza; poichè posso evidentemente dimostrare che ho corso un reale pericolo, anche senza ricorrere alla legale impunità delle peculiari circostanze, non dispererei di ottenère una libera assoluzione se pur convinto fossi precisamente di avér con le mie mani ammazzato Andréa

Bertoli nel giorno fatale di San Giacomo, mentre realtà di pericolo, e necessità di difesa sono termini di reciproca ragione.. Tanto più sperar lo devo, quando nè io sono di ciò convinto, nè potrò esserlo giammai essendone anzi affatto innocente.

E per compiere la difesa, cui sono necessitato, senza incomodo superfluo di questa Ecc.ma delegata Corte Pretoria, umilierò alcuni brevissimi riflessi sulle imputazioni, che ho udito farmi.

La prima è questa:

Capitolo I.

„ che io avessi meco in quel giorno con-
„ dotto un Cane da Vita contro il divieto
„ delle Leggi, e delle Parti dell'Eccelso Con
„ siglio de' Dieci".

in [illegible] Costituto Opposizionale..

Veramente provare io potrei, che quella Cagna era realmente di quello che figurava da nostro Capo; ad ogni modo mi ristringerò a questo solo:

Capitolo II.

„ ch'era quella una Cagna di quattro in
„ cinque soli mesi, ed in nessun modo avvezza
„ ta a saltare alla Vita".

in prova Testimoni

le

Le Leggi dunque, e le Parti in questo proposito disponenti non fanno al caso, perché il loro oggetto, lo spirito loro essendo di garantire le persone da' pericoli dalla ferocia de' Cani provenienti, non si verifica di questa Cagna, che a nessun pericolo conduceva le persone, giovane com'era, e non avvezzata. Che se viene detto, ch'ella riuscì molesta, potrà ciò bensì intendersi relativamente all'uso, che hanno què Cani giovani di giocare, ed al timore concepito da quella Gente, o piuttosto affettato, non ad alcuna realità. E questo é tanto vero,

Capitolo III.

„ che non mi fu rinfacciata alcuna rifer-
„ ta di Chirurgo, che abbia medicato la me-
„ noma morsicatura".

in prova Opposizionale

La seconda imputazione é questa:

Capitolo IV.

„ che nella ricerca delle arme usate fosse-
„ ro da noi maniere aspre, minacce, e mal-
„ trattamenti di fatto, onde cercar d'incuter
„ timore a quella Popolazione".

in prova Opposizionale.

Tre riflessi voglionsi fare sopra ciò. Il primo, che l'odio de' Villici universale contro di noi concitato

nell' incontro, di che si tratta, dall' avére disturbato la loro allegria, sebbene il si' abbia fatto per dover nostro, non par, che permetta il credere alle deposizioni loro; nulla essendo più naturale, che nell' avversione per noi venga dato corpo all' ombra, ed attestato per vero un qualche sogno. Il secondo riflesso si' é, che questa imputazione, che da' medesimi termini, ond' é fatta, evidentemente riguarda ognuno di noi; quando non ha somministrato fondamento di obligare il Capo, e gli altri, parerebbe, che non dovesse esibirne uno da condannare alcun' altro. Il terzo più vicino finalmente, che nulla può constar di preciso a carico mio, perché io son certo di non aver offeso alcuno, né io posso esser fatto responsabile degli atti degli altri miei Compagni. Quello solo, che a mio carico particolare s'imputa, cioè

Capitolo V.

„ che io tentassi di dare una fiancata
„ ad uno con lo schioppo"
in prova Opposizionale

dimostra, che non son reo di alcun' atto commesso in offesa di chi si sia, quando non si volesse calcolare il semplice tentativo del valore medesimo dell' atto consumato con offesa d'altrui.

Oltre

Oltre a che né pure é pressumibile, che io,

Capitolo VI.

" che ho Moglie, e Figli con Famiglia suf-
" ficientemente piantata nel vicin Luogo di Fa-
" gagna., e nato sono in que' contorni",

in prova Testimonj

ed al quale per conseguenza non torna conto di ridursi alla necessitá di andare ramingo, avessi a concitarmi contro una Popolazione in mezzo alla quale io vivo, e ch'é quasi la depositaria di pegni, che non lasciano d'essermi cari quanto ad altri mai perch' io sia Sbirro.

Ma, di grazia, non si adducano queste maniere aspre, quest' esagerate minacce, questi maltrattamenti di fatto come un' argomento giustificante quel Popolo, perché la rea correggibile insurrezione non da questo fu originata, ma dallo aver noi retento un Giovane, cui ritrovammo il coltello. Egli é evidente da ciò,

Capitolo VII.

" che ho inteso dall' Opposizione fattami
" che commossa per tale retenzione quella mol-
" titudine contro ... noi diede mano a' sassi,
" a falci a [illegible]".

in prova Oppposizionale.

Ecco per lo contrario giustificato qualunque nos-

tro movimento .. L'ostare a' publici Ministri allorché sono in attualità d'esercizio del proprio ministero, il toglier dalle loro mani uno che avessero ritenuto, é un delitto tale, che impegnò i Legislatori a pensare ad un subitaneo efficace provvedimento, che col terrore servisse di freno, e quindi assicurasse il compimento degli atti di giustizia, e delle deliberazioni de' Tribunali, registrando nelle Leggi una impunità espressa per li Ministri medesimi, che con le armi si difendessero; ciocché deve intendersi molto più esteso quando si tratta di sollevazione tanto esecrata, ed esecrabile. Noti sono tali principj, vulgate, ed in attuale osservanza le suennate Leggi: non é necessario il riportarle. Io avrei potuto in modo più espedito difendermi con questa legale impunità se si avessero potuto accomodare le mie circostanze attualmente ristrette ed infelicissime.

Son' all'ultima, però alla più grave delle imputazioni: cioé

Capitolo VIII.

.. che io abbia con il Compagno Villa
.. esonerato ad un tempo lo schioppo ...
in prova oppposizionale.

Prima di tutto: posto ancora, e per un momento

to conceduto, che dal mio Schioppo uscito fosse precisamente il colpo apportatore al Bertoli della morte; quando è certo, che reale fosse il mio pericolo, evidente è la necessità di difendermi; quindi non è imputabile l'atto, che vi corrisponde. Constar deve dallo stess' Offensivo, che io fossi allora in questo reale pericolo, non avendo potuto dissimulare l' Opposizionale

Capitolo IX.

„ che quantunque mi appostassi con Mi-
„ chiel Villa alla porta dell' Osteria per non
„ lasciar sortire la Gente, mi soverchiò ques-
„ ta, e crescendone il numero, e l'impeto
„ dovei risolvere di unirmi a' Compagni;
„ e che nello stesso momento, ch'io mi ri-
„ tirava, non solo furono scagliati dietro
„ a me de' sassi, ma io fui anche colto in
„ una spalla „.

in prova Opposizionale.

Non sarà egli reale gravissimo pericolo lo aver contro della Gente, che nè pur si trattiene alla vista sempre imponente delle armi da fuoco, che ad onta di esse cresce sempre di numero e d' impeto, s' infuria, ed offende? Non sarei io compatibile per la naturale emozione del timore, per l' irritamento dell' offesa, per la nec-

cessità di difendermi corrispondente alla realità del pericolo, se anco avessi offeso alcuno? Doveva io dunque lasciarmi sacrificare al furore di quella Gente feroce contro al proprio dovere sollevata?

Ma poi: qualunque sia la congettura del Chirurgo, che può restar facilmente smentita da un'esperienza di fatto; e che ad ogni modo non è che una inattendibile congettura, io non ho offeso il Bertoli. Le arme lunghe da fuoco, per l'ordinario cariche di più di una palla, colpiscono in distanza ben significante una dall'altra palla. Bisogna non averne l'imaginabile idéa per credere, che per questo, che una palla ha colpito quattro, o cinque quarte distante dall'altra, sieno i colpi usciti da due schioppi

Replico umilmente, io non ho offeso il Bertoli. Oltrechè non dev'esservi alcuna prova in Processo, che mi convinca, vero essendo.

Capitolo X.

„ che nulla di preciso, e di determinato
„ fu imputato a mia colpa in questo parti-
„ colare "

in prova Opposizionale

ecco

ecco il Villa stesso, che conscio di esserne stato l'intercettore e „ tactus dolore cordis" non ha avuto il coraggio di sostenere l'aspetto dé Giudici, né la contingenza di un Giudizio, e con una contumace assenza nell'atto di confessare la sua reità ha comprovato la mia innocenza in modo, che non vi sia da dubitare.

In questo stato adddunque di cose, ove la Cagna da noi condotta non é il fatto della Legge, e delle Parti, perch' era giovine, e non avvezzata; ove le maniere aspre, e li mali trattamenti non possono essere a mio preciso carico in alcuna parte ridotti; ove la sollevazione ci dava diritto a difenderci; ove, se negar non posso lo sparro, é certo peró, che il praticai in realtá di gravissimo pericolo, dopo essere stato colpito; ov' é dichiarato senza equivoco che il colpo uscisse dalla mano del Villa, e per conseguenza, che io sia innocente, non può certamente restar la menoma esitanza nell' animo nobilissimo, ed equo di V. E., e di V.e S.e Ill.me per una libera assoluzione.

Confido pertanto rispettosamente di ottenerla dalla celebratissima loro Giustizia per una beneficentissima conseguenza della quale dopo la sensibile angustia di una lunghis-

sima presentazione sarò alla libertà restituito, onde co' sudori della mia fronte potrò procurare il sostentamento alla infelice desolata mia Famiglia, che immersa nella più squallida mendicità mi desidera ardentemente, e mi sospira.

„ Conosciuta dalla Ecc.^{ma} delegata Corte Pretoria
„ l'innocenza del Pagnutti pronunciò a di lui favore una libera assoluzione „.

VIII.

Difesa

di

Giacomo Fuarzo, Francesco Lodolo,

Giuseppe Pividore,

Valentin e Cancavino.

Argomento

„ Mentre Giacomo Vuarro, Francesco
„ Lodolo, e Giuseppe Pividore erano all'Osteria
„ nella Villa di Cussignacco furono senz'alcun'al-
„ tro motivo fuorchè d'ingenita violenza, e di
„ ostentazion di bravura attaccati da Pietro
„ Pandolfo, e Giovambattista Magrino detto Po-
„ lento". Fuggirono gli attaccati fino a certo
„ Ponte, ove voltata faccia si misero in difesa
„ e co' sassi alla mano arrestarono il corso, e l'
„ impeto degli attaccanti".

„ Colpito il Magrino detto Polento e ri-
„ trattosi dall'attacco, e dalla insecuzione, vi res-
„ tò l'insistente feroce Pandolfo finchè colto an-
„ ch'egli da colpo di sasso dovè cedere, e pur an-
„ co dopo qualche giorno morire".

„ Partecipato il caso all'Eccelso Consiglio
„ de' Dieci, e delegatone da esso servatamente
„ l'Ecc.mo Reggimento; citati li suddetti Vuarro, Lo-
„ dolo, e Pividore, ed imputati di offese, e respettiva-
„ mente del Pandolfo, e Magrino produssero capito-
„ late giustificazioni in la Difesa seguente".

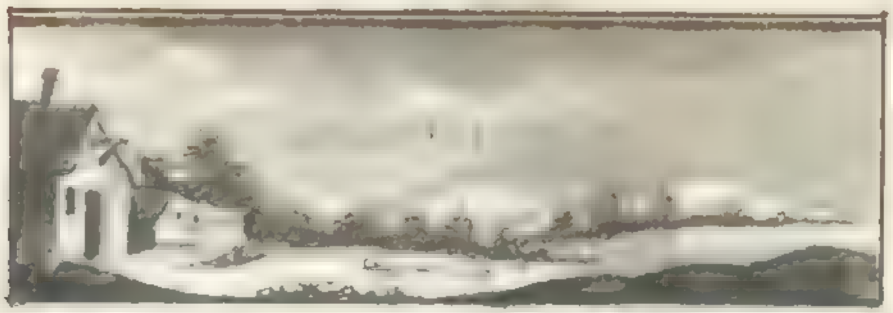

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente

Nob.i ed Ecc.ti Sig.ri Assessori

Ecc.ma delegata Corte Pretoria

L'energica natural premura degli Uomini di conservar ad ogni costo la propria esistenza ed il dover impreteribile di custodir quella Vita, che dal Sommo beneficentissimo Fattore non ad altro che a semplice uso, e godimento fu loro precariamente conceduta, ha sempre, e dovunque a qualche grado si coltivasse Ragione costantemente escluso dalla categoria delle azioni imputabili a de-

delitto ogni atto voluto da precisa necessità di difesa. Qualunque volta perciò siasi a' Tribunali di Giustizia presentato alcuno, che in reale pericolo levato avesse dal Mondo un'ingiusto Aggressore, onde salvare dalle di lui mani sestesso, fu senz'alcuna esitanza con una libera assoluzione licenziato.

Tale è per ogni riguardo il caso di Giacomo Vuarzo, Francesco Lodolo, Giuseppe Pividore, e Valentin Cancavino li quali inquisiti sono nel fatto della interfezione di Pietro Pandolfo e della ferita di Giovambattista Magrino detto Polento. Attaccati essi coll'armi alla mano incalzati, inseguiti senzacchè nè le dimostrazioni di amicizia lor giovassero nè il più manifesto indizio di pacatezza, e di moderazione cioè la fuga, furono costretti a quegli atti difensivi, cui nell'orgasmo della pericolosissima angustia li fe risolvere l'ingenito desiderio di salvezza, che siccome non ha bisogno di meditazione per essere all'uopo provvidamente eseguito, così mal saprebbe negl'impeti dell'urgenza entro a certi limiti contenersi.

Mentre però per parte degl'Inquisiti si spera con la maggiore rispettosa costanza di riportar quella Sentenza, che in tutt'i consimili

casi detto Ragione a tutte le Nazioni e ad ogni Tribunale, si umilia nella presente riverentissima Difesa alla maturità di questa Ecc.ma ciò tutto, che stabilir può il più solido inconcusso fondamento allo sperato rispettabilissimo Giudizio

Nel giorno 24. 7mbre. dell'anno scorso recatisi quest'infelici nessun mal sospicanti alla Osteria nella Villa di Cussignacco vi ritrovarono per fatalissima combinazione Pietro Panaolto e Giovambattista Magrino detto Polento. Fattisi portar del Vino, ed accostati ad essi questi due crederono atto di socialità l'esibir loro ciò stante, che bevessero insieme... L'esibirono pur anco; ma fu all'esibizione, ed all'invito risposto con modi tali d'insulto, e di disprezzo che apprender fecero a circostante Persona un forte timore di peggiori consequenze.

Dopo qualche momento si viddero dal Panaolto con un palosso, dal Polento con uno stilo „ nullis dictis" improvvisamente attaccati. Sorpresi da un'atto, che aspettar non si potevano giammai e molto meno dopo l'offiziosità lealmente praticata, posero mano a quelle armi, che per accidente avevano seco, e sempre sulla semplice difesa lontani abitualmente

te da ogni violenza, e dal sangue, rinculano finché possono indi, dietro ad alcuni movimenti, ne' quali restò ferito il Polento, si diedero tutti ad un' aperta fuga.

Non giova loro tutto questo: sono inseguiti. Il Cancavino, il Lodolo, il Pividore che furono li primi, che alla fuga si risolvessero, passano il Ponte, che attraversa l'aqua detta la Roja; ma il Vuarro, sulle cui tracce instava imminente il Pandolfo, voltò sul Ponte stesso all' inimico la fronte, e cercò con uno Schioppo da Caccia, che aveva, di trattenerlo. Gli altri tre intanto, ch' erano passati, vedendo l'insistenza dell' inviperito Pandolfo, e ben conoscendo, che, superato da questo il Ponte, nessuna speranza di salute lor restava, coll' oggetto di ajutare il Vuarro, e di provvedére a se stessi si risolvono d'accordo di scagliar de' sassi.

Ad onta di uno Schioppo appuntato contro, e di una tempesta di sassi, che son cenni molto espressivi per far arrestare ognuno, non trattenne però il passo costui, che dal furore accecato imperterrito sfidava ogni periglio, allorché un sasso fra que' tanti, ch' erano scagliati, diretto dalla Mano Onnipotente di un Dio non sempre tardo vendicator degli eccessi colpì quel

capo altiero, ed abbassato l'orgoglio di chi offendeva ogni riguardo di umanitá, e di Giustizia serbó liberi, ed illési quattro innocenti.

Dalle verissime circostanze di questo Fatto, che si sono cosí senz' alcun' artifizio ingenuamente esposte, ad evidenza traspira la moderazione degl' Inquisiti, l'audacia degli Aggressori, l'ingiustizia dell' attacco, la realtá del pericolo, la necessitá della difesa. Sopra caduno de' quali articoli ragion vuole non per tanto, che qualche cosa si dica, onde nulla manchi alla giustificazione, che si é proposta, nulla resti a desiderare per tranquillizzar l'animo di Chi segnar deve l'assolutoria Sentenza.

Per quella perfetta eguaglianza, in cui nascono gli Uomini, e che in queste particolare levata non fu da alcun Patto Sociale, nè d'alcuna Legge, egli è indubitato non v'essere sulla Terra chi vantar possa sopr'altrui un diritto per esigere, che in un suo accesso d'irragionevole furore gli fugga d'innanzi. Per reciproca ragione non vi é perció chi abbia il dover di fuggire da chiunque lo aggredisce lo insulta.

Un principio é questo di tanto non alieno o dalle Costituzioni delle Societá, o dagli

odierni Costumi, o dalla Pratica de' Tribunali, che riandando ciò, che lasciarono scritto gli Autori che han trattato queste materie, e che pur dirigono nelle vie del Vero, e del Giusto le Menti de' Giudici ne' criminali Giudizj, si legge: „ insultatus ab aliquo non tenetur fugere, etiam „ quod posset sine periculo, sive sit insultatus persona, cui sit dedecori fugere, vel non" [a]; ed altrove: „ insultatus fugere non tenetur, ac „ potest Aggressorem occidere" [b], tacendo di moltissimi altri dello stesso sentimento per non mostrar o diffidenza dell'argomento, o noncuranza d'essere ultroneamente molesti:

Dietro a tuttociò nessun dovere avendo di rincular, di fuggire allorché furono attaccati, potevano dunque con la forza rispingere la forza senza riserve, e dar addosso senza riserve appunto immediatamente agl' insultanti ed uccidere ancora gli Aggressori con le armi insistenti.

A questo stesso non potevano pure non essere stimolati dal concitamento dell' insulto, dall'apprension del pericolo, e da un certo pontiglio di bravura; che non potrebbe imagi-

[a] Jul. Clar. Sententiarum. S. homic. Vers. atque adeo. [b] Farinac. de homic. Quęs. CXXV. Par. II.

narsi quanto tenacemente sia radicato nel cuore delle persone di quell'Ordine, le quali non ebbero onde co' dolci modi di una Socievole educazione temperar la naturale ferocia impetuosa, intollerante.

Se essi però in vece, col rincular, col fuggire [a] sacrificano il puntiglio di bravura al lodevolissimo oggetto di risparmiar possibilmente li stessi insolentissimi Provocanti, se non prima passano a' fatti; che si vedano all'estremo ridotti; se cessano da ogni atto di ostilità nel momento istesso, che col desistere de' Provocanti medesimi vedono cessato il pericolo si esigerà forse di più in linea della più severa ammirabile moderazione? Si dirà che trasandato ne abbiano imaginabilmente i confini, o non tutti serbati anzi, ed a sommo grado, i possibili riguardi?

La superiorità del numero, la non mancanza d'armi, fra le quali uno Schioppo, con violentissima presunzione toglie ogni facoltà di sospettare che un timor vile fosse ciò che li spinse alla fuga, e l'esito dell'azione a fisica certezza riduce, che non mancavano di co-

[a] vera il Capitolo I. della difesa.

coraggio. L'atto poi del Vuarro di ostar sul Ponte l'avvanzamento del Pandolfo, e quello di Cancavino, Lodolo, e Pividore di assistere có sassi l'impresa; acciocché con danno di tutti non perdesse il Vuarro stesso l'attuale vantaggio del sito affatto necessario alla comune salvezza, con eguale evidenza tropo bene dimostrano la loro presenza di spirito non meno che la condotta perch' esitar si possa un momento ad ascrivere adelezione non a macchinale impulso l'eseguita riserva, e quindi a riconoscerli in qualunque loro atto decisamente moderati.

Ma qui é dove riluce il Carattere degli Aggressori. Erano questi in due soli; ad ogni modo attaccano quattro per consistente etá, per visibile robustezza rispettabili, e con sole armi da taglio s'affrontano con quelli, che non solo provveduti sono di armi dello stesso genere, ma hanno ancora uno schioppo. Questo solo convincer potrebbe il Pandolfo, ed il Polento d'imprudenza, e di audacia; pure vi é ancora molto di più.

De' due viene ferito il Polento, e reso a suo costo persuaso di non proseguire l'attacco. Doveva dunque il Pandolfo, restato solo, ed illuminato da quanto era avvenuto al

Compagno, ritirarsi dal pericoloso cimento, ed ascrivere ad un tratto di propicia fortuna se a così fatti Avversarj venne in mente il moderatissimo pensiero di mettersi a fuggire: doveva almeno desistere quando nell' atto dell' imprudentissima insecuzione si vidde all' improvviso appuntato contro lo schioppo: doveva finalmente farlo per assoluto, quando sentì giuntarsi a ciò una furiosa tempesta di sassi. Il doveva sì bene se avesse avuto il più leggéro sentimento di prudenza, o ascoltato avesse le voci energiche del proprio interesse. ma egli in vece, quasi per mano di fatalità guidato ad incontrar la morte, solo contro a tali quattro combatte, quando rinculano temerario gl'incalza, ostinato gl'insegue quando fuggono, e senza contar lo schioppo contro di se appuntato, o la furia de' sassi, avanza continuamente terreno insistendo con temerità in quell' opera, che aveva così temerariamente incominciato [a].

Non è questo un' eccesso di audacia inaudito, sorprendente, e confinante affatto con la più decisa follia? Non è egli quanto basta

[a] era il Capitolo II.

ta per giustificar quel, che fecero questi infelici in modo così strano di provocazione violentati?

Ma qual ragione di un tanto furore? Nessuna se non ad altro badar si voglia, come pur si deve, che a quel solo, il quale riesca legalmente, e concludentemente provato. Se poi si ascoltano le Voci del Fisco, ve n'è una, di cui questa è la precisa imputazione, cioè, che mentre in luogo non individuato ballavano gl' inquisiti, passassero il Pandolfo, ed il Polento a burlarli, quindi in mezzo a parole di altercazione imputasse il Vuarro al Pandolfo di avere a persona pur non individuata rubbato un Giumento. Si cerchi a quale documento sia tale imputazione in Processo appoggiata.

Due soli sono li Testimonj [a], che di questo incontro, di quest' altercazione depongono, cioè Giuseppe Lodolo, e Michiel Vidusso. Questi, abbenchè giurati, sono affatto inconcludenti. Nè si creda già, che attaccar s'intenda la loro integrità, quasicchè avessero giurato il falso. No, non è questa la mira di Chi nello difender gli uni rinonciar non saprebbe per alcuna maniera all'onorato riguardo di rispar-

[a] ara il Capitolo III.

miar gli altri finché neccessitá il permetta. Solo dimostrar si vuole, che in questo particolare le deposizioni loro, sebben fatte forse con la possibile buona fede, per se stesse nulla possono assolutamente conchiudere. Eccone l'argomento.

Li Testimonj deponenti non ció, che viddero essi, ma quanto sentirono dire deggiono rendere la Causa di quel, che depongono, e da chi l'abbiano udito; altrimenti non provano: Tali sono le regole della vigente pratica criminale tante volte presso questa Ecc.ma Corte Pretoria disputate, e sempre con successo. E ció con tutta ragione, giacché é molto ben giusto, che l'imputato sappia l'origine di una Voce, che lo accusa: Inutile in altro modo, ed illusoria gli sarebbe la libertá di difendersi, che gli é concessa, quando non avesse d'onde ritessendo la serie de' Vociferanti usar quell'eccezioni, che piú gli convengono, allorché urtando in uno o ingannatore, o ingannato, parziale, o nemico, da cui la Vociferazione fosse derivata, convincere la potesse di mendace, e di maligna. Ora: Giuseppe Lodolo, e Michiel Vidusso che per quanto concerne questo particolare, si dichiarano [a] Testimonj de auditu, né rendono alcuna Causa di questa

[a] vra il Capitolo IV.

ta parte della loro deposizione, né determinatamente spiegano da chi l'abbiano udito, mentre il primo dice: „ non mi ricordo da chi intesi raccontare", l'altro: „ ho inteso dire confusamente dal Volgo"; dunque non provano, perché ciò non incontra la ragione delle anzidette regole; quindi la loro deposizione é in questo particolare inconcludente.

Sialo, si dirá, ma a che pro, se vi é lo stesso Pividore, ch'é pur uno fra gl' Inquisiti, il quale confessa del ballo, dell' altercazione, del latrocinio imputato al Pandolfo?

Vi é una confession estragiudiciale? Veggasi se regga al confronto de' requisiti necessarj perché formar possa un' indicio.

Egli é un principio anche questo molte volte, e sempre utilmente disputato, che la confessione estragiudiciale deve, per formare un'attendibile indicio, essere provata almeno da due Testimonj, che depongano del tempo, del luogo, e delle circostanze ov'ella sia stata fatta [a], acciocché coartato non sia l' Inquisito nella propria difesa, ed abbia aperto il campo a qué confronti, che utili credesse, ed opportuni. ma quella, di cui si tratta non é deposta che da unico Testimonio [b], che né puo

---

[a] Farinac. de Reo convicto, et confesso. Quest. IX.

[b] [illegible] V.

depone precisamente del tempo, né delle circostanze, dalle quali fu circoscritta; dunque non é provata la confessione estragiudiciale per far l'imaginabile indicio; dunque mancano gli Aggressori di qualunque ragione giustificante il furor loro, e resta sempre più scoperta la dimostrata audacia.

Dietro peró al Carattere degli Aggressori medesimi giova richiamar ad esame quello dell'aggressione, perché anche in questa parte sia compiuta la giustificazion di quest' infelici.

Dacché gli Uomini in Societá convennero, e di parte della naturale loro libertá, e delli proprj diritti formarono il deposito, onde la publica Autoritá si é composta, per assicurarsi libero, ed espedito il godimento del restante, non vi é ragione, che autorizzi un Privato al menomo grado di forza, toltone il caso di una precisa istantaneitá di emergenza. Si sono a bella posta instituiti de' Tribunali perché vendicati sieno i torti, perché sia reso giustizia ad ognuno. A questi, poiché non n'é mai conteso l'accesso a chi si sia, ricorra chi alcuna cosa pretende, da essi chieda, ed aspetti la conveniente vendetta, né ardisca di farsi autore a se stesso della propria soddisfazione insegnando agli altri una scandalosa violazione di sa-

cri

cri impreteribili doveri. Così prescrivono la Ragione, le originarie Convenzioni, le Leggi posteriori; così esigono indispensabilmente riguardi gravissimi, e necessarj della publica tranquillità. Perciò nello stato sociale ogni aggressione riesce ingiuriosa a' Tribunali di un pessimo esempio, della maggiore ingiustizia.

Sarà dunque giusta quella praticata dal Pandolfo e dal Magrino agl' Inquisiti? No certamente: prima perchè in Società, per quello, che si è detto, non vi può esser ragione, che la giustifichi: dippoi perchè non vi fu di fatto giacchè l' imputazione di furto, onde si vuole, che il Vuarro offendesse il Pandolfo, è una cosa di cui si è dimostrato non constare in Processo. Che se anco constasse, prima di tutto mentre gli Aggressori ebbero il tempo [a] di portarsi in Città a provvedersi di armi, non avrebbero in vece e potuto, e dovuto eseguire un ricorso? Quale sarebbe in tal caso l' istantaneità dell' emergenza, con che scusarsi potessero di aver frodato della necessaria deferenza i Tribunali, di aver col scandaloso esempio offeso la Società, di aver attentato all' altrui Vita? E poi: ad ogni modo il primo sarebbe

[a] vera il Capitolo VI.

stato il Pandolfo, che con le burle insultasse il Vuarro, ed i Compagni [a] lorchè ballavano, senza averne l'imaginabile motivo, o ragione. Egli sostenér non può un diritto di burlar impunemente le persone senzacché abbiano a risentirsene, e dall'altra parte è naturale non meno che compatibile il riscaldo in quelli, che si vedono così ingiustamente affrontati; perciò l'imputazione del furto, fatta dal Vuarro al Pandolfo non sarebbe stata che una conseguenza di tale riscaldo per vendicar un affronto nè meritato, nè giusto. Dunque non era lecito al Pandolfo, nè doveva lamentarsi di questa vendetta in così fatto modo procuratasi, e molto meno aveva a vendicarla. Dunque, se anche vero fosse quanto dell'altercazione nel luogo non individuato si imputa, l'aggressione pur non ostante sarebbe assolutamente ingiusta.

Siamo al pericolo corso da questi infelici. Per conoscerne la realtà basta esaminar qual fosse la disposizione dell'animo degli Aggressori, quali i modi dell'aggressione. Quanto al primo articolo, chiarissime ne sono le congetture. Quattro miglia, fatte dagli Aggressori per andare a prov-

[a] era il Capitolo VII.

provvedersi di armi, e restituirsi al luogo dell'aggressione, il non accettare, anzi ributtar [a] con disprezzo l'amichevole invito di bere in compagnia, l'aggredire senza [b] previa attuale contesa, mostrano assai bene, ch'essi portarono all'Osteria l'animo in prevenzione determinato ad una violenza. Congetture tanto evidenti, che indussero lo stesso venerato Fisco a riconoscere apertamente questa mala [c] disposizione. Quanto al secondo articolo, s'è già veduto con quali tratti d'imprudentissima audacia, di risoluzione, di violenza sia stata eseguita l'aggressione, perché imaginar non si possa, che si facesse da burla.

Che se a provar, che il pericolo della Vita fosse reale, basta a quel, che ne dicono giustissimamente Classici Autori [d] criminali, il provare che l'Avversario veniva contro armata; quanto non sarà egli di più se non solo si prova, che veniva contro armato, ma ch'era altresì mal disposto d'animo audace, [e] violentissimo.

E se è provato il reale pericolo, si esiterà forse nello admettere la necessaria difesa? No perché reale pericolo, e necessità di difesa sono termini

---

[a] era il Capitolo VIII.
[b] era il Capitolo IX.
[c] era il Capitolo X.
[d] Jul. Clar. Sentent. §. homic. Vers: sed quomodo
[e] era il Capitolo XI

di reciproca ragione. Forse a persone senza colpa ingiustamente aggredite; alle quali nulla giova il fuggire, e che vedono l'Avversario insistere nell'aggressione ad onta di vedér ferito il compagno, uno schioppo contro di se appuntato, molti sassi scagliati, vorranno inceppatsi le mani, onde con un'inerte indolenza lascino indifesa la propria vita alla balia di chi a segni così manifesti, e precisi dimostra la sete esecrabile del loro sangue? Nò, le voci della umanità, e della ragione si fanno sentir troppo bene all'angelica mente, al cuor sensibile de' Giudici per non interessarli in tutto ciò che ad esse riguarda; né son così ingiuste le leggi da proteggere a tal segno un'audace aggressore da un'innocente aggredito.

A tutto l'allegato fin qui aggiungere si potrebbe l'osservabile circostanza, che de' Testimonj nel Processo offensivo introdotti un solo non vi è le deposizioni del quale [a] sieno uniformi a quelle di alcun'altro, permodocché in vano si cercherebbe la più tenue circostanza del fatto, che sia da due uniformemente deposta. Singolarità, che per Legge dimostra una dolosa falsità, e questa basterebbe sola, e senz'altro a far assolvere gl'Inqui-

[a] era il Capitolo XII.

quisiti. Argomento però, che insieme con molti altri del medesimo genere si dona volontieri, e si rimette al riguardo di brevità nell'assoluta evidenza della Causa, e nella nota sublimità d'intendimento de' prestantissimi Giudici.

Nella quale evidenza, potranno mai le imputazioni del venerato Fisco ostare ad una libera assoluzione? No'l si può credere altrimenti. Un sasso gettato, onde avvenne la morte del Pandolfo, qualunque fosse la mano, da cui è uscito, e la ferita dal Pividore impressa al Magrino detto Polento; sono atti abbastanza giustificati dall'audacia degli aggressori, dalla ingiustizia dell'aggressione, dalla realtà del pericolo, dalla conseguente necessità di difesa, dalla moderazione ad ogni modo degli aggressi resa più sensibile da questo che mentre l'uno di essi aveva uno schioppo, ed era più alle strette, morì nonostante il Pandolfo di colpo di sasso.

E quand'anche si fosse per parte degl'inquisiti in qualche conto ecceduto, che pure no'l si sa vedere, se degno si credesse di castigo o aver avuto coltelli, e schioppo, quantunque non s'abbia potuto né pur imaginare, che portati si fossero con mala intenzione, e quantunque non sia stato ciò stesso ridotto a colpa degli aggressori lo possono molto bene aver scontato con la lunghissima pre-

sentazione -. . Sia finalmente venuto il momento, in cui dietro al gravissimo pericolo della Vita, ed a tutte le passate infelicissime vicende sieno dal Voto giustissimo di V. E., e di V.e S.e Ill.me resi liberi, e contenti questi sventurati, che senza una precisa assistenza di Dio sarebbero ora il soggetto miserevole dell' altrui delitto.

„ Furono il Vuarro, e Compagni licenziati pro-nunc.to.

IX.
Difesa
di
Pietro Nimis.

Argomento

„ Leggerissimo motivo di precedente ir-
„ ritamento portò il Prete D. Leonardo Bearzi,
„ mentre a notte avvanzata usciva dall'Osteria,
„ ad attaccare Pietro Nimis che insieme con un suo
„ fratello se ne stava fuori dell'Osteria medesima".

„ L'esito di tale attacco fu questo, ch'eso-
„ nerato dal Nimis uno Schioppo, che seco aveva,
„ venne colpito il Prete in una gamba per modo,
„ che, dopo aver lottato per moltissimi giorni con
„ la morte, restò egli enormemente storpiato".

„ Proceduto si sopra questo fatto dall'
„ Ecc.mo Reggimento con facoltà delegata dall'Ec-
„ celso Consiglio de' Dieci, fu retento il Nimis,
„ ed imputato di avere con uso d'arma da fuo-
„ co offeso con insanabile perpetua storpiatura
„ una persona insignita di sacro religioso Carattere".

„ Produsse il Nimis de' Capitoli a propria
„ giustificazione, e ad opposizione di triplice mo-
„ dula prodotta dal Prete sostenente le proprie is-
„ tanze di castigo, e di risarcimento ne nacque
„ la Difesa seguente".

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente

Nob.i ed Ecc.ti Sig.ri Assessori,

Ecc.ma delegata Corte Pretoria

Dacché il prevaricar del primo Uomo, uscito innocente dalle Mani del Creatore, tumultuoso rese l'impéro, e quasi equivoci i diritti della Ragion sulle Passioni, e dal Vaso fatale trasse le sventure tutte ad inondare la Terra, nulla é stato mai più comune a tutt'i tempi, nulla assolutamente più ovvio in tutt'i luoghi che il vedére l'uomo impervérsar contro l'uomo, denigrarne la fama, ma-

manumetterne le sostanze, violare le divine, ed umane Leggi con insulto, provocazione, danno, od eccidio de' suoi simili; e ne' Tribunali di Giustizia che quindi fu d'uopo erigere, nulla riuscì di più frequente occupazione a' Giudici che il calcolar con fremito d'orrore i deviamenti degli Uomini, ed il ritrovarsi alla dura necessità di soffocar le Voci della comune umanità, che pur vogliono farsi sentire a favor di qualunque Reo, per armarsi l'animo di non naturale rigore; onde coll'esempio consolare i buoni, rattenere i mal disposti, intimorire i malvaggi.

Né questi deviamenti sono così proprj di una età, di un sesso, di un'ordine solo, o di un solo ceto di persone, che esclusi ne sieno gli altri, giacché accade di riscontrarne indistintamente in ogni età, in amb' i sessi, in qualsisia ordine di persone per modo, che eccettuar non se ne possano i Religiosi stessi, il Ceto delli quali declinando dalla esattezza dell' Istituto mal rispondendo al favore della gratuita Vocazione, e resilindo da quella primitiva pietà ond' era costituito l'esemplare di vera edificazione agli altri, dimostra da gran tempo a prove irrefragabili di fatti, che i suoi Individui sono egualmente Uomini, e che anche fra essi vi è

chi sa pur tropo, e tropo di frequente il sa, prostergare ogni sociale riguardo, e senz'aver cura di ciò, che in linea di regolare contegno esige la santità del Ministéro, il decoro del sacro Carattere, ritrae la mano dall'Altare, ed aliena il cuore da' sacrosanti Misterj non solo per impegnarsi ne' secolareschi affari, ma per immergersi altresì ne' vizj i più indecenti, e scandalosi.

Nella quale così diffusa costante facilità, e frequenza di riscontrar dovunque di tali deviamenti, quanto non è da farsi meraviglia se la Creta, onde l'Uomo è composto, manifesta ad ora ad ora la connaturale sua fragilità con qualche atto espresso da violenza di fervido temperamento, da urto di tropo irritabili passioni nell'orgasmo d'istantanea concitazione altrettanto sorprendente, e portentoso comparir deve, ed è sempre comparso il vedere portata da alcuno impudentemente in trionfo la propria iniquità non pure fra i Privati, o nei Circoli i più ristretti, e vicini, ma sino in faccia a' Tribunali, sugli occhi stessi de' Giudici quasicchè si volessero garanti dell'esito delle violenti intraprése; ciocchè se è mai qualche rarissima vol-

volta avvenuto al Mondo; fu sempre, e doveva essere considerato come una circostanza aggravante più di qualunque altra un delitto, mentre, oltre alla intrinseca malignità, insulta direttamente, e vilipende l'Autorità venerabile de' Tribunali medesimi.

Di quest'atto però così sorprendente di questo portento d'impudentissima temerità riservata n'era, Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente, Nob.i ed Ecc.ti Sig.ri Assessori, a questi tempi l'infausta veduta, e l'esecrabile produzione ad un Prete; a D. Leonardo Bearzi.

Questo Prete non già per tratti inconcludenti della penna di parziale Difensore di Pietro Nimis, ma per unisone deposizioni di veracissimi giurati, e non giurati Testimonj egualmentecchè per evidenza di fatti inegabili, e costanti non solo è a caratteri di luminosa verità dimostrato d'indole insolente, e violenta, e della più radicata abituazione a passar moltissime ore, anche di notte avvanzata, sulle Osterie, nel gioco, e nella ubbriachezza senza rispettar con la lingua bestemmiatrice il Nome adorabile di Dio, e de' Suoi Santi, e sotto alle fenestre delle Giovani cantando indegnamente improprie inoneste canzoni, e nelle Case altrui

tentando oscenissime cose ; non solo dall'opra istessa, in cui serve nel presente Giudizio è convinto d'attuale manifesta violazione dell'espresso evangelico precetto della dilezion perfino de' Nemici, perché ardente del più pertinace mal'animo, e tutto spirante vivissimi sentimenti di vendetta procura ne' modi d'inaudita inesorabile ostilità il sacrificio cruento dell'infelice Pietro Nimis, e la totale desolazione della innocente miserabile di lui famiglia; finalmente non solo si è fino ad ora aggirato pe' circoli vicini, e ristretti privatamente plaudendosi del licenzioso genere di vita, della più petulante impertinenza, e delli più determinati tentativi, onde ha provocato, ed a pericolo ridotto l'infelice Nimis anzidetto ed il di lui fratello, e sin dell'idéa, dell'esecrabile lusinga, che ha di compierne l'opera nell'attuale giudiciaria persecuzione, ch'è quanto a dire di aver mancato a' suoi doveri negli articoli riflessibilissimi di cristiana moderazione, di evangelica carità, di religioso contegno, insomma di esser reo di tanti riguardi violati, e manomessi; ma per eccesso di portentosa impudenza, sdegnando ormai un plauso privato ha voluto portare la iniquità in trionfo ne'

cir-

circoli più lontani, ed estési, ed alzando il capo altiero a fissar lo sguardo nel Tribunale, e fin in faccia a V. E., e V.e S.e Ill.me anéla temerario e fastoso di mietere la palma, e d'innalzare all'ombra dello Stesso gl'infausti trofèi dei sacrificato Pietro Nimis, della desolata innocente di lui Famiglia, ed, acciocché nulla vi sia, che resti da lui non insultato, e vilipeso, dimostra coll'ingiuriosissimo esperimento di stimarle tali da lasciarsi facilmente o per mancanza di discernimento imporre dall'ingannevole apparenza, o per leggerezza trasportar dal vortice dell'ingiusto di lui irritamento; o da accomodar senza esitanza il rispettabile Loro Voto ad autorizzarne la malignità nella propostasi indegna souverchieria, nella empia vagheggiata desolazione.

Contro ad un Prete di tal Carattere, di sentimento così inesorabilmente vendicativo, che così alla scoperta le Leggi disprezza, insulta all'Autorità venerabile de' Giudici, e con la impudente indegnissima speranza di essere secondato nell'odiosissimo tentativo reca un'ingiuria così sanguinosa alla sublimità dell'Intendimento perspicacissimo, alla costanza de' nobilissimo Animo, alla integrità della Giustizia celebratissima di V. E., e di V.e S.e Ill.me, quella necessi-

tà invincibile, che trasse già dalle mani dell' infelice Pietro Nimis il colpo di Schioppo, che condotto dal Dito onnipotente dell' Altissimo ad altrettanto provvido che pronto, e giusto castigo dell' attuale praticatagli violenza, il tolse da manifesto imminente pericolo, quella necessità istessa l' obliga ora, dietro all' eseguite capitolate giustificazioni, a produrre la presente umilissima Difesa per non essere, in qualunque caso, ed evento, lacerato dal rimorso di avere mancato a quanto per sua parte era fattibile; onde quel sacrificio, che nell' oscurità di quella notte fatale non poté dal Prete anzidetto col proprio fatto eseguirsi dell' infelice suddetto, non si compia alla luce benefica di questo Giudicio, e per fatto de' Giudici nella libertà, e nello stato.

Nell' atto però, che si presta l' infelice Nimis agli ultimi officj dovuti alla propria difesa, dissimular non può la rispettosa confidenza, onde anche in faccia all' insistente ostilità del Prete avversario si sente rinfrancato l' animo nel presentarsi al Tribunale augusto di V. E. e di Ve S.^{e} Ill.^{me}, ben certo, che se il zelantissimo Prelato non mancò di provvidissima cura, acciocché le circostanti Popolazio-

m

ni non avessero [a] a prevaricarsi dallo scandalo ulteriore di questo depravato Ministro dell' Altare, non sarà da V. E., e da V.e S.e Ill.me con minore giustizia proceduto perché non resti un'infelice fin sotto agli occhi Loro souverchiato da un' insolente, da un violento, né vantar possa costui fra i fasti dell'abituale suo deviamento lo aver condotto a secondare gli empj suoi disegni una Reggenza, che per altro esibisce il modello in qualunque riguardo il più perfetto, sopra cui formar si possa chiunque sinceramente desideri compiere le parti di Giudice, e di Padre a felicitare la Terra. . . . . . .

Nella sera de' 27. Giugno dello scorso anno 1784. si ritrovava il Prete Leonardo Bearzi verso le venti quattr'ore con suo fratello Giacomo, ed altri della sua sfera presso alla porta della Osteria di Giuseppe Gervasio comecché le Osterie sieno il centro, verso cui gravita con incessante conáto la contratta da lui vergognosa situazione [b].

In què momenti uscì da quella Osteria Giacomo Nimis fratello dell'inquisito Pietro, e funesta necessità nella sua direzione alla propria

---

[a] era il Capitolo I. della difesa [b] era il Capitolo II.

Casa, il trasse a passar da presso al Prete suddetto, il quale avverto [a] non lasciarsi avvicinar alcuno, che della sua partita non sia, senza provocarlo per solo sentimento d' ingenita insolenza, e d' indecentissima bizzarria senza imaginabile rimoto o recente motivo lo attaccò con parole risentite col pretesto [b]; che prostrato non s' era a rendere omaggio alla di lui prepotenza.

Caldo esso Giacomo dal vino, e compatibilmente disgustato da così ingiusta estemporanea provocazione, rispose di modo, che fece ben di leggéri rimarcare, che sensibile gli era l' offesa; ma proseguendo egli il suo camino si ridusse alla propria abitazione senzacché accadesse ulteriore inconveniente.

Ritornato qualche tempo dopo lo stesso Giacomo col fratello Pietro alla volta dell' Osteria suddetta di Giuseppe Gervasio vi ritrovò tuttavia il Prete, che, non trascurando questa nuova occasione di provocarlo, lo insultò con la ingiuriosa denominazione [b] di bullo ben intesa da Giacomo, il quale, comunque di ben giusta ira acceso, non ne trasse vendetta, e si passò anche questo incontro senza funesta conseguenza; ben-

[a] era il Capitolo III. [b] era il Capitolo IV.

benché l'inquisito Pietro ricercato avendo a persona della Compagnia del Prete il motivo, e le circostanze della provocazione del fratello, che gli era nota; ne abbia ritratto una [a] risposta atta ad irritarlo.

Partì di là il Prete, e con suo fratello si ridusse alla propria abitazione, ove non fece però lunga dimora, perché non sapendo ulteriormente resistere alla violentissima passione dello stare sulle Osterie nel tripudio, e nella ubbriachezza sortito di nuovo ad un'ora, e mezza si portò alla diletta Osteria del Gervasi, ed ivi unitosi ai soliti Compagni si trattenne mangiando, e bevendo sino alle ore cinque circa; che in quella Stagione è quanto a dire appena due ore innanzi giorno.

Nel frattempo, cioè verso le ore tre ripassando verso la Osteria medesima li due fratelli Nimis Giacomo, e l'Inquisito Pietro domando questo ad uno de' compagni del Prete se voleva dargli da bere alla quale ricerca prendendo la parola Giacomo, fratello del Prete stesso, e nulla meno di lui insolente, e violento, rispose di no, e che se voleva bere se ne comprasse.

Quest'atto d'inciviltà insolentissima,

---

[a] era il Capitolo V.

e provocante fu pure con plausibile moderazione sopportato dall' inquisito Pietro, che allontanatosi di là andò per la Villa con il fratello, che suonava il cembalo, e con un Suonatore di Chittara, co' quali dopo aver girato alquanto, volendosi ridurre a Casa, ripassarono, e si trattennero suonando in strada presso l' Osteria suddetta.

Al momento indicato delle cinque ore sortì finalmente di quella Osteria il Prete co' suoi Compagni, e poiché ne fu allontanato alcuni passi, e vidde, e conobbe li fratelli Nimis, si sentì suscitar nell' animo gli abituali sentimenti di ferocia indomita, d' impudentissima insolenza, e quindi spronato ad atti consentanei, per compiere un' opera la più esecrabile, ed ingiusta, senza proferir parola diede mano ad armi da fuoco, e le avrebbe contro essi scaricate se [a] non avessero fortunatamente mancato di far fuoco.

Allora fu, che sorpreso l' inquisito Pietro dal verificato tentativo, del quale udì lo strepito, e vidde le scintille, e temendo, che il Prete replicar volesse l' attentato contro la propria Vita, nel bujo della notte, che accresce terrore ad ogni imponente emergenza, nell' appreso imminente peri-

[a] era il Capitolo VI.

vicolo spianó uno schioppo, che in qué momenti era stato a prendere [a] nell' Osteria di un suo Cognato, e riportar voleva a Casa, e nell' orgasmo della urgentissima situazione fece quanto esigevano da lui i diritti inalienabili di necessaria difesa, nella quale la stessa Provvidenza, che a salvezza di lui, e del fratello fece, che le armi del Prete non facessero fuoco, permise, che dallo scarico dello Schioppo del Nimis restasse ferito l' insolentissimo Prete da due palle nella gamba sinistra, e quindi dalla conseguenza non onorevole di sua provocazione perpetuamente segnato se non a propria emendazione, ad altrui insegnamento, ed esempio.

Il fatto é questo, ch' é il soggetto del presente Giudicio esposto con tutta ingenuitá, e con la piú scrupolosa adesione a ció che precisamente emerge dal Costituto de piano dall' Opposizionale dalle confessioni stesse del Prete Leonardo Bearzi e di Giacomo suo fratello ne' respettivi Costituti e dalle veritá evidentemente dimostrate nel difensivo.

Prodotto a cognizion de' Tribunali il fatto medesimo mediante l' esposizione de Desano, e compiuto l' informativo Processo, allorché

---

[a] era il Capitolo VII.

l'infelice Inquisito all'ombra della providissima disposizion delle Leggi diede mano alla propria difesa ecco scatenato il Prete anzidetto, il quale, benchè dovesse a propria colpa unicamente tribuire in origine quanto dispiacevole gli è avvenuto, prostergato pur nonostante qualunque sentimento di ragione, che persuadére il doveva a soffrire in pace un'atto che la di lui provocazione trasse dalla mano dell'Inquisito aliena affatto dalla violenza, negletto ogni riguardo alle speciose esigenze dei sacro Carattere, preterito in tutt'i rapporti il massimo precetto della evangelica santissima Dottrina, cioè il perdono delle offese, e la dilezion de' Nemici, volle sugli occhi della inorridita Società dare il colmo alla misura della depravazione più consumata, ed impudente, della più inesorabile ostilità; plaudendosi della male augurata lusinga di compiere sull'Altare stesso della Giustizia, per opera de' stessi Giudici, in questo stesso decisivo momento lo sfogo escecrabile dell'ingiusto suo irritamento, e promuovendo con triplice modula d'indigesti insidiosi Capitoli, e con tentata [a] in tutto, e

[a] era il Capitolo VIII.

è riuscita in parte prevaricazione di Testimonj la desolazione senza pristino di una infelice innocente Famiglia, ed il sacrifizio totale di un suo simile, cui ad ogni modo, e per qualsivoglia riflesso perdonar certamente dovrebbe quando anche fosse un Nemico il più fiero, e pericoloso.

Sopra l'esposto fatto dovendosi ora trattar la difesa dell' Inquisito Pietro Nimis, per procedere in modo il più proprio ad avertare un' esito felice nella giustizia assoluta evidentissima della Causa nella perspicaccia dell' intendimento nella gloriosa rettitudine de' suoi Giudici ridur si vogliono le cose a' più certi principj, e trattare con la maggiore semplicità ed il più brevemente, che si possa, onde non recare souverchio incomodo.

Necessità di difesa in replicata insolentissima provocazione, in pericolo reale, condusse l' infelice Inquisito ad un' atto tanto più facilmente compatibile quantochè verificato contro ad uno, Prete bensi, ma Prete di quell' indole violenta, di que' depravati Costumi, che sono di sopra indicati, che si spiegheranno sempre meglio in progresso, e che riescono a prove luminosissime di meridiana luce dimostrati nel

contesto intiero dell'informativo egualmente che del difensivo Processo. L'unica proposizione è questa della difesa che nell'involuto affare si è ridotta a' menomi termini a studio di brevità, e di chiarezza.

La propria conservazione, che Natura provvidamente raccomandò alla tenerezza estrema, onde ognuno ama se stesso, fu sempre a' Tribunali accolta come una scusa idonea, e giusta anche di un' omicidio. Non vi è certo Legge così severa, non vi è sentimento di ragione così rigida, non regola di pratica imaginabile così sanguinaria, ed ingiusta, che obblighi alcuno a trascurar la propria salvezza dove uno ne intenti l'eccidio, perch'ei possa impunemente imperversare, imputar dovendo alla propria depravazione se in tale occasione, posto altrui avendo in necessità, resta offeso, ed anche ammazzato. Per verità: a che valerebbero i beni tutti, che natura, fortuna, o industria concessero all'Uomo se lecito fosse ad ogni empio il toglierli quella Vita, pe'l bene della quale sono stati creati, e per cui unicamente si dicono beni!

Qualunque volta però trattato siasi, o si tratti di fatto seguito a necessaria difesa non si

si é messo mai né si mette in contingenza la Massima di ragione, e di Legge, che importa la impunitá per chiunque sia stato necessitato a difendersi; si é sempre unicamente cercato, e si cerca di liquidare in fatto se veramente necessitá abbia spinto alla opera, cioé I: chi sia stato il primo alla provocazione, all' insulto: II. se il pericolo sia stato reale: III. se la difesa sia stata eseguita in instanti: IV. se usato abbiasi armi possibilmente eguali: V. finalmente se siasi nella difesa ecceduto . . Le stesse tracce si seguiranno allegando a favore dell' infelice Nimis, ben certi di riuscire a segno, che non vi sia circostanza, nella quale possa egli restare imaginabilmente scoperto.

Quanto addunque a ció, che riguarda il liquidare se l' indolente Bearzi, o pure il Nimis inquisito sia stato il primo ad insultare, basta leggere il Processo per riscontrare a tutta evidenza, che il Prete Bearzi e suo fratello Giacomo, come confessano [a] ne' respettivi Costituti, furono i primi, gl' insistenti provocatori dell' Inquisito, e di suo fratello; basta riflettere alle circostanze di quell' incontro per

[a] era il Capitolo X.

riconoscere, che non solo i primi, ma sono stati gl' ingiusti, correggibili provocatori.

Difatti: qual diritto aveva mai questo Prete di pretendere, che Giacomo Nimis, che andava pe' fatti suoi in publica Strada, avesse ad essere vidente in volto, ed a salutarlo, onde dovess' egli con le confessate risentite parole rimproverarlo? Quale ragione, onde nel secondo incontro dovesse, senza essere in modo alcuno urtato, ingiuriar Giacomo stesso con la provocante caratteristica di bullo ad alta voce espressa? Qual prudenza insegnò mai a Giacomo fratello del Prete a rispondere insolentemente all' Inquisito, che con lui non parlava, che se voleva bere se ne comprasse? e per passare dalla provocazion di parole a quella di fatti; perché doveva il Prete allorché, sorto finalmente dalla Crapola, uscì dall' Osteria tentar l' eccidio de' due fratelli Nimis, come il dimostra lo scrocco inegabilmente verificato?

Per altro: chi è, che creder voglia, che poco provocanti sieno state le risentite parole del Prete nel provato [a] insolente violentis-

[a] era il Capitolo XI.

tissimo di lui temperamento. Chi è, che dubitar possa, che la seconda provocazione abbia avuto qualche motivo proveniente dall' Inquisito Pietro; quando lo stesso Prete, che tanto interesse aveva di giustificar se stesso, non ne adduce [a] alcuno. Chi è, che scusabile riconosca l' insolenza del fratello del Prete medesimo, onde non ricercato rispose, e non offeso insultò con incivile risposta l' Inquisito. Ecco perciò come chiaro apparisce, che il Prete col non dissimile fratello non solo i primi, ma furono gl' ingiusti provocatori del Nimis.

Quanto poi al pericolo cui si vidde esposto l' Inquisito Pietro egli fu reale di maniera, che prova oltre ogni esigenza l' assoluta necessità della difesa. Nè qui si aspetti di vedére il Nimis mendicare un appoggio dal dettato, che pur sarebbe di gran peso, di Classico Scrittore [b] che attesta anche della comune consentanea opinione in questi termini: „non „ quidem est necesse, ut probetur in specie is„ ta necessitas defensionis, sed satis est, quod „ probet simpliciter quod fecit ad sui defensio„ nem et ita comuniter teneri ". Io in

[a] Vedi il Capitolo XII.
[b] Jul. Clar. Sententiarum. § homicid. Vers. sed quomo

particolare così delicato non ritrarrà egli mai l'animo dal più vicino, e ristretto cimento. Tropo il conforta la evidenza della sua Causa per schivar l'esame delle cose nello stesso centrale lor punto.

Sostengono valentissimi Scrittori di queste materie criminali, fra i quali il celebratissimo Giulio Claro [a], che „ ad probandum „ aliquem fuisse in periculo vitę, sufficit pro„ bare, quod ejus adversarius veniebat arma„ tus contra ipsum „. Addunque per provar il pericolo corso in quell' incontro dall' Inquisito, per opinion dello Scrittore indicato basterebbe la prova, che il Prete avesse armi allorché lo attaccò, ciocch' è provato dallo scrocco, che certamente non poteva senz' armi eseguirsi. Ora: se tanto solo basterebbe a tale oggetto, quanto non sarà con maggior concludenza provato il sovraespresso pericolo, quando non solamente erano contro l' infelice Nimis delle armi, ma se ne tentò ancora contro esso lo scarico micidiale, nè ad altri è egli debitore della propria salvezza da quel tentativo che al difetto delle armi stesse, che non presero fuoco quando

[a] Sententiar. S. homicid. Vers. sed quomodo

do. pur con più giusto sentimento riconoscere no'l voglia per un tratto provvidissimo della speciale assistenza del Signore, che non volle, che coll'eccidio dell' Inquisito stesso desolata fosse la miserabile innocente di lui Famiglia ? Chi è, che trasportando col pensiero se stesso a quel momento, non si senta inorridire dalla ragionevole apprensione di un pericolo evidente, e sostenér voglia, che in così stringente circostanza trovandosi fralle mani uno schioppo, sarebbe stato spettatore indolente dell' esito di una scena così prossima a divenir tragica, e fatale ?

Ma, si dirà, perché non mettersi in salvo con la fuga, e risparmiar così un' offesa ad un suo simile ? si risponde umilmente e prima di tutto, che „ insultatus ab aliquo non tenetur fuggere etiam quod posset sine periculo „ sive insultatus sit persona, cui sit dedecori fugere, sive non „, è l'opinione con molti altri del sovramentovato Giulio Claro [a] : e poi non poteva nella oscurità della notte assicurar l'infelice inquisito che voltando le spalle non avesse a restar colto da' colpi dell' armi da fuoco, che con ogni probabilità temér doveva intentati dal Prete

[a] Sententiar. S. homicid. Vers. atque adeo

aggressore ? Finalmente come esigere da chi si ritrova in tale angustia costituito un divisamento così tranquillo, misure di opera così regolare, e filosofiche ?

Nè valerebbe il dire, che ad ogni modo non doveva l' Inquisito alzar la mano contro la sacra persona di un Prete; poichè la necessità di difesa non ammette eccezion di persone, ed ha un diritto assoluto, ed espedito contro qualunque genere di persone, qualunque sia la distanza del grado fra l' aggredito e l' aggressore per modo, che il più vil della Plebe può rimuovere il pericolo instante alla propria vita coll' interfezione di un Cittadino, un Secolare con quella di un Prete, chiunque insomma con quella di chi, anche accidentalmente alla propria salvezza si oppone, anzi ad opinion universale de' migliori Pratici, e specialmente dell' accreditatissimo Farinaccio [a] un figlio stesso non è tenuto a mettere in compromesso la sua esistenza allorchè fosse dal Padre ridotto a grave inevitabile pericolo. Sacra, non può negarsi, è la persona di un Prete, venerabile profondamente pe'l gloriosissimo Ministero

[a] Quest. 125. num. III.

tèro, quallora vi corrisponda la conveniente purità de' Costumi, la dolcezza pacifica dell'indole, la moderazione dell'onestissimo contegno; ma allorchè un Prete disonora se stesso, e la propria destinazione co' più depravati Costumi, allorchè è un' oggetto di scandalo con una Vita notoriamente viziosa, allorchè col prostergare ogni riguardo prostituisce il sacro Carattere, allorchè stende una mano violenta insolentissima all' eccidio di un' infelice, dovrà questo lasciarsi togliere la vita senza difesa per rispettare un Carattere bensì rispettabile in se stesso, ma vilipéso da quello stesso, che n'è insignito? dovrà questo infelice in mezzo alla più ingiusta aggressione nell' angustia del più pericoloso momento lasciarsi disarmar dal riflesso ad una dignità, che non bastò a contenere il suo aggressore? dovrà servir di scudo impenetrabile ad un Prete scandaloso, ed insolente quella dignità medesima, ch' egli in se stesso, ed in tutt' i modi avvilisce indegnamente, e disprezza? dovrà egli ad altro che a propria colpa tribuire se la Vèste, che il cuopre no'l salvò dall' essere finchè vive se non di edificazione ad altrui, almen d' esempio, che insegni, fin a qual grado di avvilimento e di castigo condur

possano anche un Prete i Costumi depravati, e scandalosi.

Che se poi dalla realtà sin ora evidentemente dimostrata del pericolo passar si voglia a riscontrare se la difesa sia stata dall'Inquisito in instanti eseguita, si avrà motivo di restarne egualmente persuasi, poiché appena veduto lo scrocco [a] e quindi appreso l'imminente reale pericolo, seguì l'atto a difesa, cioè lo sparro dello Schioppo, che aveva l'Inquisito medesimo. né leggendo quanto è a grado il Processo, o esaminando attentamente questa circostanza si ritroverà mai, che l'Inquisito siasi dopo lo scrocco, divertito ad atti estranei, o abbia frapposto l'imaginabile induggio alla necessaria difesa.

Lo stesso si riscontrerà rapporto alle armi, che si sono a difesa usate; lo stesso rapporto al modo, onde fu verificata, ed a' termini, entro a' quali, fu circoscritta la difesa medesima; giacché le armi erano eguali avendo un' arma da fuoco indotto il pericolo, avendolo un' arma da fuoco rimosso; giacché non fu ecceduto nella difesa avendo l'Inquisito cessato da ogni at-

[a] era il Capitolo XIII.

atto ulteriore dopo l'unico [a] che bastò a togliergli dal pericolo.

Dimostrata di questa maniera evidentemente, ed in tutte le sue parti col riscontro di fatto sostenuta la necessità, che indusse l'Inquisito all'atto di difesa, ch'è il soggetto del Processo, e del presente giudizio, quantunque tanto bastarebbe senz'altro perché dovesse l'Inquisito medesimo essere liberamente assolto, ragion pur nonostante vuole, che si entri nel detaglio delle capitolate difese, e delle avversarie pur capitolate opposizioni, onde togliere dall'Animo nobilissimo di V.E., e di V.S. Ill.me ogni ombra di dubitazione.

Fra li Capitoli prodotti a difesa dell'infelice Inquisito e di sopra indicati, gli essenziali, e decisivi tendono a provare lo scrocco dal Prete aversario praticato; il di lui Carattere violento, li depravati di lui Costumi; i di lui tentativi, onde prevaricare i Testimonj tanto da esso che contro esso nominati.

Giurate deposizioni di due Testimonj, oltre a quella di un terzo non giurato, rendono inegabile evidentissimo lo scrocco, e quantunque determinar non sappiano se di arma corta, o

[a] era il Capitolo XIV.

lunga, se fatto direttamente contro l' Inquisito Pietro; quantunque si ingegni il Prete Bearzi di provare, che nel processato incontro non gli fu rinvenuta alcun' arma; ad ogni modo, poiché sempr' è vero il fatto; poiché nulla monta la misura dell' arma; poiché si accordano i Testimonj in questo, che lo scrocco diretto fosse contro la compagnia, nella quale era l' Inquisito, che aveva ragion di crederlo contro se diretto dal Prete stesso, di cui oltre alla notoria ingenita insolenza, ed indole violenta aveva prove recenti dell' ingiusto irritamento; finalmente poiché la prova pretesa farsi è un ente negativo, che regger non può assolutamente al confronto di un positivo, che è quello dello scrocco verificato, concludentissimo riesce questo fatto, è provato irrefragabilmente ad onta di tutto lo sforzo dell' opponente avversario.

Egualmente provati riescono il Carattere violento, i depravati Costumi dell' Avversario medesimo.

Oltre a quanto risulta dalle prove sul Capitolo appositamente prodotto, e cui serve la stessa ragione, onde non fu giurato uno de' due Testimonj sopra esso Capitolo nomina-

nato, cioè l'interesse, che ne aveva per una violenza dal Prete usatagli, l'andamento stesso, le stesse circostanze del fatto processato; la sua origine, l'ora, il luogo ove avvenne ne sono la prova più luminosa, ed inconcussa.

Di fatti non confessa lo stesso Prete Bearzi, come dal Capitolo X., ch'ei fu il primo ad urtare il Nimis con inopportune risentite parole? non fu questa l'origine, onde in seguito derivò tutto ciò, che avvenne? quale prova di carattere violento maggiore del confessato risentimento per così lieve ingiusta causa, ed il praticato scrocco senza ulteriore irritamento e senza proferir parola? e quanto a' depravati Costumi, tacendosi ancora la risultanza inegabile certissima del relativo Capitolo della terza modula [a] a difesa prodotta che dal Prete avversario si tentò inutilmente distruggere, e la cui indegnissima enormità, che ha empiuto di orrore quella Popolazione, non potrà non

[a] era il Capitolo XV. col quale si è provato, che ridotto il Prete in una notte ad ora assai tarda senza ricovero perchè serrato fuori della propria Casa, rifuggiato presso certo suo Convittico ed adocchiato il letto ove dormiva la più che ottuagenaria Madre del Convittico medesimo allorchè sentì sepolto ognuno in profondo sonno vi si accostò, e tentando di usar con essa, ella si svegliò, e si mise a gridar in maniera, che si difuse il rumore, e quindi lo scandalo non solo nella intiera Famiglia, ma in tutti i circonvicini accorsi alle grida, e fu il Prete cacciato assai bruscamente"

essere con tardo forse, ma più pesante memorando fulmine del Cielo adequatamente castigata, non è egli riflessibile, che un Religioso, un Sacerdote senz' alcuna stringente necessità si ritrovi fuori di Casa a notte talmente avvanzata, due sole ore avanti giorno? non è sorprendente, mostruoso, che sia a quell' ora non altrove che all' Osteria, e non in aliena Regione ma nel proprio Paese? non inorridisce il riflesso, ch' ei, che celebra ogni giorno [a] la Santa Messa, sia così prossimo ad accostarsi all' Altare ad offerir il venerabile incruento Sacrificio, e l' Ostia immacolata, e pacifica con le mani, e col cuore ritratti allora dalla crapola, e dalla violenza? Come! un Prete, che per necessità ragionevole del Sacro Instituto tale esser deve nella purità dell' opre, nel regolare contegno, ch' esibir possa ad altrui un compiuto modello di edificazione, potrà dunque senza taccia di costumi direttamente contrarj a' proprj doveri, senza rimorso di Costumi depravati, e scandalosi, frequentar talmente le Osterie, talmente immergersi nell' ozio, e nella nequizia, talmente con-

[a] era il Capitolo XVI.

contr' ognuno impudentemente insolentire? e mentre di ragione, e per espresso universale evangelico precetto dovrebbe egli insinuar, a chiunque ricorresse a lui per la direzione dello spirito, la Carità verso il prossimo, il perdono delle offese, la dilezion de' Nemici, potrà egli, senza una prova irrefragabile di sua depravazione, non solo non riconoscere il proprio torto nel processato emergente, ma senz' alcun riguardo sin a' piedi del Tribunale augusto di V. E. e di V.e S.e Ill.me con la più contumace protervia ostilità perseguitar a morte l' infelice Inquisito, e sin sotto agli occhi Loro ostentare l' esecrabile desiderio onde arde, di sacrificarlo al suo ingiusto risentimento, e di saziare l' ingorda avidità del male altrui con la desolazione di una innocente miserabile Famiglia?

A questo passo però, sebbene gli esibiti certi legali documenti, le già verificate chiare ed evidenti prove togliere potrebbero tutto ciò, che si è detto, dalla taccia di esagerata invettiva di un' Avvocato difensore, della cui veracità, ed onoratezza dubitar non può, se non chi non abbia avuto occasioni frequenti di esaminar da presso le di lui opere, o giudica senza entrar in riscontri di fatto, sull' insidio

so rapporta de' mal disposti Emoli, e de' Nemici, che si gloria di avere, ad ogni modo se ne vuol rimuovere ogni più lontano sospetto exibindo il più luminoso documento, che la deliberazione, ch' é dedotta nella fede prodotta a comprovazione del giá indicato Capitolo primo del Parroco e cui „ex informata Conscientia" devenne il zelantissimo Prelato al provvidissimo oggetto di procurar l' emenda del deviato Prete, e di levare lo scandalo della di lui depravazione.

Che se l' ordine pratico di queste criminali procedure non avesse chiuso l'adito d' introddurre altri Capitoli, si potrebbe ben facilmente, ed a tutta evidenza dimostrare, che nello stesso modo, onde la mano del Signore gravata sul capo di questo Prete non ottenne; ch' ei non si depravasse ulteriormente, com' é chiaro per il fatto dell' anzidetto Capitolo XV. eseguito dopoché fu dalla Schioppettata ridotto un' argomento vivo, e parlante del castigo del Cielo, nello stesso modo cadde vuota di effetto la provvidenza del Prelato medesimo, poiché non si é il Prete stesso ritratto dalla vita licenziosa, dalle ree scandalose abituazioni.

An-

Anche i tentativi di questo buon Prete, onde prevaricare i Testimonj nominati tanto da esso che contro di esso, si ritrovano in Processo evidentemente dimostrati: Leggasi il Capitolo VIII., leggansi le giurate deposizioni sopra lo stesso, e se ne toccherà con mano la verissima prova. Sarà ben vero, che il tentativo in detto Capitolo indicato fu eseguito da Giacomo fratello del Prete, ma sarà vero altresì, che giusto al dettato legale, che „ qui per alium facit per se ipsum facere videtur ", non potrà il tentativo stesso non tribuirsi a colpa del Prete, di cui massimamente essendo l'interesse, che si tratta, ragion vuol, che si creda da lui suggerito un passo, che direttamente vi confluisce e ch' è tanto analogo al suo Carattere, ed a' dimostrati Costumi. Che se si rifletterà all'altro [a] Capitolo della terza modula a difesa, ed alle relative giurate deposizioni, si toglierà ogni equivoco, e rimarcando a carico preciso del Prete una già consumata prevaricazione di quei Testimonj che da esso Capitolo sono indicati, si avrà una prova maggior di ogni eccezione di questa verità.

---

[a] era il Capitolo XVII

sizione.

Ora: avrassi a trasandar il riflesso; che anche da ciò si riscontra una depravazione compiuta del Prete avversario.? dovrà passarsi in silenzio, che un Sacerdote anzicch' essere un modello di veracità, e di osservanza rigorosa de' giuramenti, insegni invece ad altrui a giurare il falso a vantaggio indebito di una Causa ingiusta, ed a rovina di un' innocente.? dovrà tollerarsi che un sedduttore indegno di tropo creduli e tropo interessati Testimonj; abbia a trionfare, a riportare una palma così esecrabile, e funesta all' ombra dello stesso Tribunale augusto di V. E., e di Ve. S.e Ill.me?

Ma è tempo ormai di raccogliere il vitale delle Capitolate opposizioni, onde il Prete stesso insulta alla penetrazione, e costanza de' suoi Giudici, e procura assicurarsi l' intento, che ardentemente desidera. Ecco però quello, cui si riduce il vitale delle opposizioni antedette: I. che l' Inquisito abbia maltrattato Giovanni Scuntara: II. che molto tempo prima, che fosse retento, si era l' Inquisito reso amico di Giovambattista Perissino: III. che l' Inquisito abbia scaricato il pro-

proprio Schioppo in schiena ad esso Prete: IV. che l'Inquisito sia reo di appostazione di sito: V. che l'Inquisito abbia con „impianti" e prommesse potuto estorquere alcuna cosa dalle persone indicate.

Quanto però al primo: basta dire, che per provare il maltrattamento dello Scuntaro si è giurato lo stesso Scuntaro, giurati si sono Testimonj, che il riferiscono [a] per scienza aquisita dalla voce del medesimo Scuntaro, cosicché tutto si riduce a deposizione di unico per ogni riguardo inattendibile; né vorrà passarsi senza riflesso questo giuramento, sia permesso, tropo facilmente defferito a uno, che depone di un fatto proprio, e contro al proprio pretéso offensore; quindi e dal proprio interesse tropo efficacemente tentato a mentire.

Quanto poi al secondo: oltrecché li stessi Testimonj riferendo di fatti singolari non documentano, come sarebbe necessario, un'amicizia, che non si può dedurre che da una consuetudine importata da frequenti atti; chi non sa, che vi son tali persone al Mondo

---

[a] era il Capitolo XVIII.

delle quali giova fingersi amici per non irritarsele contro? Quanti non furono, che in soggezione della notoria violenza degl' indicati Perissini non mostrarono dificoltá di essere con essi [a] per togliersi da una funesta conseguenza del loro più tenue sospetto? Sará però imputata a delitto una necessitá, un' apparenza opportunemente sostenuta per schivare un maggior male? Si crederá derivata nell' Inquisito alcuna parte della loro violenza, quando, oltre alla fede di Raspa dell' Officio di Nimis, che non vi si trova egli segnato, vi é un' apposita prova [b] capitolata, che fuor d' equivoco il dimostra d' indole pacifica, e quieta?

Quanto al terzo: qualunque sia stato l' impegno del Prete proponente di provare un fatto cosi decisivo, come sarebbe quello della schioppettata scaricatagli in schiena, non vi é però riuscito, anzi il smentisce il fatto delle ferite da lui riportate nell' anterior parte [c] della gamba, ed ognuno il può a suo grado visualmente riscontrare. Contro al qual fatto permanente, certissimo vi é un solo testimonio giurato, che anche non abbastanza determinatamente il riferisce.

Jan-

[a] era il Capitolo XIX.
[b] era il Capitolo XX.
[c] era il Capitolo XXI

Tanto è difficile il combattere una verità luminosa, ed evidente!

Quanto al quarto: egualmente senza prova riuscirono li due Capitoli, co' quali intendeva il Prete dimostrare a carico dell' infelice Pietro Nimis l' appostazione di sito, la quale da questo stesso è pur smentita, che esso Pietro era sulla strada col fratello, e con altro Compagno, che suonavano [a] il Cembalo, e la Chittara. Chi può mai imaginarsi, che uno, il quale abbia meditato un' aggressione di un Prete, e perciò lo attende coll' intenzione deliberata di attaccarlo, voglia nel sito appostato trattenersi con tanta solennità in mezzo a' suoni che indicar lo possono all' atteso Nemico, e quindi fargli perdere la ricercata occasione, e fors' anche metterlo a rischio d' essere prevenuto?

Quanto finalmente al quinto: anche in questo esaminate sono, e giurate persone, che il fatto proprio riferiscono, che depongono contro quello, di cui si professano nell' interesse offese, e che perciò sospette sono, ed alle quali provvidissimi riguardi di ragione, e di legge contendono, che si defferisca il giuramento.

Esaurito in questo modo il proposto

---

[a] era il Capitolo XXII.

dettaglio delle capitolate difese, e delle avversarie pur capitolate opposizioni, e trasandato a studio di brevità tutto ciò, che di meno essenziale vi si comprende, riguardante reciproche eccezioni di Testimonj, ed altri non concludenti amminicoli; sul punto di chiudere questa difesa riuscita per necessità prolissa, ommettere non si vogliono due brevissimi riflessi.

Il primo è questo. Il pezzo di piombo, che si è unito al Processo, e che si dice estratto dalle ferite riportate dal Prete indolente, se si crede al Cancelliere dell' Officio Giurisdizionale ai Nimis fu prodotto [a] dal Chirurgo Sig.r Antonio Fabris; se poi si crede a Giacomo fratello del Prete stesso fu da lui [b] in Officio prodotto. Questo è un fatto, che voleva essere liquidato, tanto più, che nella indicazione delle ferite penetranti [c] da parte a parte, che si legge nella denoncia di esso Chirurgo, non saprebbe comprendersi come possa questo pezzo di piombo essersi estratto da tali ferite, nelle quali se restato egli fosse non sarebbero esse state penetranti da parte a parte; e poiché ne conobbe il venerato Fisco la importanza, pare certamen-

[a] era il Capitolo XXIII. [c] era il Capitolo XXV.
[b] era il Capitolo XXIV.

mente, che invece di cercar questa notizia dal parziale fratello, cui unicamente [a], fu fatta la ostensione di detto ferro, doveva cercarsi dal fonte esaminando il Fabris, che così ne sarebbe tolto ogni equivoco in una circostanza così dubbiosa, e dall' altra parte così importante.

L' altro riflesso é questo: Nel fervidissimo impegno di supplantare l' infelice Inquisito é ricorso il Prete Bearzi a due sottilissimi insidiosi stratagemmi: il primo di produr Parti non del suo Comune di Nimis, che tropo il conosce, ma si bene di quello di Cergneu di sotto, e Costituti di private persone di Torlano, e di Taipana, onde dimostrare la bontà de' suoi Costumi: il secondo di proporre il risarcimento de' danni con le riflessibilissime vantaggiose polizze prodotte, ben conoscendo, che inutile era per riuscirgli ogni sforzo per ottenere direttamente il vagheggiato sacrificio dell' Inquisito, e che per l' altra parte nella impotenza [b] assoluta dell' inquisito stesso tanto valeva il condannarlo al più tenue rifacimento de' danni quanto ad una eterna priggionia.

Quanto però alla prima mina, fu ques-

[a] era il Capitolo XXVI. [b] era il Capitolo XXVII

ta incontrata, e sventata dalla unita Parte del di lui Comune di Nimis [a], il quale avendo sotto a' proprj occhi gli andamenti del Prete anzidetto attesta, che ricercato da lui di una fede di buoni Costumi non ha potuto in Coscienza rilasciargliela; quanto alla seconda, ha l'infelice Inquisito riposta ogni speranza di salute nell'ancora sacra della penetrazione, della costanza, della giustizia, singolarissime gloriose doti di V. E., e di V.e S.e Ill.me, che certamente non vorranno mai permettere, che al Loro veneratissimo Tribunale si ottenga con insidia quanto si dispera di ottenére a guerra aperta, e che si trionfi della impotenza di un miserabile Mortale.

Sia contento questo insolentissimo scandaloso Prete, ormai sia contento di aver potuto sino ad ora campeggiare ad angustia di un' infelice, a scandalo, e sconforto de' buoni, a continuo irritamento del Cielo; siagli assai lo aver ad onta della più impudente provocazione potuto sostenére in questo Giudicio la figura d' indolente, quando é un vilissimo reo di tanti articoli violati, e manomessi, che ogni ragion

[a] era il Capitolo XXVIII.

gion vorrebbe, che cinto dalle catene ben dovute alla sua turpe odiosissima depravazione fosse ridotto, anche per fatto di Giudice; un esempio imponente di avvilimento, e di castigo; sia assai lo aver potuto sino a' piedi del Tribunal venerabile di V. E. e di V.e S.e Ill.me, sin sotto a' Loro occhi portare in trionfo l'ingenita nequizia, sostenere la pertinace ingiusta inimicizia, ostilmente angustiare l'Inquisito, insistere in un'atto il più contrario al Vangelo, alla Ragione, a' sociali riguardi; sia finalmente assai lo aver sino ad ora insultato all'autorità de' Giudici riprenda la Giustizia gl'inalienabili suoi diritti; sieno recise sul punto della sospirata maturità l'esecrate speranze, i funesti condannabili desiderj del sacrificio dell'infelice Inquisito.

Provocato egli ingiustamente, ridotto a reale imminente pericolo salvò se stesso nelli modi più opportuni ed espediti salvò se stesso con quel colpo solo, che fu necessario, che fu sufficiente né ha rimorso di aver abusato della difficile continenza, di aver ecceduto ne' modi, o in alcuna delle circostanze della necessaria difesa.

Comunque il decanti il mobilissimo

ingannevole rumor popolare, ch' è sempre avverso a quegl' infelici; a' quali la fortuna voglie le spalle, il fatto, e le prove più luminose, ed evidenti dimostrano aver egli proceduto con tutta la moderazione, ed in maniera veramente consentanea alla Capitolata verissima indole pacifica, e quieta; e la miserevole prigionia ormai per moltissimi mesi sofferta, può certo aver espiato tuttociò; che d' inavvedutezza imputar gli si potesse.

Sia dunque il fausto giorno questo fatto dall' Altissimo a di lui consolazione, ed a sollievo dell' innocente sua Famiglia, che senza tale appoggio non sa più dove rivogliersi per il necessario sostentamento, e le cui preci sempre accette, perché quelle della innocenza, non potranno non derivar dal Cielo a V. E., ed a V.e S.e Ill.me le più compiute benedizioni; sia questo il fausto giorno, in cui l' incauto insolentissimo Prete vegga nelle deluse speranze, ne' dispersi consigli, negl' infecondi desiderj incominciato il proprio castigo, quando pur assistito non fosse da efficace Grazia a raccogliere anzi da ciò i semi fecondissimi di salutare pentimento.

X.
Difesa
di
Angelo Pressacco.

Argomento

„ Angelo q.m Valentin Pressacco della Vil-
„ la di Torrida pretese che dal banco della sua
„ Bottega gli fosse rubbata la riflessibile som-
„ ma di quattrocento Ducati, e fissó il pen-
„ siero sopra Angelo q.m Giacomo pur Pressac-
„ co per farlo credere il ladro „.

„ Se ne formó il Processo all' Officio
„ Giurisdizionale. Fu con cauto arresto ridot-
„ to in Priggione il suddetto Angelo q.m Giacomo
„ Pressacco, ed indi imputato di aver commes-
„ so il furto anzidetto in compagnia di certo
„ Osualdo di Nâdal „.

„ Si giustificó il Pressacco con Scrit-
„ tura Capitolata, dipoi produsse la Difesa
„ seguente „.

Nob.e ed Ecc.te Sig.r Capitanio
illuminatissimo Giudice, ed integerrimo.

Un furto, che publicato da un fanatico denaroso ha suscitato la malignità, ed il livore, e sviluppata la più ributtante apertissima prevaricazione assorbindo nel vortice inevitabile della souverchiatrice opulenza la Verità, e la Ragione; un furto, che nè in linea di fatto è imaginabilmente ridotto fuor della sfera delle cose dubitate, ed incerte, nè in linea d'imputazione a colpa d'alcuno ha altra

tra prova fuorché un Costituto il quale oltre all'essere, come tale, esecrato dalla Ragion, e dalle Leggi, fu ottenuto „oblato pretio" dalla sfrontatezza di un prezzolato Impostore, un furto, finalmente, che per ogni buon principio di ragionevole, e di legale concludenza può senza esitanza dirsi ad arbitrio insidiosamente inventato a sacrificio di un' innocente, ha pur non ostante condotto a languire da mesi, e mesi fra lo squallore di un Carcere funesto l' infelice Angelo q.m Giacomo Pressacco della Villa di Torrida, contro cui fu in sul limitare stesso della criminale procedura, che ha per soggetto un tale furto, segnato con positivo Decreto un cauto arresto, dal quale, per verità, a tropo umiliante partito è ridotta la condizion de' Mortali, giacché se ne manumette la libertà, e la riputazione senza l'imaginabile fondamento, e senza què riguardi, che pure in argomento così delicato, e decisivo pare, che in Società sacri esser deggiano ed impreteribili.

Dal profondo dell' orribile suo Carcere nell' amarezza della miserevole di lui situazione alza esso sventurato Pressacco le Voci dall' inesprimibile disaggio infievolite verso di Lei Nob.co ed Ecc.te Sig.r Capitanio invocandone

umilmente la celebratissima Giustizia nel punto estremo, al quale è finalmente arrivato, di compiere con le presenti Allegazioni le proprie difese

Sì, la sola Giustizia egli invoca, come quella, che per l'assoluta non controvertibile innocenza, che professa, nella costanza esimia, ond'Ella resiste agli attentati della malignità, nella impuntabile imparzialità, ond'Ella inflessibilmente giudica, nella profonda maturità, onde calcola senza riserve, o preoccupazioni i documenti, e le prove, nella sublime penetrazione, onde fuor d'equivoco il verace Testimonio conosce, ed il prevaricato, gli atti ingenui, ed i frodolenti, e tutta discerne la Causa degl'innocenti, non può dettarle altra Sentenza che quella, che a se stessa corrisponda, ed a tante, e così luminose relative doti ed alla innocenza anzidetta. Così piaccia all'Altissimo, che nel corso intiero di questa procedura si compiacque confondere i disegni degli Empj, assistere al Giudicio presente coronando l'opera adorabile di sua beneficenza, e retribuire condegnamente a tanto Giudice per conto dell'infelice Pressacco, cui la squallida mendicità, che il circonda, non lascia che

che la buona volontà, la quale pur anco non può svilupparsi in altro fuorché in Voti sincerissimi; e ferventi.

Angelo q.m Valentino Pressacco della Villa di Torrida è un Uomo, cui vidente capricciosa Fortuna favorì di modo, che lo ha ridotto in poco tempo, e senz'alcun suo Studio o fatica il Villico più dinaroso, ch'esalti la Fama in què contorni. Di ciò si compiaceva l'uomo vano, e poco avveduto con tanta, e tale imprudenza, talmente gonfio il rendeva così gratuito utilissimo favore, che non potendo contenere la propria vanità faceva in ogn'incontro con puerile leggerezza fastosissima insultante pompa di sua opulenza mostrando a chiunque i proprj denari, che sin sulle Osterie a tale oggetto incautamente portava.

A quest'Uomo dovizioso, a quest'Uomo blandito per consequenza da tutti, e di cui il detto ritrova nell'universale una cieca vilissima [a] ammirazione, e credenza, venne in mente di pretendere, che nella notte del primo g.bre ultimamente passato gli siano

---

[a] Locutus est dives, et etc.
„ admiratę sunt Turbę.

stati, mediante lo sforzo di una ferrata, rubbati da circa quattrocento Ducati da un tavolino esistente nella di lui Bottega. = Nè diffus'egli il rumore sin dalla susseguente mattina, e nel volér fingerne l'Autore, mentre l'incautissima sua condotta, ond'eccitava l'appetito di chiunque, render dovevagli equivoco ogni dato di determinazione, particolare suo antigenio volle, che fissasse gli occhi sopra l'infelice Angelo q.m Giacomo Pressacco come quello, che facendo ottimamente quanto impuntabilmente i propri interessi migliorava il proprio patrimonio, e quindi urtava la gelosia dell'Uomo vano, ed avaro, ch'è ordinariamente nulla meno diffidente che avido, e che crede sempre rubbato a se stesso ciocchè continua fatica, ed onorato sudor della fronte riduce ad incensurabile vantaggio d'altrui.

Risolto adunque di coltivare questa occasione per sacrificar l'infelice Pressacco, si diede ad escogitare il modo di farlo a man salva, e di prepararsi ciocchè poteva essergli opportuno per riuscirvi mediante un Giudicio. All'uomo ricco arride ogni cosa, ogni volontà è liggia, ogni cir

circostanza é seconda, piana, e compendiosa é ogni strada ad ottenér ciocché brama. Non v'era certamente modo alcuno, cui veritá assistesse, d'imputare l'infelice Inquisito; ma seppe il dovizioso Pressacco detto Bean suplirvi coll'arte, e coll'abuso di sua opulenza. Ritrovó Osualdo di Nadal uomo di corrotti Costumi, di finanze in mezzo alle licenziositá, ed a' vizj profligate, ed esinanite, d'intraprendente carattere, di continuo bisogno, e vedutolo facile, e tutto pronto a secondarlo, il preparó, e l'indusse alla più nera calunnia, all'insidia la più esecrabile, e ributtante, e dietro l'esibizione di un centinajo di lire, e la prommessa d'impunitá, e di ultronea salvezza l'impegnó ad annotare un Costituto, nel quale dichiarasse, che l'infelice Inquisito, fosse l'autor del furto, che ad ogni modo si vuole essere seguito.

Conchiuso l'indegno trattato, nell'impegno evidentissimo, e confessato, che l'infelice Inquisito no'l traspirasse, e si mettesse in guardia contro l'insidioso tentativo, e per meglio condur l'insidia, quando vi é un Nôtaro in Torrida, quando ve ne son quattro in Sedegliano luogo prossimo a

Iorrida, e pe' l quale si passa necessariamente valendo andare a Zompichia Villaggio di qualche miglio più distante, condusselo il Beano appunto in Zompichia presso il Notaro de Paoli, ove fatti arrivare due Testimonj da Codroipo fece annotare il Costituto 6. 9.bre passato, indi fatta aprire dal Degano la Scena, diede fuoco alla mina, che doveva balzare in aria incenerita la libertà, e l'onore dell' infelice Pressacco.

Fu admessa l'esposizione del Degano, e comandato il Costituto del preteso derubbato, la vision locale, e la formazione del Processo; e sebbene nulla s' introducesse a documento del furto, e dell' imputazione a carico dell' infelice Pressacco, fuorchè il Costituto suindicato, senza esaurire il detto Decreto con la formazione del Processo, mentre a' dodici 9.bre con un nuovo Decreto, anco non segnato dal Giudice, si comanda, che in cavalcata a Codroipo, e Iorrida si pratichino con la Visione gli atti occorrenti, si vede pur nonostante agli undeci dello stesso 9.bre in un Processo, ove non v'è cos'alcuna di più, segnato un Decreto di cauto arresto in di cui conseguenza venne alli dodici suddetto

to 9.bre fermato l'infelice Pressacco, e nelle Carceri condotto, nelle quali da quel giorno trae fra lo squallore, e l'indigenza una miserevole pesantissima esistenza.

Alla veduta di quest'atto così clamoroso, e decisivo formossi in mente d'ognuno l'idéa, che l'infelice Pressacco fosse il reo, giacché nessuno avrebbe osato imaginare ciocch'era pur tropo avvenuto, cioè, che senza fondamento di legale concludenza si fosse alla facilità del deffonto Giudice carpito così importante Decreto. Ecco quindi determinato ognuno circa all'Autore del preteso furto; ecco ognuno, che in tale determinazione si vedeva autorizzato dal venerato Fisco, a dichiarar senza riserve, e senz'altro esame l'infelice Pressacco qual ladro consuetudinario, e ad accrescere, ciocché suol farsi pur tropo, con inventati motivi di credibilità il peso alle proprie asserzioni. ecco aggravato d'ogni sorta d'accuse l'infelice Pressacco; ecco scatenato l'Universo popolo a secondar le mire del dovicioso con la rovina dello sventurato; giacché

„ [a] Diligitur nemo, nisi cui fortuna secunda est:
„ Quę simul intonuit proxima queque fugat".

[a] Ovid. ex II. de Pont.

Avrebbe potuto l' infelice Pressacco con apposita ricorrenza contro tale Decreto vindicare l' ingiuria fatta all' Umanitá, alla Ragione; ma la povertá, che per l' attuale desolatoria vicenda il circonda, e la certezza, che non avrebbe mancato il Bean di necessitarlo a difesa sull' incoato Processo, che cercato avrebbe di promuovere ad ogni costo, il persuasero respettivamente, e necessitarono ad attendere con pacienza il momento di potere con una sola difesa togliersi da ogni molestia.

Formato addunque il Processo; in cui da ogni atto traspira l' influenza reggitrice dell' opulenza meraviglia non sia, se dietro alle prevaricate asserzioni de' trapo liggi Testimonj, fu nel deliberativo Decreto confermato in via di legal retenzione il cauto arresto giá eseguito e venne obligato a difesa l' infelice innocente Pressacco.

Piacque intanto all' Altissimo far ragione di un' atto cosí mal respondente alla situazion delle cose e levó dal Mondo il Giudice, che lo aveva segnato cioché se portó in conseguenza all' infelice Pressacco l' amarezza di vedere per qualche tempo protratta la es-

espedizione dell' affar suo, e prolungata la molestissima sua priggionia, il compensò ben' anco quanto basta col togliere alla sua Causa un Giudice, che trascurando in tal maniera i riguardi impreteribili di ragion, di umanità, di Legge eravisi a caratteri così sensibili, e fatali dimostrato male affetto, e col sostituirvene un' altra di qualità così luminose, e singolari.

Si è prestato l' infelice Pressacco alla propria difesa ne' modi, che restavangli possibili nella di lui situazione da ognuno derisa, e rifuggita, e nell' avversaria opulenza, che, idolatrata da tutti, nel vortice di sua preponderanza trasporta in vile servaggio l' ammirazione d' ognuno, e la condiscendenza; produsse e comprovò alcuni Capitoli; quindi superato alla meglio ogni ostacolo, e venuto finalmente il sospirato faustissimo giorno di compiervi nelli estremi articoli, produce le presenti umilissime Allegazioni, e tranquillamente attende una Sentenza, che alla integrità dell' attuale suo Giudice corrisponda, ed alla propria innocenza.

Perchè però si riconoscano fuor d' equivoco i solidi argomenti, a' quali è appoggiata la di lui difesa, sarà essa divisa, e dis-

tinta in attacchi d' intrinseca concludenza, o di merito; ed in attacchi d' estrinseco ordine.

E quanto a' primi: egli è certo, ed indubitato, che in ogni questione, e massimamente nelle criminali, che dell' onore decidono, e della libertà de' Mortali, la sola ragione nell' evidenza delle prove deve determinare il Voto del Giudice. Così vogliono i più sacri impreteribili riguardi; così particolarmente vogliono le Venete provvidissime Leggi, le quali per suffragare alla miserevole situazione di coloro, a' quali toccata fosse la fatalità, pur troppo frequente alle oneste persone, di avér de' nemici, o di vedersi per qualunque motivo posta in comprommesso la propria innocenza, non solo prescrissero a' Giudici, che si guardassero [a] dal giudicare arbitrariamente sopra soli sospetti; ma lor segnarono le tracce dell' universale costante procedura onde, nell' incertezza delle umane cose, conoscessero possibilmente il vero, ed inculcarono che alla stessa [b] Verità non accomodassero di leggéri il cauto decisivo lor Voto quallora documentata non la vedessero ne' modi con

[a] Stat. Ven. Prol. II. [b] ibi

con provvida sublime intelligenza stabiliti ; né è nuovo, o strano riesce il sentire, che il Giudice decider debba secondo le prove legali, e non secondo la propria particolar scienza permodoché, necessitato a prononciare in affar, ove le prove discordassero dall' oculare di lui scienza, dovrebbe assolvere [a] chi avess' egli veduto commettere un delitto, da cui fosse per prova concludentemente allegata espurgato.

Posto ciò : come ritroverà Ella, Nob.^e^ ed Ecc.^te^ Sig.^r^ Capitanio, in tutto l' offensivo Processo la Verità neì pur probabile non che in modo così rigoroso e solido stabilita e documentata, onde imputarne efficacemente il Pressacco? Esamini Ella pure, e tutta analizzi la procedura, non ritroverà avér essa altro documento fuorché [b] il Costituto 6. g.^bre^ passato, e la quindi derivata insussistente diffamazione.

Quanto però al Costituto, oltrecché è egli esecrato da precise Leggi del Serenissimo Maggior Consiglio [c], che il rendono a dirittura inadmissibile a' Veneti Tribunali di giustizia, non sarebb' egli alcuna prova se anche non così deciso irresolvibile legale obbjetto vi fosse.

[a] Melchior. Misc. Crim. Par. I. Cap. XXIV.
[b] era il Capitolo I. a difesa proposto.
[c] 1546. ultimo Agosto, e 1718.

Uniforme è il prescritto di sacra, e di umana Legislazione, che unico Testimonio non possa fare l'imaginabile prova: Costante quanto universale è in ciò la pratica de' Tribunali, presso a' quali non si addetterebbe l'asserzione di unico Testimonio [a] se pur fosse insignito della Porpora, e splendesse del chiaror più fulgido della Curia. Se dunque un Testimonio, anche di tanto maggior di ogni eccezione, non farebbe l'imaginabile prova il farà Osualdo di Nadal, che tanto è lontano dall'essere appunto maggior di ogni eccezione; quantocchè per la stessa sua Confessione è un ladro; ed è d'altronde dimostrato [b] vizioso a segno di aver consumato tutto il suo nelle licenziosità, e ne' Vizj? Basterà dunque l'asserzione di costui in un costituto per condannare il Pressacco? Basterebb'ella, quand'anche fatta fosse nelle formalità legali di positivo Costituto de plano spiegate nell'instituita criminale procedura? Basterebb'ella senz'altre prove, quand'anche avesse Costui osato di sostenerla in faccia al Pressacco in legale giudiciario confronto? Che

---

[a] Misc. crim. Melch. P. I. C. IV. [b] era il Capitolo II.

Che si dirà poi se il Costituto contenente tale asserzione, ch' è dalla Legge, come s' è detto, esecrato espressamente, ch' è per le allegate ragioni assai lontano dal fare alcuna prova, non solo deve ragionevolmente sospettarsi manipolato, ma lo è come tale ad evidenza [a] convinto, e dimostrato !

Per verità: com' è possibile, che se il Pressacco fosse l' autor del furto, avesse avuto l' imprudenza di deffraudar il Compagno, e d' esporsi così a pericolo di esserne in vendetta accusato ! Sarebbe questi il ladro scaltro, e perfetto, che si dipinge da' malevoli in processo ! Il sarebb' egli massimamente dopo l' esperienza, che si è a sfogo di esecrabile malignità introdotta per compiere il vagheggiato di lui sacrifizio di colui, che sostiene averlo in Roma accusato appunto per essere stato deffraudato ! Non è questa introduzione contradittoria coll' esagerata scaltrezza, ed una prova anticipata, e concludente, che impegno, seduzione, souverchiatrice opulenza persegue gratuitamente l' infelice innocente Pressacco !

Più: mentre ognuno, che opera, è

---

[a] era il Capitolo III.

mosso da qualche ragion sufficiente, ed è naturale ad ognuno il nascondere i proprj difetti, il giustificare le proprie azioni, il difendere sestesso, come è mai possibile, che Osualdo di Nadal, senza essere indotto da qualche occulta frodolenta ragione, abbia prostergato il tenero sempre vivido sentimento dell' amor proprio, e contr'operato a così naturale ingenita tendenza accusando spontaneamente se stesso? Com'è probabile, che senza una ragion preponderante all' evidente pericolo, cui si esponeva, svegliar volesse anche contro se stesso le direzioni del Fisco, e provocar osasse i fulmini della vendicatrice Giustizia? Forse perchè agitato da' latrati della rea Coscienza tranquillizzar si volesse aprindo al preteso derubbato Bean la strada di recuperare il denaro? Fole son queste, che oltre all' essere in contradizione col comprovato corrotto di lui Carattere, persuadere non poterono que' medesimi idioti Testimonj, ch'esaminati furono in Processo, e che senza riserve dichiarano [a], imaginare ogni altro motivo della confessione indicata, fuorchè questa delicatez-
za

---

[a] era il Capitolo IV.

za di Coscienza tanto lontana dal Carattere del Confitente Nadal. Evidentissima é dunque l' insidia; ond' é derivato questo inattendibile frodolento Costituto.

Di fatti :- mentre v' é un Notaro in Torrida [a] perché cercarne uno altrove .~ perché sorpassare la Villa di Sedegliano tre sole miglia distante [b], in cui ve ne son quattro ~ perché ridursi in Zompichia sei miglia distante, per cui arrivare [c] indispensabilmente passar si deve per Sedegliano suddetto .~ perché farvi capitare [d] i Testimonj da Codroipo .~ forse perché la scelta del Notaro fu della libertá di Osualdo, il concorso de' Testimonj fu dell' accidente .~ Credalo chi puó non vedére, che se Osualdo non aveva altro motivo movente che quello di agevolare al Beano il modo di riavere il denaro, eragli indifferente qualunque luogo, e Notaro, ed anzi naturale il ricorrere al piú vicino, mentre al Beano, che si protesta [e] nel piú interessato impegno, che non giunga a noticia dell' infelice Pressacco l' insidia tesagli é necessario tutto questo rigiro il piú rimoto Notaro, Testimonj i meno ov-

[a] era il Capitolo V.
[b] era il Capitolo VI.
[c] era il Capitolo VII.
[d] era il Capitolo VIII.
[e] era il Capitolo IX.

vj, ed osservati.

Sebbene ∴ a che seguir le tracce della presonzione, benché affatto ragionevole, e violentissima; onde dimostrar seddotto Osualdo ad annotare il Costituto ? Non basta egli quanto si è [a] a difesa in questo proposito proposto, e le deposizioni sopra di ciò de' giurati Testimonj ? Non assicurano questi, che l'esibizione delle cento lire è un affare notorio, oltre alla dichiarazione fattane ad uno di essi dallo stesso di Nadal ? Non si ved'egli nelle cento lire esibite, nello rilasciato pagarò, da essi Testimonj veduto, e letto, la ragion sufficiente del male architettato Costituto ?

Si potrebb'egli perciò credervi, quand'anche escrato non fosse dalle leggi, e dalla costante pratica de' Tribunali? E pure questo è l'unico appoggio del venerato Fisco, giacché la diffamazione non n'è che una dipendenza, ed è pur anche mancante delli requisiti legali per essere calcolata.

Ecco i caratteri legali della diffamazione: [b] „ dev'essere verosimile, tolta non „ da'

[a] vedi il Capitolo X.

[b] Crim. Prat. Crim. C. della Inquis.

„ da' malevoli, né sospetti, ma da persone de-
„ gne di fede, dev' esser udita non una sol
„ volta, ma più volte, è con continua parla-
„ re, avvertendo di conoscere, ed intendere
„ particolarmente da chi prima sia venuta,
„ né che sia di recente, né dopo la captura
„ del Reo, ma continuata, e publica „. Ora
dove riscontrerá Ella, Nob.e ed Ecc.te Sig.r Capi-
tanio, in tutto l'offensivo processo le tracce di
tali Caratteri nella diffamazione imputata all'
infelice Pressacco? come sará Ella certa, che
derivi da Testimoni degni di fede, e non piut-
tosto da malevoli e sia parto della verità piut-
tostoché della seddcuitrice impegnata opulenza
del Beano? dove trova Ella dimostrato, che
udita siasi non una, ma più volte, e derivi
non da accidentale ma da continuo parla-
re? dove ne riconoscerá Ella il primario
autore? dove ne vedrá Ella le vestiggie
prima della captura dell' infelice Pressacco?
Per lo contrario, pressoché in ogni pagina
del Processo, ed assolutamente per espressione
di ogni Testimonio il Costituto 6. 9bre
passato, e la captura [a] del Pressacco medesimo

[a] eira il Capitolo XI.

sono gli Astri regolatori d'ogni sospetto concepito contro di lui di consequenza le prove non dubbie di una diffamazione mancante de' caratteristici requisiti, ed inattendibile.

Che se ad opinione del sovracitato chiarissimo Priori [a], la fama sola, anche circoscritta da tali specifiche qualità, „ non „ fa effetto quandocché non sia accompagnata „ da altri indicj aperti, con due Testimonj non „ sospetti che rendano la causa della lor deposizione; che sia apparente almeno da un Testimonio non sospetto, che parli del fatto „ seguito ", che si dirà di quella, che s'imputa nel caso presente, la quale, lontana dall'avere i surriferiti Caratteri, e dall'essere accompagnata da alcuno de' mentovati indicj, non v'è Testimonio, che parli di propria scienza ma si riferisce ognuno [b] al Costituto, ed alla Cattura come alli fonti unici de' loro sospetti? Lo stesso venerato Fisco qualifica il Costituto [c] come l'organo primario della dimostrazione della pretesa reità dell'inteso Pressacco.

Sarebbe un'offesa imperdonabile al-

[a] Prat. Crim. della Inquisizione.
[b] vera il Capitolo XII.
[c] vera il Capitolo XIII.

alla penetrazion sublime, alla invincibile costanza, alla squisita giustizia di Lei, Nob.e ed Ecc.te Sig.r Capitanio, l'immorare sopra tale argomento, quasicché si potesse aver dubbio, ch' Ella avesse a far conto di cose talmente lontane da ogni legale concludenza. Un Costituto, che, come tale, é esecrato dalle Leggi; un Costituto, che cuopre la più nera insidia a vagheggiato sacrificio di un' innocente; un Costituto, che anche nel Carattere del Nadal, nella di lui situazione facile ad esser preso all' esca del dinaro, é convinto della più ributtante intelligenza, e prevaricamento non può essere la Cinosúra di un Giudizio presso un Giudice così illuminato, così integro, così imparziale. Molto meno il può essere la diffamazione, che non n' é che una conseguenza, ch' é mancante dé legali Caratteristici requisiti, che sola prova la debolezza de' Testimonj lasciati sorprendere, ed abbagliare dalla raggiante souverchiatrice opulenza del Beano, e ch' é convinta anche nella affettata ultronea introduzione del fatto rancido di Roma nel cui sviluppo sono i Testimonj in non conciliabile contradizione [a], tra

[a] era il Capitolo XIV.

quello; ch' esposero giuratamente ne' loro esami dell' offensivo processo, e quel, che dissero dippoi a' Testimonj giurati del difensivo. Oltredicché, tanto impegnati si vedono ad aggravare in ogni modo il Pressacco; tanto intenti ad accumulare accuse, ch' evidente riesce quanto ributtante la malignità, che li anima, e l' influenza del dovizioso stato del Beano, che in vile servaggio irresistibilmente li trasporta.

Fin qui ciocché riguarda il merito nel fatto, di che si tratta: Ora si spieghino finalmente quegli attacchi d' ordine, a' quali dover d' officio necessita a por mano senza però derogare imaginabilmente all' ingenuo sentimento onde si fa la dovuta stima de' Ministri, a' quali la sola moltiplicità di affari può aver procurato il momento di distrazione, in cui fuggir poterono dalla penna i marcati disordini.

Prima dunque di tutto, riflessibile par che sia, che mentre alli 12. 9mbre passato con positivo [a] atto, benché non segnato, si decreta, che siano esaminati li Testimonj presen-

[a] era il Capitolo XV.

senti al Costituto delli 6. pur 9.bre conferendosi in Cavalcata a Codroipo, indi a Torrida per far la visione, e gli atti occorrenti, apparisca in processo, che li Testimonj del Costituto fossero già esaminati alli 10. dello stesso 9.bre, cioè due giorni prima, e che il Cancelliere presa, appunto alli 10., partenza da Codroipo, siasi trasferito a Torrida, ove solamente alli 12. abbia eseguita finalmente la Visione.

Dippoi: riflessibile estremamente riesce, che mentre niun [a] documento è introdotto in processo maggior di quello, ch'era il giorno 12. 9.bre suddetto, in cui fu segnato l'anzidetto Decreto, se si eccettuino, se pur n'è vera l'epoca, gli esami de' Testimonj presenti al Costituto, che nulla dicono di più di quanto contenga il Costituto medesimo, e quindi persuadere non potevano una più forte deliberazione, e mentre il Costituto è un'atto contrario alle Leggi, e inadmissibile a' Tribunali siasi pur nonostante agli 11. sempre di 9.bre decretato il cauto arresto dell'infelice Pressacco, che apparisce eseguito [b] alli 12., cioè in quel giorno medesimo, in cui fu comandata la Caval-

[a] era il Capitolo XVI. [b] era il Capitolo XVII.

cata, e fu eseguita la visione . : Che inestricabile labirinto è mai questo, che souverchia rigorosa procedura, quali irregolarità insanabili, e manifeste!

" Vi è per altro di più : tutti gli altri Testimonj intenti a blandire il dovicioso Beano asseriscono con francherza, e giurano, che tanto l'infelice Pressacco che Osualdo di Nadal sono in concetto di ladri, né v'è alcuno, che dall'uno all'altro faccia in questo articolo l'imaginabile differenza . Una sola donna è quella, che, ferma nella evidente amicizia verso Osualdo suddetto, sostiene, che non sia egli in tale concetto [a].

A questa donna di tanto più comendabile degli Uomini in processo esaminati, che non seppe dallo splendor dell'oro restare abbagliata ed all'impegno di doviziosa persona sacrificare l'amico, fu defferito senza riserve il giuramento [b] quindi poiché il dire degli altri, che Osualdo è col Pressacco in concetto di ladro, è contradittorio col dire, che Osualdo non sia in tale concetto ; ed è il giuramento un'atto individuo, che deve potersi applicare ad ogni par.

---

[a] era il Capitolo XVIII. [b] era il Capitolo XIX

parte dell' asserzione, a cui é unito; si son dunque giurate contradittorie deposizioni, quando ciá ripugna alla Ragione, quando é contrario alla Pratica vigente, quando certamente rilasciar dovevasi senza giuramento un Testimonio, ch' era in aperta ireconciliabile contradizione con tanti altri Testimonj in prevenzione giurati.

Quello peró, che in linea d' ordine é sommamente decisivo, e che solo basta alla piú espedita concludentissima difesa, si é la mancanza [a] della riferta della presentazion delli Mandati de' Testimonj tutti, che furono nel difensivo esaminati. La certezza, la legittimitá della citazione de' Testimonj é ció, di che per integrale necessario requisito d'ordine deve constare per la sussistenza dell' intiera procedura, la quale in diffetto cade del tutto, e riesce inconcludente, e nulla. Ora: come consterá mai di ció, se manca la riferta del publico Ministro, ch' é il solo, che possa renderne conto? come giustificarne l' ommissione in faccia alla ragion, che lo esige, a' dettati de' Pratici, che [b] l' inculcano, ed alla pratica de' Tribunali? come sostenér dunque una procedura, che

---

[a] era il Capitolo XX. [b] Teobaldo.

manca di così essenziale requisito. – Sia una tale ommissione l'effetto della verità, o della distrazione del tropo occupato Ministro, che a nulla monta l'esaminarlo, sempr' è un' affare insanabile dopo tanto tempo, e poichè estratte sono, e passate fuor di manò le copie dell' intiero processo.

Ecco addunque nel ripartimento della presente difesa esaurito in ogni punto di vista l'argomento, e giustificato l'infelice innocente Pressacco

Comunque sia l'affare del processato furto, della di cui verita non saprebb'Ella, Nob.^e ed Ill.^e Sig.^r Capitanio, certamente giurare, non può nei modi di concludenza voluti dalle allegate Leggi esserne imputato il Pressacco. Nulla meno il pretéso derubbato che il venerato Fisco qualificano pe'l migliore appoggio de' loro sospetti il Costituto 6. 9.bre passato, e la diffamazione

Quanto al Costituto, tacendosi ancora, che non può il Giudice per Legge giudicare ad arbitrio sopra sola sospicione, tale Costituto è esecrato dalle Leggi, procurato dal Beano nel confessato impegno di cogliere il Pressacco alla sprovvista e ottenuto „oblato pretio" da Osualdo di

di Nadal, Uomo de' Costumi, o delle circostanze col Capitolo II. bastantemente dimostrati.

Quanto alla diffamazione, oltrecché ella manca, come si é dimostrato, de' caratteristici suoi requisiti, ella trae la sua origine dal fonte infetto dell' indicato Costituto, e dalla Cattura, quindi non potrebb' essere più inattendibile. „Mentita est iniquitas sibi". Què Testimonj, che con parzialitá cosi evidente, con affettazione così ributtante introducono ultroneamente il fatto di Roma, e sostengono, che il Pressacco, condannato colà [a] alla Gallera, siasi coll' esborso di grossa somma, e mediante una potente protezione liberato; confessano poi á Testimonj del difensivo, che l' esborso fu di soli dieci Zecchini, ed il potente Protettor fu un Servitore, coonestando le esagerate prestanze col dire, che servirono al Pressacco pe' l viaggio [b]. Creda chi può, che con una somma così tenue, con un tale patrocinio, in Roma siasi alcuno liberato dalla Gallera!

Nella instituita procedura, in cui fu sin ne' primordj prostergato ogni sacro ragionevole necessario riguardo, ed in Causa gra-

[a] era il Capitolo XXI. [b] era il Capitolo XXII

vissima di libertà, e d'onore venne l'infelice innocente Pressacco attaccato, e manomesso in articoli così delicati, e decisivi, evidenti sono, e gravi quanto insanabili i disordini, che la rendono inefficace, e nulla. Parecchj complicati anacronismi, Testimonj, a' quali non dovevasi defferir il giuramento, e che pur furono giurati, riferta della intimazion de' Mandati, della citazione de' Testimonj o non ritratta, o pure ommessa, sono in linea d'Ordine i punti d'appoggio della difesa dell' infelice Pressacco.

Poiché però piaque all' Altissimo proteggere questo innocente col confondere i consigli del Beano, onde cieco pe'l tropo impegno battesse una strada totalmente contraria al vagheggiato intento e col permettere, che i Testimonj smentissero se stessi, e che Ministri, per altro abilissimi, ed esatti, lasciassero pur cadersi di mano di tali disordini, voglia Ella, Nob.e ed Ill.re Sig.r Capitanio, seguir tracce così luminose, e dare un saggio di sua penetrazione, integrità, e costanza, per cui conoscasi l'ottima scelta di chi la destinò a tale Posto, e s'inauguri la di Lei destinazione, ridonando alla libertà, ed al sollievo della propria desolata Famiglia l'infelice Pressacco, che sen-

senz' alcun legale fondamento, e con tanta irregolarità fu nella reputazione manomesso, e confinato a languire fra lo squallore di un Carcere funesto.

„ Fu il Pressacco licenziato pro-nunc".

XI.
Difesa
di
Pietro Buttolo.

Argomento

„ Primacché essenzialissimi necessarj ri-
„ guardi di publico interesse coprisse la materia
„ de' tabacchi coll' Autorità Suprema degl' Inqui-
„ sitori di Stato, fu colto da' Ministri, e detenuto
„ Pietro Buttolo come delator di contrabbando
„ appunto di tabacco „.

„ Se ne formò il processo coll' Autorità
„ e Rito dell' Ecc.mo Senato, com' era allora di meto-
„ do, e venne il Buttolo imputato comecché al caso
„ del suo fermo avesse seco del tabacco; comecché
„ fosse solito venderne in alcuna Villa della Cargna;
„ comecché fosse sempre susseguitato da due donne
„ delatrici egualmente della vietata merce „.

„ Cercò giustificarsi il Buttolo con delli
„ Capitoli, indi produsse la seguente difesa „.

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente equo, ed illuminatissimo delegato Giudice

Eccedente fervidissimo impegno di un Subconduttore di Dacj opulento oltre misura, e pontiglioso esigendo, che anche negli ultimi confini della Resia si gettasse, finalmente fra l'oppressione, ed il terrore delle sballordite persone la prima pietra, sulla quale costruire in seguito un solido imancabile appoggio al di lui interesse, e colà pure si vedessero ad universale insegnamento de' Resiani a di lui vantag-

taggio sacrificati degl' innocenti, e de' sventurati; e quella fatalità crudele, che fin da' primordj dell' angustiata mia vita ha continuamente accompagnato me infelicissimo Pietro Buttolo, sono le cause principali, e funeste, che determinarono le cose in modo, che in corso costantissimo di lagrimevoli vicende cadesse sopra di me la non invidiata sorte di recare a' miei Patriotti segnate nella miserevole priggionia di otto mesi, e nella desolazion totale degli affari miei le tracce profonde, e terribili di un sensibilissimo avvilimento, onde da un tanto esempio imparassero a rispettare il mentovato sacro interesse, e piegassero essi pure una volta il collo al pesante giogo, che quanto è necessario a' proffitti dell' attentissimo Subconduttore, altrettanto è trascendente i termini della equità, e della ragione.

Non è però, che negare io possa, o voglia di avere coll' opera mia a tale sventura in qualche modo, e senso contribuito; ma così tenue è il fatto in se stesso, così innocente nella intenzione, così poco significante nelle sue conseguenze, reali però non esagerate, che non potrebbero esservi che le suaccennate cagioni per originare a mio danno, e dell' innocente Cognato

la presente emergenza, e tener fermo il Subconduttore nel pensiero crudelissimo di procurare ad ogni patto la nostra rovina.

Ad onta non ostante di tutto mi resta assai quando levar non mi si può il conforto di sapére quale sia il Giudice, che decider deve del mio destino, l' umanità del cui nobilissimo Animo a mille gloriose prove molto ben noto dubitar non mi lascia nel menomo conto, che possa mai una di Lui Sentenza promuovere col sacrificio di un' infelice, di un' innocente il vantaggio di un' individuo di Ceto tale, che nessun ribrezzo sentirebbe a rovinar un intiero Paese per poco, che ciò montasse all'avvanzamento de' proprj affari.

Per entrare in argomento incontrerò le imputazioni, che dedotte sono a mio carico nel venerato Opposizionale; e son queste

Capitolo I.

„ I., che io nel momento del mio fermo a-
„ vessi meco undeci libre, e dieci once di
„ tabacco compresa la tarra: II., che da
„ circa due anni avanti fossi solito di ven-
„ derne in alcune Ville della Cargna; III.,
„ che finalmente capitando io più volte in
„ Villa di Avoltri, e prendendo riposo in quel-
„ la

„ la Osteria venissi susseguitato nella distan-
„ za di circa due ore da due Femmine col ca-
„ rico di una Cesta per cadauna, che si presu-
„ me piena di tabacco ".

In prova Costituto Opposizionale.

Vero egli è, l' ho confessato io stesso, che fui colto appunto con del tabacco, ma no'l recava già meco per vantaggiarmi col defraudo, e danno del publico Patrimonio, e del privato interesse, bensì il portava per farne un dono a' Camerari della Chiesa, e Fraterne della mia Villa.

Questa Chiesa, e le Fraterne non hanno fondi, che assicurino loro il mantenimento, al quale

Capitolo II.

„ si suplisce intieramente con la Cari-
„ tà de' divoti ".

In prova Testimonj;

che si ritrae nel modo, ch' io sono per esporre, stabilito, ed autorizzato dalla più rimota antichissima Consuetudine.

Li respettivi Camerari, specialmente ne' giorni festivi, e nei momenti del maggiore concorso

Capitolo III.

" entrano nelle Osterie, e posta sopra la
" tavola a beneficio delle congregate per-
" sone una gran scatola d'argento di ra-
" gione de' respettivi Luoghi pij piena
" di tabacco, a tale oggetto loro consegna-
" ta quando assumono il carico, in tale
" modo trattengono le persone stesse, e
" coll'allettamento di tale officiosità, e coll'
" incanto delle parole dispongono a contri-
" buire con le loro elemosine al mante-
" nimento anzidetto ".

in prova Testimonj

Tale esigenza di que' miserabili Luoghi pij, ch'è tanto sentita dagli animi della universa Popolazione di que' Contorni, molto più sta a cuore à quelli, che ne hanno avuto la direzione, ed io,

Capitolo IV.

che sono stato Cameraro della Scuola del Santissimo Sacramento, e sono di quell' unico ordine di persone, d'onde si eleggono per turno i Camerari ";

in prova Testimonj

confesso, ne ho una tale sensibilità, che contribuirei col sangue a questo mantenimento.

In situazione però di non potere con al-

altro, ho creduto di farlo col somministrare a' Camerari attuali quella cosa, ch' é il fondo dell' atto di officiosità, che conduce que' Resiani alla necessaria caritatevole condescendenza. Ho dunque recato meco dalla Germania del tabacco, onde potere con poca mia spesa rendere un grande, e significantissimo vantaggio a' detti Luoghi-pij.

Questa giustificazione, ch' é quella stessa del mio Costituto de plano, si cerca nel venerato Opposizionale di convincere con la deposizione di un Cameraro asserente,

Capitolo V.

„ che io gli abbia bensì prommesso di
„ fargli un regalo di una Scatola di tabac-
„ co, e qualche altra picola cosa sin dall'an-
„ no passato; ma che non ebb' egli poi a
„ ricevere da me alcuna cosa".

in prova Opposizionale.

Per unica mia difesa in questa tale opposizione basterebbe per verità il riflettere:

Capitolo VI.

ch' é unica la deposizione, e che non é giurata";

in prova Opposizionale

ad ogni modo dispensarmi non posso dall'ag-

giungere alcun' altro riflesso.

L'argomento, che da tale deposizione si vorrebbe ritrarre, non elide assolutamente il punto, ch'è controverso fra il venerato Fisco, ed un' infelice; e quello, che se ne può dedurre, prova anzi qualche cosa per me . . . Primieramente, giacchè . . . .

Capitolo VII.

„ . . sono sette il Camerari delle Chiesa, e
„ Scuole „,

in prova Testimonj,

come mai potrà uno rispondere per li altri, ed il detto di un solo combattere una proposizione, che è detta per tutti sette . . . ? E poi . . io nulla ho sino ad ora donato a' Camerari, è vero; ma prova egli questo, ch' io non ne avessi l' intenzione . . . ? che se non l' ho eseguita, come il poteva io, se sono stato detenuto, e privato della roba destinata ad effettuarla nell' atto stesso, che la portava meco per farlo . . . ? Oltre a che, io l' ho detto, l' argomento, che se ne può dedurre prova anzi per conto mio. Di fatti: se la voce del Cameraro, che spiega la prommessa da me fatta, si combina così perfettamente con la mia voce, che spiega la volontà di adempiervi, potrà dubitarsi della verità dell' asserta mia intenzione?

po-

potrá in conseguenza riguardarsi con tanto orrore un fatto, che ha un' oggetto cosi semplice in se stesso, e cosi pio.

Mi si rimprovera,

Capitolo VIII.

„ che io non aveva a dar effetto a ques-
„ tà mia buona volontà con un delitto ".

in prova Opposizionale

Egli é vero, io il poteva, io il doveva, ma se l' innocenza di un' animo puó meritar compatimento, se puó un' atto essere dalla intenzione rettificato, io spero con rispettosissima costanza, che possa esserlo questo mio, che non da altro fu consigliato che dalla idéa di poter conciliar un regalo il piú utile, e significante con la minor spesa possibile, ciocché non avrei potuto fare se avessi comprato il tabacco nello Stato Veneto, ov' egli si vende estremamente piú caro.

Che se vi é qualche divario dalla quantitá da me asserita del tabacco, che mi fu levato, a quella riscontrata dal venerato Fisco, non puó questo essere prodotto che dalla diversa intelligenza de' pesi, mentre io m' intendeva di parlar di libre alla grossa ad uso della Germania e nel legale riscontro si avrá certamente inteso di libre alla sottile, come si usa generalmente per

il tabacco in queste parti.

Nè potrà parer strano; che a tante libre estendere io volessi il meditato regalo, quando è indubitato;

Capitolo IX.

„ che la pietà di alcun Divoto arriva
„ alle volte a donare due, tre, e sin quattro
„ Zecchini per elemosina a' Camerari „.

in prova. Testimonj

Sono alla imputata consuetudine de' due anni addietro di contrabbandare.

Sopra questo articolo io dirò umilmente prima di tutto, che mentr' è certo,

Capitolo X.

„ che io non ho mai contrabbandato di
„ tabacco nella Resia „,

in prova Testimonj

parerebbe non potersi credere, che io avessi questa rea consuetudine nella Cargna. Per verità, oltrechè non è facile lo imaginarsi, che un Contrabbandiere consuetudinario di un Paese astengasene tanto esattamente in un'altro finitimo, che non vi sia chi possa renderne conto, è impossibile il credere, che que' testimonj esaminati a difesa, che sanno, ch' io vendeva nelle Ville, anche della Cargna, de' limoni,

e

e commestibili di facile esito, non sapessero, che io vendessi tabacco, e depongano anzi, che non ne vendeva, quando vera fosse la deposta consuetudine.

Ma qual ragione si dirà, onde li due giurati testimonj dell' Offensivo asseriscano giuratamente di tale consuetudine, quando non è vera? Io veramente non saprei dir altro sopra questo particolare sennonchè il Subconduttore de' Dacj, e perciò l'interessato in questo affare, è una persona notoriamente doviciosissima, e nello stesso tempo,

Capitolo XI.

„ che è un pontiglioso sostenitore per
„ ogni modo, e via degli impegni";
in prova Testimonj.

ciocch' è dimostrato pur anco da ciò

Capitolo XII.

„ che l'anno decorso ebbe un' impegno
„ co' Magistrati Ecc.mi di Venezia per varie ap-
„ pellazioni ai loro Atti, anche ex Officio, l'u-
„ na sopra l'altra arditamente quanto in-
„ giustamente innestate".
in prova Carte autentiche, e Testimonj

Non è difficile che la forza della Verità sia stata sovverchiata da qualche altra cosa, che avea in

dotto due Cargnelli ad attestare contro un Resiano, ed in favore di un' altro Cargnello.
Si sa di certo,

Capitolo XIII.

„ che tale é la unione, che passa fra gli
„ Individui di quella Nazione, che l' interesse di uno é sempre l' interesse di tutti;
„ quando massime si tratti di affari contro
„ a' Forastieri ";

in prova Testimonj

ed io sono rispettosamente sicuro, che quando si compiaccia l' E.V., e si degni riscontrare nelle medesime deposizioni l' assoluta proposizione delle deposizioni stesse di questi due giurati nell' Oppositionale dedotta, la rileverá, per poco, che la rifletta, sospetta certamente, anzi convinta di tropo parziale impegno.

Lo stesso deve dirsi degli altri due giurati,

Capitolo XIV.

„ che la pretesa mia reitá comprovano per le Voci, che dicono universali, di
„ quelle Popolazioni ";

in prova Oppositionale

ed oltre a questo, se una diffamazione non ha tenuto mai luogo di prova quand'anche fosse
nei

nei precisi legali termini documentata; non può, non deve tenerlo questa.

Nè punto valer può in aggravio mio la opposta deposizione di altro giurato.

Capitolo XV.

„ che formalmente pretése riconoscer-
„ mi, ed asserì essere io quello; che aveva ve-
„ duto tre volte nel corso delli scorsi due an-
„ ni nella Villa di Priola, e di Sudrio portan-
„ do in spalla una cesta ad uso di mia Na-
„ zione piena, e coperta, che quantunque es-
„ so non abbia avuto a vedére ciocchè con-
„ tenesse, pure per la universal diffamazione
„ pretende aver rilevato, ch'era tabacco".

in prova Opposizionale.

Oltre all'essere egli unico, e Cargnello asserente per un Cargnello; sicome, se pur vero fosse quant'egli asserisce, il portare una cesta sulle spalle o non è delitto per chisisia in qualsivoglia aspetto di Legislazione, o lo è per tutt'i Resiani, di cui riconosce il giurato stesso l'universale uso; nè il presumere, che fosse tabacco, fa, che effettivamente il sia; nè basta una vaga diffamazione per farmi assolutamente reo; nè può, e deve arguirlo il testimonio di cui non è parte, ne la nuda esposizion de' fatti; così non dev'essere ...

atteso in alcun conto.

Resta la terza sovraindicata imputazione, cioè, che capitando io più volte nella Villa di Avoltri, in quella Osteria prendendo riposo, venissi nella distanza di circa due ore susseguitato da due femmine col carico di una cesta per cadauna; che si presume piena di tabacco.

Ma se l'essere susseguitato, e massime per due ore di distanza, se la sola supposizione che sia tabacco possa ridursi a stabilire un delitto, io lascio deciderlo al sublime intendimento dell' E.V., e dico intanto umilmente, che se tale imputazione avesse a calcolarsi in affar criminale, ove si tratta di onore, di libertà, di vita; questo solo metterebbe ogni persona, e più particolarmente le più sensibili, ed oneste, nella maggior costernazione, giacché non v'è uomo, per cui combinar non si possa d'essere sulle proprie tracce susseguitato da un delinquente, quindi avrebbe a temere ognuno di vedersi ad ogni momento imputato di complicità co'l ladro, col contrabbandiere, coll' omicida, col Reo di qualunque altro eccesso appunto secondo i casi, e le combinazioni.

Certo è, ed ogni buon riguardo il vuole, che

che non basti il dire „tu venivi susseguitato", quando non si prova la relazione della persona susseguitata con la susseguitante, e le precise intelligenze, onde a prove di fatto inegabile evidente consti la rea connivenza, la complicità nel delitto .... E poiché questo non si è fatto nel caso mio, né il si potrebbe giammai; dunque non posso essere fatto reo di ciò, che in mancanza di tale convincimento non si deve riputare che una mera combinazione accidentale ... E sarà ben vero, che questa combinazione si asserisce verificata più volte, e che perciò è sospetta; ma sarà vero altresì, che un semplice sospetto, e massime dedotto, come questo, dalla voce di un solo testimonio, non basta perché si condanni alcuno.

In tale stato di cose dovrò io dubitare, che dopo otto mesi di affannosa prigionia, che può ben aver scontato tutto ciò, che di apparente reità potesse aggravarmi, abbia a chiudersi questo Processo con altra Sentenza che di libera assoluzione? temerò io, che quel Giudice, il quale ne' passati Giudizj imitò così bene l'Altissimo nella ben regolata Clemenza voglia prender norma del presente d'inesorabile durezza da un Subconduttore di Dacj che altra mira non ha che di vantaggiare il proprio interesse

col sacrificio di una sventurato; e col conseguente terrore degli altri &c.

Per me no'l saprei temere; tanto più che il publico Patrimonio è abbastanza vendicato da ogni pregiudizio dalla sofferta priggionia, abbastanza pressidiato per l'avvenire da un'esempio così lagrimevole, ed imponente, che ben saprà contenére qualunque da ogni simile attentato, e l'interesse del Privato non è finalmente di tale importanza in questo caso, che o compensato bastantemente esser non possa, o esiga il sacrificio di un'infelice.

L'E.V. decider deve delle due o di aggravar la Mano sul mio capo, ond'io resti nella più squallida mendicità perpetuamente sepolto a seconda del genio di un Subconduttore di Dacj; o di sciogliere i miei lacj non deviando dalle tracce luminosissime della propria giustizia, e della clemenza.

Io spero; che una Sentenza di libera assoluzione dirà; che otto mesi passati in un'orrido Carcere basta finalmente; ed insegnerà allo stesso Subconduttore a rispettare negli Uomini quella Umanità, ch'è fra loro comune senzaché distinguere la possa o crudeltà di carattere, o l'opulenza.

XII.
Difesa
di
Domenico Buttolo.

Argomento

„ Anche Domenico Buttolo fu colto dalli
„ Ministri, e detenuto nello stesso incontro, in cui
„ fu colto, e detenuto l'anzidetto Pietro Buttolo di
„ lui Cognato ".

„ In esito della formazione del processo
„ venne ad esso Domenico imputato d'esser sta-
„ to colto con sacco presunto contenere tabacco, e
„ d'esser stato veduto col Cognato nelli due an-
„ ni addietro ".

„ Dietro a capitolate giustificazioni pro-
„ dusse il medesimo Domenico la seguente Difesa".

Illmo, ed Eccmo Sigr. Luogotenente
equo, ed illuminatissimo delegato
Giudice

Se la sola combinazion eventuale di essere in compagnia di un delinquente bastasse senz'altra prova di relazione, e d'intelligenza a stabilir reo uno chiunque; se le apparenze sole, tuttocché ingannevoli, fossero mai al caso di far condannare alcuno, io infelice Domenico Buttolo sarei reo certamente agli occhi della Giustizia, né potrei aspettarmi che d'essere condannato giacché, tui colto

to da' Ministri in compagnia di mio Cognato, che, qualunque ne fosse l'intenzione, ed il motivo, negar non può di aver avuto seco dannata merce, ed avrei contro, per altro riguardo, una significante apparenza. Ma poiché non le combinazioni, o le apparenze, ma solide evidenti ragioni vogliono esservi perché reo si creda alcuno, e prove più chiare della luce meridiana perché da ogni Tribunale di questo Veneto clementissimo Cielo, e massime da quello dell'E. V. receda condannato un' infelice; poiché dall' altra parte il vincolo, che ci unisce giustifica la nostra compagnia senza bisogno, o ragione di supporre un delitto, io spero fermissimo, e riverente, che, ad onta di ogni cosa, non potrà per una Sentenza condannatoria perire miseramente oppressa dalla combinazion eventuale, dalle ingannatrici apparenze la mia innocenza, onde sopra di essa trionfar deggia un'opulentissimo pontiglioso inesorabile Subconduttor di Dacj.

Nè io temo di poter essere smentito quando mi protesto innocente giacchè tale mi sento se rientro nel più intimo di mia Coscienza: tale mi riscontro ancora nello stesso Opposizionale Costituto. In questo due sono le

imputazioni a carico mio raccolte .. La prima;

Capitolo I.

„ che io sono stato colto con un sacchet-
„ to, che, per quanto resta introdotto; benché
„ vuoto; dava però tutti gl' indicj e all'odo-
„ re, e alla poca poluere, che vi era rimasta,
„ che quello pure fosse pieno di tabacco„:
in prova Opposizionale.
La seconda imputazione è questa;

Capitolo II.

„ . che di due giurati, che professano di
„ avermi veduto più volte nelli due anni
„ prossimi scorsi con mio Cognato, uno depo-
„ ne di averci osservato per tre volte sempre
„ con due sacchetti di tabacco di contrabban-
„ do di quaranta in cinquanta libre per ca-
„ dauno, di cui nella Villa di Fuséa ne pra-
„ ticavamo la vendita al minuto, l'altro
„ asserisce di aver rilevato dalle voci univer-
„ sali della Villa di Piano, che molte persone
„ avevano comprato da noi due chi una, chi
„ mezza libra di tabacco di contrabbando, nella
„ qual Villa, benché non nell'attualità della ven-
„ dita, esso Testimonio ebbe a vederci più volte„.
in prova Opposizionale
La prima delle quali imputazioni è risolta da ques-
to

to unico riflesso, che l' espressione „ per quanto resta introdotto " dimostra, che non vi è prova sufficiente in processo di ciò; quindi l' argomento contro il venerato Fisco è questo: secondo le Massime della veneta celebratissima Legislazione e la consentanea costantissima pratica non può condannarsi alcuno, contro di cui non vi sieno prove più chiare della luce meridiana; ma contro di me non vi è che un dubitatissimo non legalmente documentato indicio, per quello stesso, ch' emerge dall' Opposizionale; dunque io non posso essere condannato.

Quanto poi alla seconda: altro è, che si dica avermi veduto con mio Cognato nei scorsi due anni; altro è, che si parli o della delazione de' due sacchetti, o della vendita al minuto nella Villa di Piano.

Se si parla dello avermi veduto, tralasciando ancora l' argomento, che io ritrar potrei dal Carattere del Subconduttore, e dal di lui stato,

Capitolo III.

„ che nel doviciosissimo suo stato e un sos-
„ tenitore ostinato, e pontiglioso degl' impegni
„ per ogni via, e modo

in prova Testimonj

e molto più dalla portentosa unione di consenti

mento de' Cargnelli quando massime si tratta di uno di essi contro un forastiere, dirò solo, che siccome lo andar assieme fra due Cognati non è delitto, così ciò nulla monta ove si tratta di Giudicio criminale, e però non conclude nel presente caso mio.

Se poi si parla o della delazione delli due sacchetti nella Villa di Fuséa, o della vendita al minuto nell' altra di Piana; io non posso che riflettere, che questi sono due fatti diversi così nell' essenziale, perché l' uno riguarda delazione di merce l' altro la vendita, che nelle circostanze, perché l' uno predica di Fuséa, l' altro di Piano; che attestato ognuno da unico testimonio non è provato, e quindi non può essere un fondo solido di delitto per farmi condannare.

Che se la situazione infelice, in cui sono, mi avesse permesso di produr quelle eccezioni, e quelle prove, che per verità di natura mi sarebbero più state facili, senza dubitazione che la opulenza del Subcondutore avesse fatto arrestar nelle fauci de' Testimonj il vero, avrei ben potuto smentire que' Cargnelli, che, deponendo a favor di un Cargnello, e contro un forastiere, e particolarmente un Resiano un misera-

bi-

bile, il tradirono apertamente.

Intanto un grande indizio di falsità è questo, che fatti così notorj, e divulgati, come si vantano quelli della delazione del sacchetto, e più di tutto l'altro della vendita al minuto, non abbiano potuto finalmente esser deposti che dalla voce di unico testimonio per cadauno, ed anche questo Cargnello. Di fatti: se veri essi fossero come mai non ritrovar uno secondo, che depor possa di questa vendita, la quale, eseguendosi a mezza, ad una libra per volta esige tempo ad esitare ottanta, o cento libre di tabacco contenuto, a quel, che si dice, nelli due sacchetti.? Se si girava con essi due sacchetti per una Villa alla vista di tutti, come mai no'l sa, no'l depone che uno unico Testimonio?

Basta questo solo riflesso, se altri non ne avessi umiliato, per riconoscere quale sia il fondo di queste deposizioni, e per vedere se io sono innocente. Al resto, che io non aggiungo per non essere incomodo all'E.V. più di quello, ch'esiga la necessità della difesa, suplirà, ne son certo, la di Lei penetrazione, ed io in esito di Giudicio mi aspetto la consolazione di trionfare di ogni sforzo di malignità, e per fino della fatalità, che mi ha sempre travaglia

to per rendere un tributo di laude, e di gratitudine vivissima, ed eterna a quella Mano benefica, che trasse la mia innocenza dall'artificio de' puntigliosi, e de' potenti.

XIII.

Difesa

di

Angelo Martinelli.

Argomento

„ In un' improvviso attacco Francesco Formentini ferì Girolamo Solimbergo, che spirò anche in istanti. Nella premura di salvarsi si ritirò il Formentini in Casa di Angelo Martinelli, e poté, sortindo per una porta secreta, sottrarsi dalla inseguzione del sollevato Comune".

„ Il Padre dell' interfetto Solimbergo accusò il Martinelli di aver contribuito alla indicata fuga, e quindi inviluppato il medesimo Martinelli nella procedura criminale, fu obligato a difendersi dalla imputazione appunto di aver dato adito alla fuga suddetta".

„ Si giustificò egli con Capitoli, indi con la Difesa seguente".

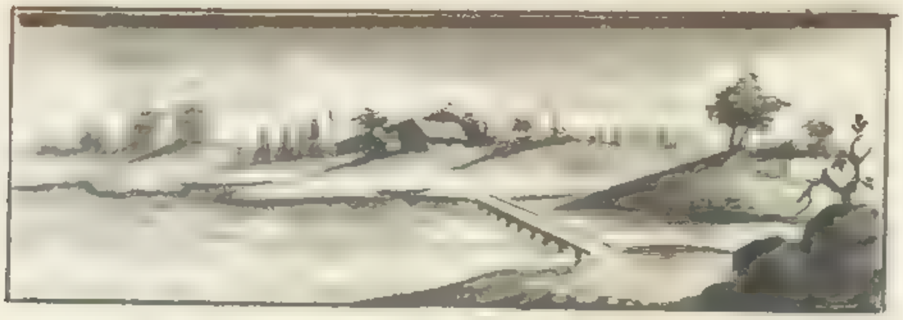

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente

Nob.i ed Ecc.ti Sig.ri Assessori.

Ecc.ma delegata Corte Pretoria.

Un sospetto, che sorprese l'animo nel tempo del più fiero tumulto d'affetti, e che fu assentito per tratto d'irresistibile violenza dalla perturbata ragione di un Padre afflitto allorché vidde spirar fralle sue braccia da tragica morte rapito in sul cominciar della Vita ragionevole, ed attiva il proprio figlio, e sottratto al meritato castigo, ed alla publi- vendicazione l'empio di lui Uccisore, fu ciò, on-

ond' é condotto in Giudicio a difendere la sua integrità, e moderazione l' infelice Angelo Martinelli, poiché fu pure ció, che diede moto al Memoriale, che, caldo ancora, e molle dalle lagrime ben dovute al miserevole caso, produsse al Tribunale Eccelso il Sig.r Pandolfo Solimbergo.

Mentre però nelle luttuose circostanze compatibile riconosce lo sventurato Martinelli non solo qualunque sfogo di passione, da cui non saprebbe difendersi la tropo elastica Umanità, ma altresì ogni mal misurato movimento; anziché lamentarsene alza le mani al Cielo, ed umiliato ne adora l' eterna Provvidenza, perchè ad onta degli attentati, che potevano indurlo in pericolo sin nell' onore, abbia con cura veramente speciale voluto tenergli aperta nello stess' offensivo Processo la Strada compendiosa, e piana di proferir alla luce la più rifulgente l' innocenza assoluta, che l' accompagna; e quindi confidato riverentemente nella sublime penetrazione di V. E., e di V.e S.e Ill.me imprende senza l' imaginabile trepidazione la difesa, alla quale viene necessitato, aspettando con rispettosa fermezza d' essere dalla sempr' eguale celeberrima loro Giustizia consolato con una corrispondente libera assoluzione.

E per procedere in essa difesa nella maniera, che si conviene a chi non cerca già, in diffidenza dell'argomento, d'inorpellare il vero, o d'occultarlo, ma ch'è propria di chi può dai fonti ingenui, e sicuri derivare le proprie non controvertibili ragioni; si prenderà di fronte l'imputazione scritta nel Mandato, che ad informare lo chiama, e nel susseguente relativo oppo-sizionale Costituto, e quindi dando mano alle prove nell'offensivo esistenti si calcolerà sino a qual grado reggere essa possa al necessario confronto.

L'imputazione è questa; cioè, che il
„ Martinelli sprezzatore delle Leggi, ed abusando
„ del publico geloso Ministéro, di cui fungeva le
„ Veci, spalleggiato abbia, e protetto Francesco
„ Formentini, che fu l'Interfettore di Girolamo
„ Solimbergo, quando appena praticata l'interfe-
„ zione si absentò dal Paese, e ciò col prenderlo
„ per un braccio, e condurlo alla propria Casa,
„ e poi coll'opporsi prima alli Ministri, indi al
„ Comune, che in ordine alli publici Proclami
„ accorsi erano per fermarlo „.

Se questa è la imputazione si pesino le prove. Prima dunque di tutto è egli convinto il Martinelli di avere preso pe'l braccio il Formen-

mentini, e condotto a Casa? Non già, perché ciò é deposto [a] da unico giurato Testimonio, in conseguenza non v'é che un puro indizio, ed anche questo non legalmente documentato. Ma lo sia pure convinto; chi é, che possa con sicurezza affermare, che lo averlo così preso per il braccio, se pure preso lo avesse, e condotto a Casa fosse eseguito al preciso oggetto di sottrarlo dalle perquisizioni de' Ministri, e non piuttosto per impedire lo stesso Formentini dall' inveir ulteriormente contro l'infelice già offeso Solimbergo, mentre il vedeva tropo ancora trasportato dal violento accesso d'ira? Quale regola di ragione, o di legale dottrina permette, che, quallora prove di fatto altrimenti non convincano, s'interpreti pe'l modo peggiore l'azione di un'Uomo, di cui argomentar non si può evidente la mala intenzione? Non é ella la Legge, che mentre non si provi, essere l'Uomo d'indole cattiva vuole, che si stimi sempre integro, e buono? Non é egli praticamente vero quanto comune il dettato legale, che „ in dubbio pro non delicto"?

Senzacché, qual timore allora de' Ministri, onde avesse a condurlo a Casa se non era-

---

[a] era il Capitolo I. della difesa

no pur anco [a] comparsi. Dunque fino a questo punto quale spalleggio, che offenda le Leggi? conseguentemente quale reitá? Di fatti: s'è vero, com'è inegabile, che l'unico atto reo in cosi fatto proposito è quello di impedire l'arresto di un delinquente; poiché nessuno sino a quel punto era presentato, ond'eseguire tale arresto; di necessitá ne segue, che non vi sia sino ad ora che imputare al Martinelli.

Che se vuolsi pur ancó esaminare qual fosse l'intenzione di questo infelice Martinelli in quella circostanza, non s'hanno che a leggere o gli esami delli Sig.ri Domenico, e Gaetano Zoccolari, cioè di due Cugini dell'interfetto Solimbergo, o il Costituto della Sig.ra Angela Madre dello stesso interfetto per riscontrare le tracce del di lui sentimento di umanitá, e di prudenza, onde a suo potére ha cercato deviare il tragico avvenimento.

Fin qui ciocché riguarda l'imputazione dello aver condotto l'interfettore a Casa: ora all'imputata opposizione alli Ministri, ed al Comune, sopra di che pure non sará la generosa sofferenza di V. E., e di V.e S.e Ill.me con discorsi più del

[a] era il Capitolo II.

del bisogno prolissi soverchiamente abusata.

Tacciasi addunque, che l'essersi li due Ministri introdotti nella Casa di questo sfortunato Martinelli [a], e presentati alla di lui Moglie gravida da sette mesi approntandole alla vita due pistolle per cadauno, che è il buon garbo loro consueto, sia un atto di tale energia per un giovane amoroso Marito, che dallo Stoico il più inflessibile possa renderlo compatito se grida, non essere quella la maniera di procedere, se protesta non volere sussurro, ed ulteriori insulti ciocchè fu pure l'unica di lui [b] opera in quell'incontro; e tacciasi ancora che li Testimonj dell'Offensivo, che depongono contro il Martinelli stesso, sono què medesimi [c], che s'attrupparono per verificare l'arresto, e che certo devono essere mal contenti poichè non è loro riuscito ... Quello solo si dica ch'elide immediatamente il punto, di che si tratta, cioè, che le parole del Martinelli non fecero [d] desistere li Ministri, non il Comune dalla perquisizione, ciocchè è comprovato con le giurate deposizioni delli Testimonj stessi dell'Offensivo.

Introdotti nella Casa Martinelli, come si è detto, e come consta, li Ministri, e tutto circostante

---

[a] era il Capitolo III
[b] era il Capitolo IV.
[c] era il Capitolo V
[d] era il Capitolo VI.

il Comune, ecco le parole di Angelo Martinelli tali quali vengono dagli antedetti Testimonj riferite. „ che il Formentini era già fuggito, e che „ esso Angelo non intendeva, che si facesse sussur„ ro ". Per decidere addunque, aver queste operato l'effetto imputato dello scioglimento della turba, converrebbe certamente vedére, che senza repliche fosse la turba stessa immediatamente partita; ma il fatto sta tutt' altrimenti, poiché la Gente restó da principio [a] irresoluta, indi tanto é lontano che di la si partisse, quantocché anzi era disposta ad atterrare le porte allorché fu consigliata a desistere da alcuno men trasportato, onde é, che tosto s'aquietó. Deve dunque alli consigli altrui, non alle parole di questo infelice, imputarsi se all' ultimo termine non condusse il Comune la meditata impresa dell' arresto.

Né si ascriva qui a mancamento, od à colpa se non s'entra ad esaminare se sia reo, o no un tale consiglio, e se nelle circostanze del caso sia, o no contemplato dalla Legge; né se ne interpreti il Silenzio come se delle due proposizioni si riconosca vera l'affermativa. S'é fatto studio di bravitá, quindi tale discussione si tralascia come

[a] ex.ra il Capitolo VII.

me non necessaria al Martinelli, cui basta per poter essere liberamente assolto il dimostrare, nessuna influenza avere avuto le di lui parole per lo scioglimento antedetto; il che è evidente da ciò solo, che se altri di maggiore autorità non s'interponeva, a confessione della stessa Gente raccolta, se gli [a] atterravano le porte:

Ma perchè non abbia a restare l'ombra imaginabile di sospizione, ch' egli sia stato nè pure la Causa rimota della fuga del Formentini, si vuole osservare, che seguito il fatto della impressa ferita [b] e prima delle parole da Angelo dette a' Ministri, erasi già dato Campana a Martello, quindi bisogna scordarsi ogni uso di ragione per supporre, che il Formentini, che già aveva a' fianchi li pungentissimi stimoli della Coscienza agitata da così enorme eccesso, udita essa Campana, contro al costume de' Rei, che d'ordinario sono inquieti, e d'ogni menoma cosa paurosi, aspettasse con fermezza non confacente alla di lui situazione, che si raccogliesse la Gente, e che arrivasse a sorprenderlo; tanto più, che prevedere non poteva, che un popolo concitato, e tumultuante, che in tale atto suol'essere indomito, e

[a] era il Capitolo VIII [b] era il Capitolo IX.

feroce, avesse a lasciarsi incantare, se si bada alla imputazione, dalle parole di un' Uomo solo, e non solamente senz'armi, ma privo altresì dell'uso della mano più atta alle offese, cioè la destra, che per averla malata la portava allora [a] appesa al collo. Bisogna dunque credere, che vero fosse quanto disse il Martinelli a' Ministri della fuga del Formentini già effettuata, e perciò fuori del caso dell'imputato spalleggio.

Ora resterà egli obbjetto, onde si abbia a dubitare della imputata opposizione, e quindi della protezione, o spalleggio? Non fu egli detto bene fin da principio, essere tuttociò non altro che un sospetto figlio del dolore, e della passione? Scordinsi pure per un momento le invincibili ragioni, che assolutamente la imputazione distruggono, e facciasene decidere il destino dalle Voci di quel medesimo, che ne produsse l'accusa.... Che ne dice egli però nel pesatissimo suo Costituto? non altro fuorché questo, che dalla condotta del Martinelli [b] „pare", ch'esso abbia dato spalleggio al Formentini. E da un semplice „pare" detto dall' Accusatore, di cui siccom'è evidente l'interesse di dar corpo alla imputazione, così è decisivo il mancare di prova, avrà ad ac-

[a] era il Capitolo X. [b] era il Capitolo XI.

accendersi irreparabilmente un fulmine da porre a pericolo l'onore, di un' infelice ?- Un semplice „pare", cui per nulla corrispondono le prove, che tentarono farsi, basterá egli a stabilire la menoma esitanza sulla integritá, e moderazione d'uno innocente ?- Avrá questi finalmente col solo appoggio di un „pare" sortito di bocca ad un' Uomo nel colmo della maggior afflizione, ad essere giudicato sprezzatore delle leggi ed abusantesi di publico geloso Ministero ?-

Tolga Iddio cosí stravolto raciozinio, e sia pur laude eterna a Lui, ed a V. E., ed a Ve S.^e Ill.^me se l'infelice Martinelli da ogni pericolo svincolato alla propria Famiglia liberamente assolto ritorni, come il vuole per tutte le giá allegate cose la giustissima sua Causa. Donerá egli di buon grado al compatibile dolore del Solimbergo le vicende che ha passato, comunque amarissime, e desolatorie, e la non giusta accusa, contento, che la scorsa umiliazione impreziosisca la futura tranquillitá, di che attende di essere assicurato dalla Sapienza, e Giustizia singolari di tanto Tribunale.

„ Fu il Martinelli assolto liberamente".

XIV.

Difesa

di

Paolo Milasinovich detto Biliscovich,

e

Giovanni Cristianovich.

346.

Argomento

„ Desertarono dalla Compagnia di Na-
„ zionali d' infanteria aquartierata all'obbedien-
„ za dell' Ecc.mo Reggimento li due Giovani Paolo
„ Milasinovich detto Biliscovich, e Giovanni Cris-
„ tianovich ".

„ Inseguiti, e detenuti, in esito della cri-
„ minal procedura erano imputati rei della pro-
„ pria, e della complottata altrui deserzione; dell'as-
„ porto delle publiche divise, e delle armi al dannato
„ oggetto di darsi ad aggredire le persone alla stra-
„ da", comunque non riuscisse ad essi d'indurre
„ altri a seguitar l' esempio".

„ Dopo qualche capitolo produssero essi
„ la seguente Difesa".

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente equo, ed illuminatissimo Giudice

L'attaccamento al Paese nativo, alla Casa paterna, alle persone della propria famiglia sempre naturale in ogni Uomo, ma più forte in quelli, che non furono dalla educazione, dall'esperienza, o da qualche altra eventuale cagione resi poco sensibili a questi riguardi; l'affannosa smania di chi si ritrova lontano da oggetti ad ogni mortale naturalmente così cari, anche maggiore quando questa lontananza

za sia una conseguenza di giovanile leggerezza, hanno certamente sempre, e ad ogni Tribunale, sopra le delinquenze da ciò derivanti, richiamato e condotto a pensieri di Clemenza la Mente di un Giudice, che intendesse quale forza abbiano sul cuore umano, quale influenza sulle azioni queste ingenite tendenze, che in se stesse sono pur anco sino a certo segno non meno necessarie che irreprensibili.

Tale, Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente, essendo lo stato miserevole, tali le ragioni, e gl'impulsi all'opra degl'infelici Paolo Milasinovich e Giovanni Cristianovich, non può abbandonarli la speranza divotissima di riportare una Sentenza, che alle compassionevoli loro circostanze convenga, ed alla ragionevole dolcezza, che forma il glorioso caratteristico dell'E.V., al cui angelico cuore dal fondo di un'orrida priggione fra le angustie di una dolorosa incertezza, e li disaggi della più squallida mendicità con la fronte a terra raccomandano con caldissime preci la decisione misericordiosa del loro destino.

Dal Castello di Sociurac territorio di Spalatro ove attendevano al lavoro della Campagna e della libertà godevano e del dolcissimo consorzio della Famiglia, furono essi, non è compiuto ancora

un'anno, condotti a servir da Soldati nella Compagnia Capitan' Andrea Vuccassinovich . Assentirono essi, e' vero, all' impegno nel fervido entusiasmo d' inesperta gioventù allettata da prommesse, e riscaldata se non altro dalle lusinghe di singolare vantaggio; ma é vero altresí, che quella stessa leggerezza, che facilmente gl' indusse al mal consigliato impegno, con eguale facilitá a pentimento gli trasse non potendo spogliarli della sensibilitá alle relazioni della Patria, e della Famiglia, che anzi crebbe all' estremo allorché viddero il tratto di Mare, che gli allontanava, ed il pericolo, cui si esponevano sull' incostante Elemento; fece lor conoscere il valore di quello, che perdevano, verificandosi sempre il comune dettato, che

„ sol si conosce il ben quando si perde ".

No, negare non sanno, Ill.mo, ed Ecc.mo Sig. Luogotenente, di aver continuamente sospirato per la Patria, e per la Famiglia, di aver avuto sempre presenti i dolci oggetti del ragionevole irreprensibile loro sentimento, di aver versato [a] lagrime di pentimento dell' imprudente fatale loro impegno, che riguardavano, e lo erá in fatti, come la causa unica de' loro mali; finché vinti finalmen-

---

[a] era il Capitolo I. della difesa

mente dal peso ormai insofferibile della loro situazione, e persuasi da quelle Voci interne, che né addormentar potevano, né reggere con la ragione, di cui alla rozzezza loro sono ignoti i modi, pensarono di fuggire, onde togliersi una volta da quella smania, che li rodeva, e poiché tutti e due di un medesimo [a] Paese, tutti e due da poco tempo alle militari [b] insegne ascritti, tutti e due di un' età, tutti e due con la spina ancor fresca al cuore di pungentissimo affanno, volevano aver comune la medicina avendo comune il male.

Grave, no'l si niega, é la colpa di un' attentato, che per l' intrinseca malicia, e per l'esempio non meno interessa il publico che il privato riguardo, ma nulla conterassi, onde sul destino di quest' infelici procedere con clemenza, il sentimento di un' animo incolto, e intollerante per la libertà, per la Patria, per la Famiglia? Una colpa, che da questa irreprensibile sorgente trae l' origine, non troverà ella un rifuggio nella Pietà di V. E., che per tempra nobilissima di cuore e così sensibile alle miserie degli Uomini, e per maturità sublime a intendimento è così ragionevolmente facile a compatire gli umani deviamenti? Due Giovani

[a] era il Capitolo II. [b] era il Capitolo III

il più vecchio de' quali non ha [a] compiuto venti-due anni, saranno dunque in delitto di leggerezza castigati con quel rigore medesimo, con cui si procederebbe contro persone di età ferma, di passioni men vigorose, di riflesso più grave?

Che se alle Voci sempre accette della Clemenza si opponessero le congetture dal Processo risultanti, cioè, che quest' infelici abbian tentato di sedur altri alla fuga, o divisato di portar seco le publiche armi all' esecrabile oggetto di valersene per aggredire i passaggeri alla strada, rifletta l'E.V., che di questo non sono imaginabilmente convinti, uno solo essendo in tutto il Processo [b] il giurato testimonio: che gl' indizj non bastano a condurre la mano del Giudice a segnar condanna di pena ordinaria: che anco gl' indizj voglion essere con la deposizione giurata [c] almeno di due Testimonj comprovati: che finalmente nulla è più naturale ch' esagerate sieno le relazioni di quelli, che riferiscono gl' inviti alla deserzione a se fatti, onde dar risalto alla loro fedeltà col confronto delle tentazioni, alle quali professano avere virtuosamente resistito..

Poiché però nell' origine della loro delinquen-

[a] era il Capitolo IV.
[b] era il Capitolo V.
[c] Lex. Sciant Cuncti Cod. de probationibus.

quenza, nell' età loro, nella miserevole situazione meritar possono quest'infelici qualche buon grado di ragionevolissimo compatimento; poichè nelle circostanze, che avrebbero potuto aggravare il delitto, convinti non sono in legale maniera, voglia Ella Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente, sul loro destino diffondere gli effetti di quella facilità benefica, che nelli passati Giudizj fece ad altri vedere il meglio espresso ritratto del più consolante delli divini attributi, onde quella voce istessa di questi infelici, che con riflessibile prontezza diè lode al vero confessando sinceramente alle prime ricerche del venerato Fisco il proprio reato, possa nella esultanza di un cuore consolato, e gratissimo celebrare le glorie di un tanto Giudice, e porgere voti ingenui quanto fervidi all' Altissimo per la conservazione dell' E.V., e perchè arrida sempre propicio a' di Lei desiderj

---

XV.

Difesa

pe'l

Conte Gio. Francesco di Spilimbergo.

Argomento

„ „Il gravissimo disordine, nel quale era-
„ no gli affari della Chiesa di Spilimbergo di patro-
„ nale diritto de' Conti Consorti appunto di Spilim-
„ bergo, richiamò il zelo del sig.r Conte Giovan-Fran-
„ cesco uno di essi Consorti a procurarne il riordi-
„ namento. Preparatosi egli in una relazione
„ di Ragionato, opportunemente incaricato dall'
„ Ecc.mo Reggimento della estraordinaria revisione de'
„ maneggi, una prova anticipata di tale disordine,
„ invocò l'Autorità del Tribunal venerabile degli
„ Ecc.mi Sig.ri Capi dell' Ecc.o Consiglio de' Dieci ".

„ Derivò quindi la Commissione a detto
„ Ecc.mo Reggimento di prendere le necessarie infor-
„ mazioni e riferire quanto credesse atto a siste-
„ mar solidamente l'economico di essa Chiesa ".

„ Così fu fatto, ed umiliata all'anzidetto
„ venerabile Tribunale in articolata Terminazione
„ l'estesa di ciocchè venne creduto conferente all'
„ indicato oggetto, meritò questa la publica Sovra
„ na approvazione ".

„ Allorchè però si pensava a compiere con

„ la esecuzione del decretato Sistema il riordina-
„ mento medesimo, li altri due Conti Consorti supli-
„ carono per essere ascoltati, ed essendo stati esauditi
„ come restò dippoi esaudito pur ànco il Conte Giovan-
„ Francesco, che penetrati tali tentativi suplicò an-
„ che egli d'essere admesso a sostenere in loro confron-
„ to quanto era stato stabilito, fu con apposite Du-
„ cali commesso all' Ecc.mo Reggimento l'esaurire l'
„ accordato reciproco ascolto".

„ I gravami de' reclamanti due Conti
„ Consorti contro il sovradetto Co. Giovan Francesco,
„ e la mentovata Terminazione erano questi, che
„ il movimento di esso Conte pregiudica il comu-
„ ne patronale diritto; e che la Terminazione stessa
„ non coglie il punto contemplato".

„ Dietro ad irretragabili documenti, on-
„ de il Conte Giovan-Francesco giustificò il proprio
„ movimento, e sostenne la Terminazione, a compi-
„ mento dell' opera produsse la Difesa seguente".

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente equo, ed illuminatissimo delegato Giudice

Se il Conte Giovan-Francesco del q.m Conte Giovan-Paolo de' Sig.ri di Spilimbergo fortunato fedelissimo suddito del Veneto Serenissimo Dominio o alcuno de' suoi Maggiori avesse o con mal giustificabile dispottismo le ragioni sovvertito della Chiesa di quel Luogo, o con avida sacrilega mano ridotto i beni di essa ad utilità di se, o di altri, potrebbe forse in certo senso, ed almeno con qualche apparenza placitarsi ne-

mica di se stesso, e d'altrui, mentre ponendo con piena avvertenza, ed affatto spontaneamente il dito in una piaga incancherita bensi, ma nascosta, e rivelatala con movimento, che si cerca dipingere come inopportuno, e maligno, risvegliato avrebbe a proprio danno, e degli altri la publica Autorità, e quindi originato direttamente quelle provvidenze della Terminazione 6. X.mbre 1780., che nell'atto di vendicare gli arbitrj tolgono il piede agli abusi, e che quantunque necessarie per assoluto, ed incensurabili, pure qualificar si vogliono per ingiuste, ultronee, e fatali.

Ma gl'integerrimi suoi Autori né pure sopra tale argomento lasciarono di che contaminata a lui riuscisse la loro memoria, ed egli seguendo le tracce di moderazione, d'integrità da essi segnate, né ha accresciuto la propria facoltà con quello che fu una volta ad onore dell'Altissimo consacrato dalla pietà delli Defonti, né ha con la fautrice connivenza alla distrazione di così sacri intangibili beni comprato mai l'attaccamento, la servitù, il silenzio de' suoi Aderenti.

Non ved'egli perciò d'onde sia per derivargli il rossore, di cui è minacciato per l'eseguito sovraccennato movimento, né crede di aver il perché o lasciarsi intimorire dalla opposizione ben-

benché ferocissima; de' Sig.ri Conti Consorti, che incenerita vorrebbero a tutto costo la Terminazione suddetta, o ritrar la mano dal sostenére un ricorso, che a plausibile giustissimo fine fu onoratamente diretto.

Certamente non genio di turbolenze, o vile sentimento di vendetta, o maligna trascuratezza per l' attuale isolata situazione, come ad onta del vero vuol farsi supporre, ma le voci compassionevoli dell' interesse innocente di una Chiesa defraudata, e impoverita giunte finalmente non a commuovere l' equità de' di lui animo già da tanto tempo commossa, ma a superare tutti qué riguardi, che l' hanno sino ad ora trattenuto, con irresistibile violenza il spinsero al verificato passo. Dall' altra parte non si é trattato né si tratta di togliere il patronale Diritto (ch' é il manto specioso con che viene coperto il vero oggetto di tanta opposizione, e del quale Diritto ne ha egli quanto altri mai singolare gelosissima cura, ma sibbene di preservarne il soggetto ormai tant' oltre impegnato nella via del precipizio che senza un pronto, e forte provvedimento che ne 'l ritragga, non può non cadere in certissima irreparabile rovina.

Perché però realizzar si devono questi pericoli, e tutte le altre cose convincere ad incontendi-

bili verità di fatto, non ad arbitrarie esagerazioni ed a vana apprensione capricciosamente appoggiate, onde con offesa della dovuta venerazione alla publica Autorità, che sarerebbe in modo correggibile sorpresa, ed abusata, non resti esso Conte Giovan-Francesco ingiustificato nella rettitudine della intenzione, nella ragionevolezza del zelo nella integrità per ogni rapporto dell'opera, sarà a lui ben facilmente concesso di esporre, senzachè altri se ne aggravi, nei termini di franchezza convenienti alla dilicata giustificazione cui è provocato, tuttociò, che deve servire all'importante intento, e che nel medesimo tempo renderà fuori d'ogni equivoco evidentemente dimostrato:
„ I. nulla essere più necessario di un provvedi-
„ mento: II. nulla più addattato della Termina-
„ zione 6. X.mbre 1780.: III. nulla più consen-
„ taneo alla ragione ed a quanto fu in altri
„ tempi nell'identico argomento praticato dell'
„ intervento immediato, ed assoluto della Mano
„ Sovrana „.

La Chiesa di Santa Maria di Spilimbergo dal 1284 anno in cui si erresse, sino alli più vicini momenti fu di tempo in tempo da quei Conti Consorti Giusdicenti non meno che dai Particolari del Luogo di beni così abbondan

te

tamente dotata, che contar dovrebbe nel proprio patrimonio sessanta, e più [a] Masi; oltre ad altre terre in attuale possesso, con una rendita indi derivante, che supera di un' intiero terzo le ordinarie [b] spese, che per qualunque titolo annualmente si incontrano.

A questa non meno certa, che perenne ragione di significantissimo Civanzo se si aggiungana le circostanze ultimamente combinate della mancanza da molti anni del Procuratore, e di due Capelani d'ond' è necessariamente conseguito il risparmio non spreggevole del respettivo onorario, non vi sarà chi non aspetti di sentire ritravarsi nella Cassa della Chiesa grandiosa somma di avvanzato denaro o di vedére almeno la Chiesa stessa piena ridondante di magnifiche cose in modo, che invidiar non dovesse per conto alcuno lo stato delle migliori anche fra quelle, che sono nelle Città situate, quando è indubitato, che in generale le Chiese del Friuli, le quali per la massima parte non hanno mille lire di [c] rendita, si vedono pur nonostante esibire in se stesse un piacevole oggetto di ammirazione così per la sontuosa eleganza di tutto, o di parte del materiale che per la politezza, e regolarità del

---

[a] era il documento I. a giustificazione prodotto.

[b] era il documento II

[c] era il documento III.

decente mantenimento.

È pure innegabile certissimo fatto, già alla publica Autorità per positivo [a] formale riscontro dell'anno 1780. pienamente comprovato, costringe a riconoscere non solo, che non ha questa Chiesa l'imaginabile Civanzo, e squallida, e mendica si dimostra nell'edificio, nei sacri arredi, ed in tutt'altro, che all'occhio si presenta, e che angustia estremamente l'animo col miserevole aspetto; ma che per lo contrario è anzi aggravata notabilmente da' debiti, giacchè nel solo genere di Cera, e d'Oglio il Mercante Marsoni aspetta da molti anni, che una partita [b] nei suoi libri registrata che resta tuttavia aperta per residue dodici mille lire circa col pagamento, finalmente si chiuda.

A così sorprendente incredibile fatto dovendosi nell'intrapreso necessario assunto assegnare l'immediata effettrice Cagione, richiamar conviene ad esame il modo, onde trattata fu per lo passato l'economia di questa Rendita, ben certi di venirne a fine per la strada la più compendiosa, e sicura.

Due Camerari eletti di anno in anno dalli

[a] ecco il documento IV. [b] ecco il documento V.

dalli Conti Consorti hanno l'isperione di raccogliere la rendita di questa Chiesa esigendo dalli Contribuenti le respettive contribuzioni.

Questi Camerari male incontrando l'oggetto di loro destinazione, col negligere le riscossioni o perché non vi fosse d'onde derivar loro potesse un preciso esatto Rotolo, o perché non volessero far fatica, o per alcun altro men giustificabile motivo, in decisiva maniera contribuirono alla fabrica del fatale labirinto, ove si perde miseramente l'interesse della Chiesa medesima.

Sia prova di questa rovinosa negligenza ciò, che non può intendersi senza gravissima commozione, ed orrore, cioè, che sin dall'anno 1638. contava la Chiesa [a] trenta-mille Ducati di credito da' suoi Contribuenti, e che dal 1674. sin verso al 1700. ne aveva [b] per altri Ducati trentamille crescenti, oltre a quanto sarà trascorso dal 1700. a questa parte, che per considerarlo in tutta la sua estensione non occorre che riflettere che il terzo della rendita, che annualmente, come s'è detto, avvanza dalle spese ordinarie, dovrebbe di ragione essere di Ducati mille annui, essendo quella di Ducati tremille in circa,

---

[a] Vedi il documento VI. [b] Vedi il documento VII.

mentre queste non sorpassano li Ducati mille ottocento, e che questo avvanzo è sempre andato per insensibile traspirazione [a].

L'incuria ributtante de' Camerari fu nell'opra infausta del prommosso gravissimo sbilancio tropo mirabilmente secondata dal dispottismo de' Sig.ri Conti Consorti che defraudata fece la Chiesa di più e più migliaja di Ducati [b] ... Di questo per altro non sarà mai, che il Conte Giovan-Francesco permetta, che altri ne parli, fuorchè il fatto negli annessi fogli, giacchè qualunque provocamento non arriverà mai a vincere la costanza dell'onoratissimo suo riguardo di non attaccar Persone, e massime tali Persone oltre a quanto esige necessità assoluta.

Una così grande trascuratezza, un tanto dispottismo non potè non condurre fra l'oscurità dei tempi e lo sconvolgimento degli archivj la perdita delle tracce di molte serie ragioni di questa Chiesa, e quindi eternata rendere la già prodotta Causa del mentovato sbilancio

Nel quale stato di cose; ove il passato offre un commovente complesso di defraudi e di danni ove il presente perturba con una infelicissima situazio-

---

[a] Vedi il Documento VIII. [b] Vedi il Documento IX.

zione, ove l'avvenire sorprende con un'apparato inalcante un'esito sempre peggiore, chi è, che non riconosca la necessità di un provvedimento, che al presente, e passato nei modi possibili porga rimedio, che del futuro cerchi deviare ogni cattiva conseguenza?

Questa necessità di provvedimento dalla publica Autorità molto bene conosciuta produsse la Terminazione 6. X.mbre 1780., il di cui valore al divisato intento vuole il proposto ripartimento, che ora ad esatto calcolo si riduca.

Disattenzione nel riscuotere, arbitrio nell'amministrare, incertezza indi conseguente de' titoli, e delle ragioni hanno dunque prodotto lo sbilancio nell'Economico della Chiesa. La Terminazione 6. X.bre 1780. mette maestrevolmente il ferro alla radice, ed a tutti questi tre articoli direttamente ed efficacemente provede.

E' primieramente: li resti, che furono la conseguenza dell'accennata disattenzione e che assorbivano, come si è veduto, un terzo della rendita, devono tutti [a] registrarsi sopra un libro a parte non già per servire di semplice infruttuosa memoria, ma perchè ne sia senza verun riguardo procurata l'esigenza, l'incarico della quale resterà unito agli

[a] era il documento X.

altri del destinato Procuratore. E perché tutto ciò non riesca di sola formalità come in passato, si accorda ad esso Procuratore il cinque per cento sopra l'esatto di tal ragione, ed oltre alla responsabilità ne' propri beni per tutti quei crediti della Chiesa, ne' quali si convincesse di connivenza con li debitori; si minaccia per tale mancanza di severo castigo. Ecco perciò nell'allettamento del premio, e nell'apprensione della pena assicurato uno stimolo acuto, e continuo, onde l'attenzione di questo Procuratore sia perpetuamente scossa, e suscitata.

Dippoi s'hanno a far [a] li conti a tutti i possessori de' beni della Chiesa a tutti li passati Camerari e Procuratori, in una parola a tutti quelli, che sotto qualunque titolo, o pretesto abbiano attualmente o abbiano avuto ingerenza, o interesse con essa Chiesa; formar si deve il registro di tutta l'entrata; dal quale si estrarrà il Rotolo da consegnarsi di anno in anno all'attual Cameraro per norma delle sue incombenze [b]: In detto Rotolo si registreranno anche tutte le spese, che di stipendiati, e di tutt'altro annualmente si fanno per conto della Chiesa [c]. Tuttociò, che sarà di un gran lume alla rilevazione degli usurpi di un

[a] era il documento XI.
[b] era il documento XII.
[c] era il documento XIII.

un gran fondamento al vindicarli, di un gran freno agli ulteriori arbitrj; somministrerà nello stesso tempo una pianta impreteribile, e sicura per un regolato sistema di amministrazione.

Finalmente: la gelosa custodia delle Carte tutte attinenti, e relative alle cose della Chiesa demandata [a] con la propria responsabilità al Procuratore: l'attenzione, ch'egli per obligo di Ministero e per precisa instituzione dovrà prestare alle Cause così attive che passive [b]: le reconfinazioni, le ratazioni, e le misure, che eseguir si devono dei beni tutti [c], levano il velo di oscurità, e d'incertezza ai titoli, e ragioni della Chiesa medesima, ed il di lei interesse riconducono per strade chiare, ed infallibili al pristino florido stato.

Comprovato in tal modo qualmente la Terminazione 6. Xmbre 1780. in tutti gli accennati tre articoli essenzialmente suffraghi l'interesse della Chiesa, si passerà ora a dimostrare consentaneo ad ogni buon termine di ragione, e di pratica l'intervento immediato, ed assoluto della Mano Sovrana.

Per verità: se li dimostrati gravissimi mali rendevano anche un secolo fa; come si è po-

---

[a] era il documento XIV.
[b] era il documento XV.
[c] era il documento XVI

tuto vedére, e tuttavia sempre più rendono neces-
saria una providenza: se la Terminazione ne e-
sibisce una, ch' é facile, sicura efficace: se questa
Terminazione é una derivazione della publica Equi-
tá, e Giustizia commossa dalla veduta de' mali
suddetti, né di questa, né di alcun' altra parte
della presente Difesa sarebbe bisogno, mentre o-
gni vero ragionevole Zelatore del reale ben' esse-
re degli affari della Chiesa, in vece della mal con-
sigliata opposizione, avrebbe dovuto in una per-
fetta aquiescenza ben conveniente ad ogni riguar-
do benedir la Mano, d'onde un tanto bene é pro-
ceduto.

Ad ogni modo peró, giacché li Sig.ri
Conti Consorti elessero di lottare con la publica
Autoritá e levata vogliono dal Mondo una Ter-
minazione, che ha per oggetto sacro il distruggere
possibilmente li rovinosi disordini giá invalsi, e
che servir deve di barriera munitissima contro a
quelli, che sarebbero in seguito nuovamente in-
sorti e quindi mostrano tropo più apertamen-
te di quel, che vorrebbero, che da private mire
se stessi riguardanti sono mossi a desiderar nel
proposito la publica disattenzione conviene pur
addattarvisi, e trattar anche di quello, che in linea
di raciozinio, e di fatto sarebbe senza tale opposi-
zio-

zione certamente superfluo.

E perchè il patronale diritto, che dicono offeso con l'attaccata Terminazione, è il specioso pretesto, ond'essi tentano coonestare il proprio movimento, prima ancora di entrar a sostenére il combattuto intervento si cerchi se questo diritto sia tale da restar offeso da una così necessaria providenza.

Il titolo di Iuspatronato deriva alle private secolari persone dall'atto di fondare, o dotare una Chiesa. Egli è come un tributo di gratitudine per un'opera di così pia intenzione, e, se si ascoltano li stessi Sacri Canoni, è un'atto di convenienza onde sollecitar gli animi degli Uomini ad accrescere il numero delle Chiese.

Ora essendo innegabile; che l'effetto non può essere che della stessa stessissima natura della Causa, d'onde trae l'origine, se perciò i termini di questo titolo, e le di lui proprietà commisurar si devono col principio originario, non può egli estendersi giammai alla facoltà di malversare in ciò, ch'è della Chiesa. Sarebbe in fatti una cosa assai strana, nè conciliabile mai con modo alcuno di raziocinio, e di ragione, per quanta violenza lor si facesse, che un diritto nato dall'edificare, e dal dotare, nodrire, e verificar si doves-

se nella distruzione, e nel dilapidamento.

Vero, che li beni furono in alcun tempo del fondatore, e del dotante; ma siccome da una donazione valida in se stessa consegue un jus aquisito al donatario, ch'esser non può soggetto alle vicende della incostante volontà del donatore; così dalla fondazione, e dotazione procede alla Chiesa un diritto, ch'è rispettabile ad esso fondatore, e dotante, e che da ogni di lui arbitrio la scioglie, salva però sempre la soggezione alle ragionevoli determinazioni il ben'essere di lei realmente riguardanti.

Di fatti: a considerar le cose nei suoi veri rapporti, il patrono non è che il tutore: la Chiesa il pupillo. Nello stesso modo però, che il tutore altro diritto non ha che di direzione, e di difesa, nè può, senza urtare l'oggetto di sua destinazione, e tutti infrangere li vincoli sacri di onestà, e di giustizia, il menomo pregiudizio coll'opera, o coll'ommissione inferire agl'interessi del pupillo alla di lui buona fede concreduto: non può arrogarsene un'altro il patrono.

Che se, qualunque volta all'orecchio del Principe ch'è il tutor supremo dei tutori, ed il vindice severo degli abusati diritti, giungano i commoventi clamori di un pupillo gemente

sotto

sotto al giogo di rigido ingiusto tutore, non manca Egli di stendere sollecitamente la mano pietosa, e potente a suffragarlo, senzacchè il titolo della tutela al Privato affidata, o competente vi formi un'obbjetto o possa sostenersi offeso, molto più dovrà farlo quando si tratta di Chiese, che furono sempre sono, e saranno l'oggetto della publica speciale tutela.

Posto ciò: quando la Chiesa di Spilimbergo in qualità di angustiato pupillo alza le voci, e mostra al Principato le aperte profonde sue piaghe: quando Egli è certo per evidentissime irrefragabili prove di fatto di non ingannarsi nel prestargli fede: quando quelli stessi che per ogni riguardo di Carattere, e di Officio dovrebbero averne cura, non solo non l'hanno, ma anzi confluiscono ad esacerbarle, ad accrescerle; ogni termine di ragione, ed i gloriosi principj di un'Istituto, che il Veneto Governo celebratissimo rendono per ogni dove, vogliono assolutamente, che non si ributti e che prostergato non si faccia un'affare, che riguarda l'Altissimo nel culto, che si maltratta così nel Luogo che nei fonti di sussistenza.

Ma poichè consentaneo non solo alli principj di ragione, ma altresì a quanto fu in altri tempi nell'identico argomento praticato si è

proposto l'intervento immediato, ed assoluto della Mano Sovrana; se ne esibiscono ora i documenti.

Questa sfortunata Chiesa sin dallo scorso Secolo aveva il proprio interesse notabilmente pregiudicato. L'affare si aprì le strade di pervenire deaotto ai maturi sapientissimi riflessi dell'Ecc.mo Senato, che il calcolò [a] di molta convenienza, e con Decreto de' 30. Gennaro 1643. all'Ecc.mo Luogotenente d'allora non meno che ai Successori commise, non già come si prescrive in presente soltanto, cioè che si facciano li conti ai debitori, e che questi si obblighino al pagamento, ma che si formi anche processo, e si passi al castigo di quelli, che risultassero colpevoli per intacchi, e dilapidazioni.

In dipendenza di tale Decreto diedero moto gli Ecc.mi Luogotenenti alle loro applicazioni che si vedono pienamente approvate dall'Ecc.mo Senato il quale con altro [b] Decreto 26 Luglio 1650. rinova gli ordini del 1643.; e ne aggiunge degli altri risoluti, e pertinenti a ritrovare la vera quantità, e qualità de' beni della Chiesa approvando il Proclama a tale oggetto esteso. Sopra di che si vedono pur anche de' movimenti degli Ecc.mi publici Rappresentanti S. Francesco Erizzo; e S. Pietro Con-

---

[a] era il documento XVII [b] era il documento XVIII.

Contarini negli anni [a] 1651., e [b] 1653.

Se dunque la vista di mali, che pur erano di gran lunga minori de' presentanei, seppe a quei tempo muovere la publica paterna Carità; perché non saprà farlo ora, che il bisogno, cresciuto in ragion dei disordini, è ridotto al grado di necessità vera, ed assoluta? Se l' offesa del patronale diritto in allora o né pur contestata, o giustamente neglet-ta come un' Ente di fantasia non di fatto, non la trattenne nel 1640., e 1650.; perché avrà a trattenerla in questo momento, ove l' implicanza delle cose grida al Cielo vendetta, e chiama una providenza le mille miglia lontano?

Dietro pertanto a tutto l' allegato fin qui, non si saprebbe a qual fonte avessero li Conti Consorti ad attingere per ritrarre li modi convenienti onde sostenere l' instituita opposizione. Nonostante, poiché qualche cosa è lor fuggito di bocca, se ne farà ora l'esame, e si farà con tutta quella brevità, che sarà mai possibile.

Vero, dicono, vi son dei disordini, ma son dell' ordine delli derivanti dalla costituzione delle cose del Mondo, che suscettibili non sono di perfetta regolarità, e la Terminazione istessa ne

[a] era il documento XIX. [b] era il documento XX.

produce di più rovinosi, e reca il veleno nel tempo, che vuol apprestare la Medicina. Il cinque per cento accordato al Procuratore oltre all'emolumento, con cui si pagavano per lo passato gli altri e di cui erano pur contenti: le proposte reconfinazioni, e le rate, portano un'evidente spesa alla Chiesa e quindi un pregiudizio ben grande al di lei interesse.

Si risponde: al Procuratore, oltre alle altre naturali dell'impiego, si è [a] appoggiata una nuova, e gravosa ispezione, ch'è quella dell'esigere li Crediti, che diramati sono in molte partite, e sparsi in varj luoghi, perciò è giusta il accresciuta mercede, che poi non è la gran cosa in confronto della fatica, e del vantaggio indi risultante poichè per guadagnar cento ducati bisogna che ne abbia fatto entrar due mille di riscossi della ragion de' resti in Cassa della Chiesa che in tal caso sarebb'essere molto ben contenta di questo dispendio.

Le reconfinazioni, e le rate porteranno sì bene delle spese, ma siccome queste sono dirette ad assicurar alla Chiesa le proprie ragioni dalla oscurità e dalla incertezza così calcolar non si possono

[a] era il documento XXI.

sono nell'ordine de' danni, quando non si voglia con stranissima novità d'esempio intitolar danno ciò, che serve a difesa.

Ben starebbe, ripigliano, che queste reconfinazioni si facessero, se non vi fossero; ma perchè farne di nuove se esistono quelle che sono state fatte, che non è un secolo?

Si risponde: se tutti li confini delle terre fossero o strade, o canali, od altro del genere degl' immutabili, o avessero i Luoghi pij, oltre l'azion reale, anche la personale, potrebbero per verità far di meno di altre confinazioni quando una ne avessero; ma poichè li confini non sono immutabili; poichè anzi esse terre di momento in momento cangiano di aspetto nei modi d' essere circoscritte; poichè non hanno i Luoghi pij che l'azion reale, necessarie indispensabili sono le confinazioni come l'unico mezzo di conservar le tracce di quest'unica azione, pe'l quale motivo tutti quelli, che sono ben regolati ne [a] praticano di esattissime ogni dieci, o al più ogni quindici anni.

A questo passo non sarà fuor di proposito l'osservare un Decreto [b] de' medesimi Sig.ri Conti Consorti dei 27. Aprile 1746., col quale commetto.

---

[a] era il documento XXII. [b] era il documento XXIII

no al Procuratore d'allora, che seguir faccia una intiera confinazione. Questa è una prova, che riconoscono essi la necessità dell'Atto: Non fu eseguito; ma se fu creduta necessaria a quel tempo, perchè si contrasta al presente? d'onde mai una contraddizione così manifesta e in proprio fatto?

Di un tale rimprovero non vuol'essere in modo alcuno caricato il Conte Gio. Francesco, giacchè nella eredità del defonto Conte Giovan-Paolo suo Padre, uno de' tre opinanti l'accennato Decreto come comprova la sottoscrizione non ha ritrovato un obice al ragionevole movimento, e non lo ha formato in seguito con la propria direzione.

Le rate, gridano, non hanno a farsi se si ha premura vera per l'interesse della Chiesa, mentre o queste lasceranno le partite nello stato, in cui sono attualmente, o pure le altereranno. Se tali le lasceranno, quali sono, dunque „cui bono" che sian fatte? Se le altereranno, ecco posta la mano nel vespajo e suscitata un'infinità di litiggi; ecco per conseguenza compiuta l'opera della rovina della Chiesa con un'errore peggior del primo.

Si risponde: le rate ridur dovranno le partite ai termini di ragione, e di giustizia, e se ne lasceranno alcune nel presentaneo sistema, indicheranno almeno con precisione i nomi de' Contribuenti, che

che ora in buona parte s'ignorano, come consta dalla bizzarra annotazione, che si legge [a] nel fine de' Rotoli annualmente consegnati a' Camerari; determineranno la qualità, e quantità de' beni, sopra i quali è appoggiato il jus d'esigere, che ora è dalla dimostrata oscurità coperto; e faciliteranno quindi in ogni caso alla Chiesa il conseguimento del suo; e se ne altereranno quacheduna, e produrran delle Cause sarà ciò compensato da un'esito ch'è infallibilmente buono quando s'appoggia sul giusto. e poi chi è mai, che voglia chiudere in eterno spontaneamente gli occhi sopra i fatti suoi, o lasciarsi portar via il suo per timore di suscitarsi delle Cause?

Appunto sul particolare delle Cause, perchè mai, dicono, volere, che vi accudisca il Procuratore? Non è questo un farlo il Patrono della Chiesa con detrimento del diritto de' Consorti?

Si risponde: è egli necessario, o nò, che alcuno attenda alle Cause? Se si dice, che non è necessario dunque confessar bisogna l'intenzione che continuato sia il maltrattamento degli affari della Chiesa, ch'è ciò, che ad ogni buon riguardo ripugna; e che non può esser tollerato dalla ragione della pubblica tutela. S'è necessario, quale perso-

---

[a] era documento XXIV. [illegible]

na più addattata del Procuratore, che deve far profes-
sione della Scienza delle ragioni della Chiesa, che deve
esigerne li crediti, che deve, come dal XIV. documen-
to, con responsabilità custodirne le Carte.— Un pun-
to è questo, a comprobazion del quale si potrebbero
produrre i documenti del praticato se ve ne fosse bi-
sogno.

Che se il Procuratore non potrà promuo-
vere alcuna Causa senza [a] il previo assenso degli
Ecc.mi Sig.ri Luogotenenti „ pro tempore ", e de' Con-
ti Consorti, quale sarà egli mai il suo patronato?

Or bene, si dice, chi dovrà essere ques-
to Procuratore se esclusi esser devono per forma
della Terminazione tutti quelli, che hanno interesse
con la Chiesa: se infiniti ne sono li Contribuenti,
e che perciò hanno interesse con essa: se il Paese
è tanto piccolo?— Perchè non distinguere almeno
Contribuenti da Debitori onde con l'abilitazione de'
primi al concorso escludere solamente gli altri, e
lasciar con ciò in Spilimbergo un Soggetto alla ele-
zione?—

Si risponde, ogni poco di ragione basta
per conoscere, che chi ha interesse con la Chiesa può
aver argomento di connivenza, e quindi dev'essere
tenu

[a] era il documento XXV.

tenuto lontano da un Carico, ch'esige un' Uomo integro, ed imparziale . Molti sono, non può negarsi, li Contribuenti, ma per la massima parte Villici, come può riscontrarsi ne' Rotoli, ed abitanti ne'circonvicini Luoghi, non in Spilimbergo, ov'esistono molte onorate Famiglie non contribuenti, dalle quali si potrà al caso comodamente eleggere il Procuratore [a]. La proposta distinzione è però improvvida non meno che superflua dove si tratta di cosa tanto gelosa; e dove se ne può far senza facilmente.

Ma, dicono, che cosa è questa elezione coartata al termine di un Mese; quest' inusitata approvazione del Reggimento Ecc.mo di Udine; quest' imperiosa alternativa nel caso, che non si elegga nel termine prescritto? Non è questa una novità che offende il diritto privato egualmente e la publica fede la quale nella felicissima dedizione garanti ali Consorti tutti indiminutamente li privilegi goduti in passato?

Si risponde: la publica fede mai non manca a se stessa o ad altri; ciò tutto però che Ella prommette, sempre s'intende fra questi termini ristretto cioè „ salvo quanto per Lei si deve ad al-

---

[a] era il documento XXVI.

„ trui in ragion della publica suprema tutela,
„ e del bene universale, di cui ne ha Ella l'im-
„ preteribile incarico".

Il patronale diritto sarà sempre sacro ad essa ed intangibile sin' a tanto, che non ecceda i termini, da' quali è circoscritto, e non prorompa a danni del terzo; ma quando li eccede, quando in vece di giovare, nuoce non meno al proprio soggetto che al Possessore ed al Terzo, non ha Ella esitanza a rimontarlo nè pure allorchè il male estremo richiegga estremi rimedj.

Nella stessa maniera però, che l'Uomo il quale pur venne libero su questa terra, ha di buon grado alla propria libertà in alcuna parte rinonziato non per violenza ma per riflesso, onde col discapito di qualche porzione di essa assicurarsi il pacifico godimento del restante che senza questo sarebbe a mille vicende soggetto, e grato gli è se da una Legge viene a tale oggetto nuovamente ristretta; grata doveva essere a' Sig.ri Conti Consorti, anzichè strana parere, e incomportabile, una providenza, che nel riguardo del bene di tutti con una restrizione; se pur tale può dirsi, assicura ad essi il possesso dell'essenziale del loro diritto, il quale senza di ciò riuscirebbe col tempo intieramente distrutto, e ad una Chiesa sbilanciata un

rego-

regolato sistema di amministrazione, e quindi giova realmente, ~~ed a tutti~~

Per altro sia, o no loro grata, ciò in calcolo di ragione nell'importantissimo argomento nulla monta, mentre se non possono dimostrare imaginarj li enunciati mali, e non necessario in conseguenza il provvedimento perchè loro resiste il fatto equalmente noto che certo: se non hanno d'onde stabilire inutile ed oltronea la Terminazione 6. X.bre 1780. perchè, anco ad onta delle speciose obbjezioni, li convince il confronto di già eseguito: se loro non è dato di provare, che la publica Autorità rispettar debba l'abuso ch'essi han fatto del patronale diritto talmente, che suffragar non possa il periclitante interesse di una Chiesa; com'è provata defraudata, e impoverita, perchè sono dalla Ragione, e dal praticato redarguiti e convinti frustranea certamente sarà la loro opposizione, o non atta ad altro che a dar eccitamento ad un lume, che alle mire di essi può riuscire funesto.

Intanto il Conte Giovan-Francesco, a carico del quale come un capital delitto si ascrive l'avere promossa la providenza medesima, soffre con imperturbato animo l'esagerate imputazioni giacchè l'innocente purità del suo zelo, l'integrità assoluta dell'opera, l'ingenua rettitudine della in-

tenzione tolgono alla di lui coscienza il poter essere nel menomo modo agitata.

No: non ha egli il perché arrossire della propria direzione. Si esaminino pure, attentamente si esaminino le cose passate, tutte si leggano le Carte della Chiesa, si troverà indubitatamente stabilito, che la Famiglia di lui rispettò sempre e rispetta quello, che alla Chiesa fu una volta donato ne ha compensato mai, né compensa gli Aderenti che col proprio dinaro, con la sua roba.

Un terzo della rendita della Chiesa, che consiste in mille, e più Ducati all'anno, e che da più di un secolo in quà è da infelice destino miseramente consunto, senzacché la Chiesa sappia dove o perche par veramente, che poss'aver avuto una bastante energia per eccitarlo ad una impresa; di cui non saprebbe non farsene gloria, e l'impegno della quale è nella sua Famiglia ereditario.

L'isolata presentanea di lui situazione non è il termine d'onde calcolar si debba la rettitudine della sua mente e quanto ella sia spoglia degl'imputati sentimenti di trascuratezza per li proprj diritti e di vendetta, ma siebbene li fatti e la ragione. Egli è senza Moglie, è vero, e senza Discendenti ma oltre il ritrovarsi ancora ben lontano dalla età cadente, ed udo assicurare che

fa

fa di non avere alcun Voto di Castità, o di Celibato, pare, che stieno male in bocca di Persone di nobile Carattere espressioni diverse da' sentimenti, ch'esser devono nel cuore, e le reciproche relazioni [a] di Famiglia, e la qualità [b] di buona parte de' beni da lui posseduti tropo chiaramente assicurano, che li Sig.ri Conti Consorti per le speranze di futuro vantaggio hanno a vederlo con esultante compiacenza nell'attuale stato, perchè creder loro non si possa quando mostrano adirarsi per questo, e fargliene un rimprovero ....

Nel caso presente il dire, ch'ei vagheggi il modo di beneficare alcuno, è un dimostrare la più impudente incoerenza. Se non bastasse il passato per assicurare, che non è del suo Istituto il vantaggiarsi co' beni, o co' titoli della Chiesa, e per levar quindi ogn' insusistente apprensione, bastar dovrebbe il presente, ch'è questo, che avendo egli nelle elezioni de' Carichi di Procuratore, e d'altro un solo voto, bisognerebbe, che fosse privo affatto di senno se mai si promettesse di prevalere con questo ai due degli altri Sig.ri Conti Consorti, che sono tropo bene collegati di

[a] il Conte Giovan-Francesco è in tal grado di parentella con li Conti Consorti, che mancando egli senza discendenza masculina i beni feudali passerebbero in essi.

[b] cioè, feudale appunto, onde li Conti Consorti sono in ragionevole lusinga di succedergli.

genio ad esso avverso pe'l zelo del ben essere della Chiesa, e d'interesse per la non tropo plausibile loro situazione.

Ecco dunque il perchè può il Conte Giovan-Francesco senza imaginabile trepidazione aspettare, che la publica Giustizia, ed Autorità stabilisca il nome, con cui dev'essere qualificato il respettivo movimento.

Frattanto alle Voci energiche di una Chiesa impoverita, e desolata, ben degne d'essere intieramente esaudite, unisce egli pure le sue, ed alli Duumviri così strettamente combinati, fervidamente in grazia domanda, che sia lecito una volta cercar ragione del dilapidato suespresso significantissimo terzo della rendita; che si possa metter riparo, onde un così eccessivo dilapidamento non continui; e, finalmente, che mentre infausta tropo bene attestata esperienza ha dimostrato, che privato potére a ciò non basta, sia per loro clementissimo fatto alla publica Sovrana Podestà graziosamente conceduto l'interporvisi onde col necessario riordinamento delle cose, con la vindicazion dei defraudi col ristabilimento conseguente dell'interesse della Chiesa piuttostochè levato sia sostenuto, e tenitato il nobile soggetto del patronale Diritto

rillo

ritto a gloria sempre maggiore dell'Altissimo, ed a più illustre decoro di quelli stessi, che il possedono.

" Fu ad onta d'ogni sforzo de' Conti Consorti opponen-
" ti, prescindendo di qualche inconcludente modifica-
" zione, che si avrà motivo di raccogliere dall'esito
" della prima analoga difesa del terzo Tomo, confer-
" mata essenzialmente la Terminazione 6. X.bre 1780."

Fine del Secondo Tomo.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DI FESE
Criminali, Civili, Miste,
Informazioni, ed altro
DI
FRANCESCO DUODO
AVVOCATO
Raccolta divisa in otto Tomi
„ Conveniens hominum est,
„ homines serbare, voluptas".
Ovid. de Ponto Lib. II.
TOMO II.